C.H. 65.

DEL

DIRITTO
DELL' ENTRATURA

SECONDO I NOSTRI

STATUTI DELLE ARTI

OPUSCOLO

DELL' AVVOCATO

GREGORIO FIERLI

GIURECONSULTO FIORENTINO

SECONDA EDIZIONE

CON AGGIUNTE DELL' AUTORE

FIRENZE. MDCCCV.

NELLA STAMPERIA BONDUCCIANA

Con Approvazione

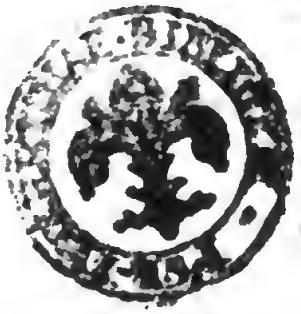

INDICE

PREFAZIONE.

CAPITOLO I. *Dell' Entratura in generale, e delle cause per cui si acquista.*

CAP. II. *Degli effetti dell' Entratura, o sia dell' Avviamento, e del Ius di stanziare.*

CAP. III *Dell' Entratura magna, e dell' Entratura parva, e del diritto, che ha il Padrone di disdire, e rincarar la pigione della Bottega.*

CAP. IV. *Dei requisiti necessarj per acquistar l' Entratura.*

CAP. V. *Della Matricola.*

CAP. VI. *Dell' esercizio dell' Arte.*

CAP. VII. *Del Quinquennio.*

CAP. VIII. *In quali luoghi, o siti si acquista l' Entratura.*

CAP. IX. *In quali casi, e in qual maniera si perde l' Entratura.*

CAP. X. *Della rinunzia all' Entratura.*

CAP. XI. *Della cessione dell' Entratura.*

CAP. XII. *Della vendita dell' Entratura, e della sua stima.*

CAP. XIII. *Dei Collegii delle Arti, e dei loro Statuti.*

CAP. XIV. *Dello Statuto dell' Arte della Lana.*

CAP. XV. *Dello Statuto dell' Arte della Seta.*

CAP. XVI. *Dello Statuto dell' Arte dei Medici, e Speziali.*

CAP. XVII. *Dello Statuto dell' Arte dei Vajai, e Quojai.*

CAP. XVIII. *Dello Statuto dell' Arte Por S. Pietro, e Fabbricanti.*

CAP. XIX. *Dello Statuto dell' Arte dei Linajoli.*

CAP. XX. *Sulla Legge generale de' 3. Febbraio 1770.*

PREFAZIONE

Risorta la Città di Firenze dopo il decimo secolo da quella oscurità, e bassezza, nella quale con altre Città della Toscana era stata sepolta sotto il Governo Longobardico dei Duchi, e dei Marchesi (1), cominciò ad applicarsi alle Arti, e al Traffico sebben lentamente, e a solo fine di provvedere al suo parco, e frugale mantenimento. Estese però non poco la sua mercatura nel secolo decimoterzo, allorchè soggiogati i Popoli confinanti, ed ampliato il suo Territorio, uscì da quella strettezza, in cui era vissuta fino a quel tempo, e col favore dell' acquistata libertà, della comoda sua situazione, del suo clima temperato, e di un felice talento di combinazione nei suoi Abitanti, rivolse tutta l' attenzione, e l' industria verso le manifatture per somministrarne il prodotto ai Popoli stranieri coll' idea di accumular ricchezze, e d'ingrandirsi al pari delle più flo-

ride Città mercantili dell' Italia; lo che ottennero i Fiorentini verso il principio del secolo decimoquinto, tempo in cui giunsero a far nel Mondo una comparsa non meno splendida di quella, che vi facessero i Veneziani gli Emuli loro i più potenti.

Vennero in questa intrapresa secondati i Fiorentini non meno dalle fisiche circostanze del loro Suolo, che dalla forma, e costituzione del loro Governo, che sebbene irregolare, e pieno di fazioni che tendevano ad opprimersi scambievolmente, fu per altro sempre uniforme negli ordini, che concernevano il progresso della mercatura, e dell' industria (2). Inspirò esso con buone Leggi Prammatiche lo spirito di frugalità, e di economia, di cui gli stessi Magistrati erano i primi a darne l' esempio nel loro privato trattamento (3); risvegliò l' amore del travaglio, e della fatica; e determinò con saggii Provvedimenti l' inclinazione di tutti i Cittadini al lecito, ed onesto guadagno.

Fra questi Provvedimenti, che tendevano a promuovere l' attività, e l' industria nazionale, vi fu ancor quello di

divider la Città in tanti ceti, o classi di Arti, alle quali dovevano, o esercitandole, o non esercitandole, esser ascritti, e matricolati tutti i Cittadini anche i più facoltosi, e potenti, se volevan godere delle pubbliche Magistrature, e dai Capi delle quali Arti, che avevano giurisdizione privativa, venivano giudicati nelle cose civili del *Dare*, e dell' *Avere* i Mercanti, e gli Artisti che vi erano respettivamente soggetti (4): Sistema, che spogliato da certi usi barbari, e ridicoli, può riuscire utilissimo all' avanzamento delle manifatture, e della mercatura, come quello, che per mezzo di distinzioni, di onorificenze, e di privilegii lusinga l' amor proprio, e risveglia l' emulazione, ed il coraggio (5).

Il privilegio concesso da tutti li Statuti delle Arti ai Manifattori, e ai Mercanti di non potere se non in certi casi, esser espulsi dalle Botteghe prese in affitto per esercitarvi il proprio mestiere, e il diritto di poter acquistare contro il Padrone di esse un credito pecuniario dopo averle rese coll' esercizio quinquennale dell' Arte più preziose, e migliori, servì esso pure di grande incitamento per

promuovere l' assiduità, l' integrità, e la buona fede in ogni sorta di mercantile esercizio, e di condurlo alla sua maggior perfezione, essendo che l' interesse non meno della gloria, è un elemento, che decide dell' industria dei Cittadini, e del progresso delle Arti (6).

Di questo privilegio, e diritto, che volgarmente si chiama *Entratura*, e che in oggi ancora si mantiene nel suo primitivo vigore, intendiamo di ragionare nel presente Opuscolo, giacchè manca su questa materia, benchè feconda di controversie, qualunque Trattato, che la tolga da quella oscurità, e confusione, in cui l' hanno gettata le discordanti opinioni dei Forensi.

Abbiamo a tale effetto stabiliti i principii, e le regole fondamentali di questa materia, perchè indicando esse le verità, sulle quali devono i Litiganti necessariamente convenire, servono a minorar le dispute del Foro, ed aprono la strada ad una serie di conseguenze le più legittime, e le più conformi alla ragione, e alla giustizia. Abbiamo inoltre procurato di fare una sufficiente analisi della stessa materia, giacchè l' analisi è quel-

la, che più ancora delle massime, e degli assiomi contribuisce a rettificar le idee, ad estendere i lumi, e le cognizioni, ed a perfezionare qualsivoglia o sia grande, o sia piccola scienza. Abbiamo finalmente creduto opportuno di riportare estesamente le Leggi, e li Statuti concernenti questa medesima materia, poichè essendo fra loro alquanto diversi, e concedendo ai loro sottoposti maggiori, o minori diritti di *Entratura*, si tolga col semplice esame del loro contesto, quella oscurità, e dubbiezza, che nel trattare, e risolvere le questioni forensi, può facilmente cagionare la notizia imperfetta della loro letterale disposizione.

Con tutto questo noi non siamo tanto arditi da presumere d' aver trattato questo soggetto con quella estensione, e profondità di cognizioni, come averebbe potuto farlo qualunque altro Giureconsulto della nostra Curia; siamo anzi persuasi d' incontrar presso il Pubblico più critica che lode; ma non ostante ci contentiamo di avergli comunicate le scarse notizie che avevamo su questa materia, perchè possa ritrarne quell' utile che in esse crederà contenersi.

(1) *Voltaire Abregè de l' Histoire universelle tom. 2. pag. 139. edit. 1754.*

(2) *Giannotti della Repub. Fiorent. lib. 1. pag. 39 Machiavelli della Repub. Fior. al Papa Leon X. Pagnini della Decima tom 2. sect. 1. cap 5. pag. 10.*

(3) Una giusta idea della sobrietà, e del modesto modo di vivere di quei tempi ce la somministra l'ammirabile nostro Poeta *Dante nel Canto XV. del Paradiso*, come ancora *Giovanni Villani nelle sue Storie lib. 6 cap. 71, e Ricordano Malaspina Storie cap. 161* Racconta il *Villani*, che l' annuo trattamento della Suprema Magistratura Fiorentina composta di un Gonfaloniere, e otto Priori, che erano due per ogni Quartiere della Città, insieme con un Notaio, e loro Servitù, non eccedeva la somma di lire 3600. di piccioli, ossia dieci lire il giorno. Su questo esempio si modellava la parsimonia domestica dei Cittadini, mercè della quale erano in grado d' impiegare grosse somme di denaro nel Commercio non meno che nelle pubbliche spese. Se anche in oggi si usasse qualche maggior frugalità, ed economia, specialmente dal ceto dei Mercanti, e degli Artisti, più accreditato, ed esteso sarebbe il nostro Commercio, migliori sarebbero i nostri costumi, più quieti, e contenti viverebbero i Cittadini. Quanto una saggia parsimonia, ed economìa influir possa sull' aumento delle manifatture, e del traffico, ce lo dimostrano molti Popoli Oltramontani, e nella nostra Toscana gli Abitanti della Città di Prato nemici della dissipazione, e del lusso vano e ridicolo.

(4) *Ammirato Stor. Fiorent. lib. 2. pag. 131.*

(5) *Bielfeld Instit. Polit. par. 1. chap 13. §. 38.*

(6) *Bianchi Meditazioni sulla felicità, lib. 2. cap. 1. dell' Industria, Sappetti Elem. di Commerc. cap. 19. §. L' interesse.*

CAPITOLO I.

Dell' Entratura in generale, e delle cause per cui si acquista.

L'Entratura altro non è che un certo Diritto, il quale si acquista dall' Artefice sopra la Bottega, o altro Sito preso a pigione mediante l' esercizio del proprio mestiere per un certo determinato spazio di tempo (1).

Questo Diritto consiste, come vogliono alcuni, nella facoltà di proibire al Padrone di poter affittare ad altro Artefice la Bottega; oppure, come altri vogliono, in una servitù reale, che si acquista dall' Artefice sopra la Bottega presa in affitto (2).

La causa per la quale viene accordato agli Artefici questo Diritto di *Entratura*, si è, perchè sulla certezza di non poter essere rimossi subitamente dalla Bottega, si applichino con maggiore attività, ed energia alla mercatura, e ad accreditare le loro Arti, e Mestieri (3);

Ed inoltre perchè colla loro industria, ed onestà vengono effettivamente a promuovere, e ad estendere non solamente il pubblico Commercio in generale, ma anco il traffico in particolare di quella data Bottega, o Sito condotto, con procurargli un certo avviamento, e concorrenza di Gente a comprarvi le mercanzie (4); Onde non è giusto, che quell' Artefice, o Mercante, il quale colla sua industria, ed onoratezza ha resa più stimabile, e preziosa, mediante il procurato concorso di Compratori la Bottega, ne venga senza un giusto motivo scacciato per causa di un altro Artefice, o Mercante invidioso, che goda di approfittarsi delle fatiche, e dell' opera altrui (5).

Dal che ne siegue, che questo Diritto di *Entratura* non può star disgiunto, e separato da un tal concorso, e ricorrenza di persone; talmentechè viene a perdersi del tutto, e ad estinguersi, mancando nella Bottega, o Sito condotto l'esercizio dell' Arte, e la concorrenza dei Compratori, che è la causa produttiva del *Ius Entratutario* (6).

Questo *Ius* di *Entratura* non ha veruna sede speciale, come diremo in ap-

presso, nel Corpo di Ragion comune, ma è stato solamente introdotto dalli Statuti particolari delle Arti della nostra Città di Firenze a favore di quelli che vi sono sottoposti, e descritti, acciò colla loro onestà, ed esercizio possano procurare alla Bottega, o Sito condotto un maggior concorso, ed affluenza di Ricorrenti in vantaggio dei Particolari, e del Pubblico (7).

In conseguenza essendo il *Ius* di *Entratura* stato introdotto dai nostri Statuti delle Arti principalmente a favore dei Privati, e secondariamente a favore del Pubblico, coll' oggetto sempre vantaggioso di proteggere, ed ampliare il Commercio nazionale; quindi è, che all' osservanza di tali Statuti, come risguardanti anche il pubblico interesse, sono tenute tutte le classi dei Cittadini, non esclusi gli Ecclesiastici (8).

Ma sebbene il Diritto di *Entratura* sia stato introdotto dalli Statuti delle Arti della Città di Firenze, nulladimeno non resta esso limitato, e ristretto alla sola Città, ma si estende ancora, ed ha luogo in tutte le altre Città, Castelli, e Villaggi sottoposti al Dominio Fiorenti-

no, per la ragione che gli Statuti medesimi non concedono il privilegio dell' *Entratura* ai Luoghi, ma alle Persone, che sono descritte alle Università delle Arti, ed accordano un tal privilegio a riflesso dell' esercizio, ed avviamento procurato alla Bottega, senza distinguere se questo si faccia nella Città, oppure nei Borghi, e Villaggi, mentre in qualunque luogo si eserciti l' Artefice, siccome produce vantaggio, ed aumento o maggiore, o minore di Commercio, così merita di godere dei medesimi privilegj, e benefizii. Vi sono per altro delle Città, e dei Castelli in Toscana, ove non si conosce questo diritto dell' *Entratura*.

(1) Così vien definita dal già meritissimo Sig. *Avvocato Anton Filippo Montelatici* nella sua Opera intitolata *Jurisprud. Civil. Elem. tom.* 1. *pag.* 135. alla parola *Intratura* „ ivi „ Nil aliud est quam Jus superficiarium, quod acquiritur ab Artifice conducente Apothecam alterius ob exercitium in ea factum per quoddam determinatum temporis spatium „ Si veda anche la definizione che ne dà l' altro nostro *Institutista Luca Antonio Ferroni Imperial. Jur. Instit. Opusc. lib.* 2. *tit.* 3. *not.* 30. §. *Jus autem Intratura*.

Passa una notabile differenza fra un semplice Contratto di locazione, e respettiva conduzione,

ed un Contratto capace di trasferire nel Conduttore il Diritto dell' Entratura; E una notabile differenza passa ancora fra il semplice Conduttore, e l' Entratutario, potendo il semplice Conduttore essere espulso, e non già l' Entratutario, se non osservata la forma dello Statuto dell' Arte, alla quale è soggetto. *Florentina Juris expellendi* 29 *Apr.* 1782 §. 22. *e seg. av. l' Aud Pietro Berti.* Si veda ancora la *decis* 18. *n.* 47. *e segg. av. l' Uiceolo*, ove si pongono le differenze che passano fra il Jus della Conduzione, e il Jus dell' Entratura, e fra le altre quella che il Successor singolare è tenuto ad accordar l' Entratura a motivo del Jus reale, che l' Entratutario ha acquistato nella Bottega, il che non procede nella semplice Locazione, e Conduzione. *Natt. cons.* 114. *num.* 15. *Castrens. cons.* 312. *n.* 1. *lib.* 1. *Tusch. Pract. conclus. litt. I conclus.* 341.

Il Jus dell' Entratura consiste in una specie di alienazione a lungo tempo, ma non tale che importi la contravvenzione alla volontà del Testatore, che ha proibita l' alienazione, non restando in questa proibizione compresa l' Entratura, come quella che proviene dallo Statuto, il quale nessun può fare, che non abbia luogo nel suo testamento. *Rot. nost lib. m.* 129. *pag.* 105. *e segg.*

(2) *Florentina Intraturæ* 15. *Septemb.* 1697. §. *Tandem av. l' Aud. Alessandro Belluzzi*, e la magistrale Decisione del già *Sig. Avvocato Francesco Guerrazzi*, che ha per titolo *Florentina Intraturæ* 3. *Octob.* 1741. §. *Imperocchè*.

I nostri Dottori, e Tribunali hanno rassomigliata l' Entratura ora ad un Jus di dominio utile simile all' enfiteutico, o superficiario; ora ad un Jus di servitù, o di uso, o di usufrutto. Si

veda il *Tusch. nel luogo cit. Magon. dec. Flor.* 112. *Urceol. dec.* 18 *n.* 7. *De Comitib. dec Flor.* 24 *n.* 32. Ma ciò deve intendersi dell' Entratura considerata come un Jus di permanenza nella Bottega, non già come un avviamento, o miglioramento della medesima, non essendo in quest' ultimo aspetto che un mero credito, per conseguire il quale può competere all' Entratutario l' azione *ex Statuto*, ed anche il Jus *in re, seu ad rem* contro il Padrone della Bottega migliorata. Si veda quanto da noi si dice nel *Cap. II Degli Effetti dell' Entratura*, e la *decis. del già Sig. Aud. Pietro Berti nella Florent. Juris expellendi* 29 *Apr.* 1782. § 26. *e segg.* Ma sia l' Entratura o un Jus di dominio utile simile all' enfiteutico, o di servitù, o di uso, o di usufrutto, o qualunque altro dei tanti, ai quali i Dottori, poco fra di loro concordi, l' hanno assomigliata, egli è certo che li Statuti non hanno accordato questo Jus, se non a quelli che per la loro fatica, industria, ed esercizio procurando alle Botteghe condotte affluenza di Compratori, e nuovi avviamenti, vengono in tal guisa a renderle più preziose, e migliori. Si veda il *Motivo dell' Avvoc. Bonaventura Carnesecchi nella Florentina Intraturæ* 3. *Dec.* 1671. *n* 17. *e segg in Causa Panfi, e Fantini, impr. nel Tes Ombr. tom.* 11. *dec.* 12. *e la Florentina Intraturæ* 6. *Sept.* 1723 §. *Primum, av. l' Aud. Manilio Urbani.*

(3) *Urceol. d. dec.* 18. *n.* 4. *De Comit. d. dec.* 24. *num.* 17.

(4) *Cephal. cons.* 328. *n.* 20. *Rota Florent. lib. mot.* 100. *pag* 243. *Urceol. d. dec. n.* 5.

(5) *Florentina Intraturæ* 3. *Octob.* 1741. § *E sebbene, av. l' Avvoc. Guerrazzi.*

Il Jus dell' Entratura ricerca l' attuale abita-

zione dell' Entratutario in Firenze, o suo Territorio. *Bonfin in Bannim. gener. append. 2. ad cap. 31. n. 37 Ur eol. dec. 18. n. 5. & seqq.*

(6) *La Ruota nostra av. l' Aud. Conti dec. 24 n. 18. e nella Florentina Retractus 18. Sept. 1751. n. 3. av. il Canc Anton M. Montordi, stampata nel Tesor. Ombr. tom. 5. dec. 49. Roman. cons. 151 in princ. Tusch litt. I conclus. 341. n. 5.*

(7) *La detta decis. av. Conti in princ. la Florentina Intratura 19 Sept. 1787. §. Così di ragione av. il già Sig. Aud. Francesco De' Rossi*

(8) Il citato *Motivo dell' Avv. Carnesecchi in Causa Panfi, e Fantini nel Tesor. Ombr. tom. 11 dec 12. n. 9.* e così determinò la *Pratica Segreta in Causa del Prete Romolo Cappellano della Concezione, con Salvestro Sarto al Canto al Diamante, Filz. 16. Pratic. pag 34. appr. le Riformagioni.*

Si acquista ancora l' Entratura su i Beni fidecommissarj, ed ecclesiastici, ancorchè l' Artefice abbia l' affitto da quello, a cui è stata proibita la locazione a lungo tempo. *Conti decis. Florent. 24. n. 14.* ove molti concordanti. Si veda la precedente *not. 1. in fin.*

La Chiesa attivamente, e passivamente resta soggetta allo Statuto dell' Entratura. Così fu deciso nell' anno 1602. e 1605 dai *Consoli dell' Arte della Seta, a relaz. degli Audd. Brignosi, e Turretti*, la qual Sentenza previa l' approvazione della *Pratica Segreta* fu mandata ad esecuzione mediante un *Rescritto del Granduca Ferdinando I.*

(9) *Urceol. dec. 18. sotto il n 4 Burgi Sancti Laurentii Retractus 1. Aug. 1781. av. l' Aud. Pietro De Angelis Rel. Emporien Intratura 9 Febr 1693 av. l' Aud. Niccolò Fantoni. Liburnen. Intratura 12 Sept. 1705. av. l' Aud. Cosimo Farsetti lib. m. 121*

pag. 495. *Imprunetana Retractus* 27. *Sept.* 1773. *av. l' Aud. Pietro Brogiani Rel.* Si veda l' *Allegazione del già Avv. Gio. Paolo Ombrosi nella Praten Pretensæ Exemptionis, & Retractus in Causa Zarrini, e Romiti art.* 2. ove che l' esenzione dalle Leggi della Città di Firenze circa la Mercatura, e le Arti non toglie ne' Luoghi esenti il diritto entraturario, sebbene gli Statuti de' medesimi Luoghi esenti non dispongano dell' Entratura. E così fu deciso dal *Vicario Regio di Prato nell' Aprile* 1773. e quindi dall' *Aud. Bizzarrini*, di cui vi è il *Motivo* stampato.

CAPITOLO II.

Degli effetti dell' Entratura, o sia dell' Avviamento, e del Ius di stanziare.

Può l' *Entratura* considerarsi in due diversi aspetti, e in ciascheduno di essi considerata, diversi effetti produce. Ella pertanto può considerarsi come Avviamento stimabile di prezzo, cessibile, e trasferibile in qualunque Persona a guisa di un miglioramento fatto nella Bottega condotta, a motivo di quella maggiore affluenza di Avventori, che mediante l' industria, e l' arte bene esercitata vi sono stati attirati (1). E può considerarsi ancora come un *Ius* di per-

manenza, e di ritenzione della Bottega, senza poter dal Padrone esserne rimosso contro sua voglia, se non in certi casi, e tempi dichiarati dai differenti Statuti delle Arti, essendo questo *Jus* di permanenza, o di ritenzione non assoluto, ma relativo ai diversi Statuti, alcuni dei quali non lo concedono (2).

Questa distinzione dunque, che contiene in se il nome dell' *Entratura*, e che è sommamente necessaria a premettersi, giacchè molto influisce per la giusta risoluzione di tante controversie, che nella soggetta materia tutto giorno si fanno, opera, come abbiamo detto, degli effetti totalmente diversi fra loro.

Poichè considerata l' *Entratura* come un avviamento, o miglioramento fatto nella Bottega, produce l' effetto, che l' *Entratutario*, o altri, in cui sia passato questo diritto, abbia un *Jus in re*, *seu ad rem*, oppur l' azione *ex Statuto*, onde poter conseguire dal Padrone della Bottega il prezzo di un tale avviamento, o sia miglioramento (3). Produce inoltre l' effetto, che possa acquistarsi dall' Erede, o Cessionario del Conduttore indipendentemente dalla Matricola,

dall' attuale esercizio, e dal decorso del tempo, che sono, come vedremo in seguito, i sostanziali requisiti per acquistar l' *Entratura* (4). Produce ancora l' effetto, che anche contro la volontà del Padrone della Bottega possa cedersi, vendersi, donarsi, legarsi, darsi in dote, ipotecarsi, ed in somma trasferirsi in altri con qualunque titolo capace di traslazione di dominio, tanto per atti frà i vivi, che *causa mortis*, ed anche *ab intestato* è transitoria negli Eredi; e si devolve ancora ai creditori dell' Artefice decotto (5).

Considerata poi l' *Entratura* come un *Jus* di permanenza, o come dicono i nostri Pratici, un *Jus stantiandi* nella Bottega, opera l' effetto, che l' *Entratutario* acquisti nella medesima Bottega, o altro Sito condotto, un *Jus* reale simile all' enfiteutico, o *superficiario*, e simile ad un *Jus* di servitù, o di uso, o di usufrutto, per cui è proibito al Padrone di locare ad altri la stessa Bottega, o Sito condotto dall' Artefice *Entratutario* (6). Opera inoltre l' effetto, che non possa acquistarsi senza i menzionati sostanziali requisiti della Matricola, dell'

attuale esercizio, e del decorso del tempo (7). Opera ancora l' effetto, che come meramente personale, e inseparabile dall' Artefice *Entratutario*, non è cessibile, nè trasferibile in altri con verun atto, o titolo contro la volontà del Padrone, il quale non può essere obbligato a riconoscere per *Entratutario* una Persona, a cui mai non pensò (8). Ed opera finalmente l' effetto, che si estingua colla morte, o colla cessazione dell' esercizio anche in chi l' aveva da se medesimo precedentemente acquistata (9).

Ma si consideri l' *Entratura* nell' uno, o nell' altro di questi due aspetti, non ha, conforme abbiamo accennato, veruna sede speciale nel Corpo del Diritto Civile dei Romani. Infatti, benchè da alcuni nostri Giureconsulti (10) sia stato creduto di vedersene una immagine nella *Leg.* 1 §. *Caupones verb. Atriarii ff. de Naut. Caupon. & Stabul.*, ove l' *Accursio* nella sua *Glossa* chiama gli *Atriarii* quei Servi „ *Qui custodiunt atria, vel qui purgant, vel qui vocant, & trahunt homines, ut hospitentur* „ ciò non ostante altri più moderni, e più eruditi Giureconsulti riflet-

tendo, che non vi è testimonianza di antico Scrittore, il quale affermi, che questi Servi chiamati *Atriarii*, i quali avevano in custodia la Porta, invitassero, e tirassero a se quelli, che passavano per la strada ad entrare nell'Albergo; e riflettendo ancora, che quand' anche ciò fosse vero, non si sà per altro, che a tali Servi fosse accordato privilegio alcuno per simile officio, vedendosi anzi annoverati fra quelli dei più vili, ed abietti esercizii, hanno perciò rettamente giudicato il contrario, cioè, che l' *Entratura*, o si consideri come un avviamento, e miglioramento, o come un *Ius* di permanenza, sia stato sempre incognito alla Giurisprudenza Romana, e che in essa verun ombra, ed immagine si ravvisi di quei privilegii, che sono stati concessi dai nostri Statuti delle Arti al Conduttore per avere accreditata la Taberna coll' Arte sua bene esercitata, e per avervi tirato il concorso dei Compratori (11). Di fatto i nostri costumi, i nostri contratti, i privilegii delle nostre Leggi sulla soggetta materia di *Entratura* non hanno alcuna connessione, e coerenza, conforme succede in molte altre

materie, colle Leggi Romane, onde poterne da quelle dedurre la derivazione, e l' origine del Diritto *Entratutario* (12)

(1) La *Ruota nost. lib. m.* 100. *pag.* 244. ove si definisce il Jus dell' avviamento, e quello della mansione, o permanenza nella Bottega „ ivi „ „ Aliud est Jus Intraturæ, seu Avviamenti, aliud „ Jus stantiandi in aliqua Apotheca. Jus Intratu- „ ræ, seu Avviamenti dicitur quod Conductor, „ seu tenens Apothecam alicuius Artis consequitur „ ex hominum concursu, quem allicit ad dictam „ Apothecam emendi causa. Jus autem stantiandi „ dicitur, quod quis ex continuo usu Apothecæ, „ saltem per quinquennium acquirit, ne possit „ ob aliquo expelli invitus, dummodo solvat eam- „ dem pensionem „ La medesima *Rota nost. presso il Conti dec.* 24. *n.* 27. *e* 29. *Florentina Intratura* 6. *Sept.* 1725. §. *Firmata av. l' Aud. Manilio Urbani*, *Florentina Retractus* 28 *Sept.* 1751. *n.* 25 *av. il Canc. Ant. M. Montordi impr. nel Tes. Ombr. tom* 5. *dec.* 49. *Florentina Intratura* 24. *Aug.* 1784 *av l' Aud. Ignazio Maccioni Rel.* §. *Ma come*, ove si dice che questo avviamento, che accresce il prezzo della Bottega non è sempre unito al Jus di stanziare, ma può esser da quello separato, e distinto. *Florentina Juris expellendi* 29. *Apr.* 1782 *av. l' Aud. Pietro Berti* §. 25. *e seg.*

Questo avviamento, oltre l' essere stimabile di prezzo, è ancora produttivo di frutto. *Conti dec. florent.* 24. *n.* 30. ove molti concordanti, e *n.* 64 *e seg.* ove della liquidazione dei frutti dell' Entratura. Si veda la *dec.* 22 *tom.* 5. *part.* 7. *delle seleziori in fin.* ove che il frutto dell' Entratura

si valuta scudi quattro per cento; e che l' avviamento si stima più secondo il prezzo della cessione, che secondo la perizia.

(2) *Florentina Locationis* 12 *Martii* 1785. §. *Imperocchè oltre av. l' Aud. Nicolò Salvetti. Ved. Cap. XVIII. not.* 6. *in fin. Florentina Intraturæ* 1 *Martii* 1772. § *In due modi av l Aud. Francesco Rossi. Florent Disdittæ* 29. *Sept.* 1771. §. *Poichè, e segg. av. l' Aud. Guido Arrighi, Florent. Crediti* 23. *Sept.* 1783. §. *Rigettata, e seg. av. l' Aud Tommaso Simonelli Relat.* Il Jus di stanziare suppone l' acquisto dell' Entratura, essendo una conseguenza di essa. Si veda la *Florent. Intraturæ* 31. *Martii* 1772. §. *Quantunque, e seg. av. l' Aud. Francesco Rossi*, ove riporta la *Relaz. dell' Assess. Libri in Causa Luti, e Tornielli*, che allega le ragioni di questa proposizione.

Il Conduttore di una Casa con Bottega ha diritto di espellere nei debiti tempi l' Artefice che in essa esercita il suo mestiere, ancorchè il Padrone gli avesse allogata la Bottega con cessione di quell' Entratura, che vi aveva acquistata un precedente Artefice, poichè la cessione deve intendersi dell' avviamento procurato alla Bottega dal precedente Artefice, non già del diritto di stanziarvi senza poter da quella esser rimosso. *Florentina Juris expellendi* 29. *Apr.* 1782. §. 18. *e seg. av. l' Aud. Pietro Berti.*

(3) *Florent. Retractus* 28 *Sept.* 1751. *av. Montordi nel Tes Ombr. tom* 5. *dec.* 49 *n.* 2. *e segg. d. Florent. Disdittæ av. l' Aud. Arrighi* §. *Si può*, la *d. Florent. Crediti av. l' Aud. Simonelli per tot.* la *Florent. Juris expellendi* 29. *Apr.* 1782. §. 26. *e* 28. *av. l' Aud. Berti*, e la *Florent. Intraturæ* 24. *Aug.* 1784. *av. l' Aud. Ignazio Maccioni* §. *Aggiun-*

gendosi, ove che il credito di miglioramento dovuto al Conduttore espulso non somministra alcuna azione reale, o di quasi dominio contro del Fondo, ma dà il diritto di domandarlo coll' azione *ex Statuto*. *Florentina Intraturæ* 5. *Dec.* 1619 §. *Per jus vero av. l' Aud. Diaspinto*.

(4) La *Rota nostra av. il Conti dec.* 24. *n.* 27 e 59. *Florent. Intraturæ* 31. *Martii* 1772. §. *In due modi av. Rossi*, *d. Florent. Disdittæ av. Arrighi* §. *Poichè*, *Florent. Juris expellendi* 29. *Apr.* 1782. §. 28 *av. l' Aud. Berti*, e la confermatoria dell' *Aud. Brichieri Colombi del dì* 31. *Luglio* 1782.

(5) *Florentina Intraturæ* 14. *Martii* 1573. *lib. m.* 36 *pag.* 426 *impr nel Tes. Ombr. tom.* 12. *dec.* 1. *n.* 2. la *Florentina Intraturæ* 26. *Sept.* 1774. *av. l' Aud. Cosimo Ulivelli nel Tes. Ombr. tom.* 7. *dec.* 47. ove che l' Erede ancora può comparire in Giudizio per vendicare l' Entratura lasciata al Legatario. *Florent. Disdittæ av. Arrighi* nel luogo citato, la *Florent Juris expellendi* 31. *Luglio* 1781 *av. l' Aud. Gio. Benedetto Brichieri Colombi*, e la *Florent. Intraturæ* 24. *Aug.* 1784. *av. l' Aud. Maccioni* §. *All' incontro*.

Il Creditore dell' Entratutario può esercitare la azione, e il diritto di esser soddisfatto col prezzo dell' Entratura, essendo questa capace dell' impressione di qualunque ipoteca, che vi sia stata imposta dal Conduttore della Bottega, ed essendo non meno di qualunque altro di lui assegnamento cessibile ne' suoi Creditori, e soggetta ad esser venduta per la loro soddisfazione. *De Comitib. dec. florent.* 24. e la *dec. dell' Aud. Maccioni* §. *Poichè e seg. e* §. *All' incontro*.

(6) *Carocc. de locat. & conduct. part.* 7. *conclus.* 72. *Florent. Intraturæ* 3. *Decemb.* 1671. *av.*

l' *Avvoc. Bonaventura Carnesecchi* fra le raccolte nel *Tes. Ombr. tom.* 11. *dec.* 12. *n.* 4. ove che il Jus dell' Entratura partorisce l' effetto, che quello che l' ha, se paga la pigione non può esser cacciato, per la ragione dell' acquistata priorità, dalla Bottega, e Residenza condotta. *Urceol dec.* 18 *n.* 7. 47. *e* 48. *De Comitib. dec. florent.* 24. *n* 18 *Florent. Intraturæ* 3. *Octob.* 1741. §. *Imperciocchè av. l' Avvoc. Guerrazzi*, e la citata *Florent. Intraturæ av. l' Aud. Maccioni* §. *La controversia*.

Dopo la disdetta fatta all' Artefice Entratutario, stata confermata col Decreto del Giudice, il nuovo Conduttore della Bottega non può esser molestato nè dal medesimo Entratutario, nè da chi ha causa da esso. *d. Florent. Crediti av. l' Aud. Simonelli*, §. *Giustamente*, ove dice esser così stato giudicato nella stessa Causa dall' *Aud. Bernardino Buratti*.

(7) *Florent. Disdittæ* 29. *Sept.* 1771. §. *Poichè e seg. av. l' Aud. Arrighi*, *Florent. Crediti* 23. *Sept.* 1773 §. *Rigettata av. l' Aud. Simonelli*, e la *Florent. Juris expellendi av. l' Aud. Berti* §. 29 *Florent. Prætur. Intraturæ* 26. *Luglio* 1777. §. *Tre sono av. l' Aud. Giuseppe Bizzarrini*.

(8) La *Ruota nostra lib. mot.* 29. *pag.* 70. *av l' Audit. Dario Rainerio*, la *Florent. Intraturæ av. Guerrazzi* §. *In questi termini*, *e* §. *Or siccome*, *Florent. Intraturæ av. l' Aud. Rossi* §. *Senza che*, la *Florent. Intraturæ av. l' Aud. Maccioni* §. *Deriva inoltre*, e la *Florent. Intraturæ* 30. *Sept.* 1802 §. *ult. av. l' Aud. Raffaelli Rel.* ove che il diritto dello *stanziamento*, e quello della *prelazione* si estingue alla mancanza dell' acquirente, e non è transitorio, nè trasferibile in alcun altro per verun titolo.

(9) La *Ruota nostra lib. m.* 100. *pag.* 244. §. *Jus autem stantiandi, Florent. Intraturæ* 3. *Decemb.* 1671. §. 18. *av. Carnesecchi, Florent. Disdittæ* 29 *Sept.* 1781. §. *Si può av. l' Aud. Arrighi*, e la *Florent. Juris expellendi* 29. *April.* 1782. §. 29. *av. l' Aud. Berti*. Quindi è, che l' Entratura acquistata dal Padre nella Bottega non giova al Figlio all' effetto di potervi stanziare, se ad esso manchi l' esercizio quinquennale della medesima Arte nella stessa Bottega condotta dal Padre; Può bensì giovare al Figlio l' Entratura acquistata dal Padre, all' effetto di poter conseguire il prezzo dell' avviamento. Così fu deciso nella *Carminianen. Præt. Intraturæ* 29. *Aug.* 1777. *in Causa Bicchi, e Serresi*, che è un *Voto Consultivo dell' Aud. Francesco Rossi*, trasmesso al Tribunale di *Carmignano*.

(10) Quali sono il *Cephal. cons.* 328. *n.* 22. *l' Asin. nel suo cons n.* 3. emanato in *Causa Ravetti, e Rustici, l' Avv. Carnesecchi nella cit. Florent. Intraturæ in Causa Panfi, e Fantini n.* 3. la *Ruota nostra nella Florent. Intraturæ* 5. *Dec.* 1619 *av. l' Aud. Antonio Diaspinto*, e nella *dec.* 24. *n.* . *presso l' Aud. Conti*.

(11) Si veda la *dec. dell' Aud Francesco Rossi nella Florent. Intraturæ* 31. *Martii* 1772. §. *Nondimeno, e seg.* ove si riportano varie testimonianze di antichi Scrittori sopra l' officio dei Servi chiamati *Atriarii, Focarii, Atriensi*, fra i quali, ed i nostri Artefici non vi è alcuna similitudine, e analogia. Si veda ancora la *decis. del Sig. Aud. Niccolò Salvetti nella Florent. Locationis* 12. *Marzo* 1785. §. *Bene è vero, e seg.*

(12) *Titius de jur. priv. lib.* 4. *cap.* 14. §. 1 *et* 16. *Heinecc. Elem. jur. cambial. cap.* 3. §. 6. la prelodata *Florent. Intraturæ av. l' Aud. Rossi*, §. *Quanto, e segg.*

CAPITOLO III.

Dell' Entratura magna, e dell' Entratura parva, e del Diritto, che ha il Padrone di disdire, o rincarar la pigione della Bottega.

Nota è la distinzione dell' *Entratura* in *magna*, ed in *parva*, ma non è così nota, e comune la vera differenza, che passa fra l' una, e l' altra di queste due specie di *Entratura*.

L' *Entratura* dunque che chiamasi *magna*, è quella che si acquista nelle Botteghe, o altri Siti condotti mediante l' esercizio dell' Arte continuato per lo spazio di 30, o 40. anni (1).

L' *Entratura parva*, o sia *statutaria*, perchè indotta dai nostri Statuti delle Arti, dicesi quella che si acquista nelle Botteghe, o Siti condotti coll' esercizio dell' Arte continuato per il corso di 5. anni intieri (2).

Per venire in cognizione se sia stata dall' Artefice acquistata l' *Entratura magna*, o l' *Entratura parva*, convien vedere, se l' esercizio dell' Arte nella Bottega sia stato per cinque anni compi-

ti, o per trenta, o quaranta anni (3). Conviene ancora osservare, se la Locazione sia stata a breve, o a lungo tempo; Poichè se vi saranno dei riscontri quanto esclusivi della Locazione a breve tempo, altrettanto induttivi della Locazione, o Colonia perpetua, come sarebbe quello, che il Padrone avesse ricevuta la pigione a titolo di Livello; che vi fosse la convenzione di non aumentarla; che la Bottega fosse stata trasferita più volte a diversi esercizii; che fosse stata alienata, o tutta, o parte della Bottega medesima dal Locatore in qualità di Padrone diretto, in queste, ed altre simili circostanze non potrebbero entrare i termini dell' *Entratura parva*, ma bensì entrerebbero quelli dell' *Entratura magna* (4).

L' *Entratura*, benchè sia *magna*, non produce maggior privilegio di quello che acquista l' Artefice, o il Mercante in virtù dell' *Entratura parva*, o *statutaria*, salvo quello, che possa dirsi della maggiore stima nel prezzo, giacchè un più lungo corso di tempo fa acquistare alle Botteghe bene amministrate una più numerosa, e più stabile ricor-

renza di Avventori, e perciò ancora un credito, ed un miglioramento più grande, e prezioso (5). Infatti veruno dei nostri Statuti delle Arti fa distinzione fra l' *Entratura magna*, e l' *Entratura parva*; ma dopo il lasso di cinque anni tutti i Statuti riducono ad un solo il *Ius* dell' *Entratura*; Onde per questa indistinta disposizione Statutaria l' uso, e l' esercizio di cento, ed anche di mille anni non può dare all' Artefice, o Mercante alcun diritto maggiore di quello, che gli dà il corso di soli cinque anni, non essendo il tempo, secondo la nota regola legale, modo di indurre, nè di torre l' obbligazione (6).

In ordine dunque al *Ius* di permanenza nella Bottega, o vogliam dire in ordine al *Ius* di *stanziare*, l' *Entratura magna* in nulla differisce dall' *Entratura parva* concessa dai nostri Statuti. E perciò non è meraviglia, se in virtù di essi si vede sempre aperta la strada al Padrone di poter servirsi dei suoi naturali diritti, e di potere ai suoi debiti tempi, ed a certe condizioni prescritte dai diversi Statuti, licenziare, ed espellere dalla Bottega il Conduttore *Entra-*

tutario, il quale o si tratti di *Entratura parva*, o di *Entratura magna*, non può allegare a favor suo altro diritto, se non quello che gli danno gli Statuti della propria Arte, senza poter ricorrere ad alcuna disposizione scritta nel Corpo di Ragion comune; giacchè queste due specie di *Entratura*, o si considerino come un *avviamento*, o come un *Ius* di *stanziare*, non hanno, come abbiamo detto nel Capitolo antecedente, alcuna dipendenza, e derivazione dalle Leggi Civili dei Romani (7).

Allora soltanto non potrebbe farsi la disdetta, ed espellersi il Conduttore, che ha acquistata l' *Entratura magna*, quando non constasse del primordio del titolo, cioè quando o per un tempo immemorabile, o per una lunghissima serie di anni fosse stata dall' Artefice ritenuta la Bottega senza sapere, se la Locazione fosse fatta a lungo, o a breve tempo, mentre in queste circostanze i diritti dell' *Entratura*, o sia *magna*, o sia *parva*, nulla averebbero di comune col diverso diritto che nasce dall' Affitto perpetuo, o sivvero dal possesso del fondo locato, senza che consti del primordio del titolo (8).

Nè solamente ha diritto il Padrone di licenziare, ed espellere dalla Bottega il Conduttore *Entratutario* a suoi debiti tempi, ed a forma dei diversi Statuti delle Arti; ma ancora ha diritto di rincarargli la pigione non già arbitrariamente, ma per mezzo delle stime da farsi dai Periti delle Arti (9), ed in quella quantità, che vien prescritta dallo Statuto particolare, a cui è soggetto l' Artefice *Entratutario* (10).

(1) L' *Asin. nel suo Cons. o Relazione fatta ai Consoli dell' Arte dei Medici, e Speziali in Causa Rapetti, e Rustici n. 4 Tusch Pract. conclus. verb. Intratura conclus. 341. n. 5 d. dec. av. Carnesecchi n. 3. e av. il Conti dec. florent 24. n. 2.* ove che l' *Entratura magna* si deve o per convenzione, o per l' uso, ed esercizio fatto nella Bottega per lo spazio di un tempo lunghissimo, cioè di 30, o 40 anni. *Florent Intratura av. l' Aud. Rossi §. Ma egli.* Si veda la *dec. dell' anno* 1674. *dei Canonici Antonio de' Ricci, e Francesco Ubaldin. Ass. in Causa Congregazione di S. Zanobi, e Monac. Celestini, ed Eredi Fiorini §. Septimo demum*, ove si dice, che l' Entratura magna è un Jus di avviamento, e di stanziare acquistato per convenzione delle Parti, e che costituisce un Jus reale di servitù, o sia un utile dominio distinto, e separato dal dominio diretto, che resta presso il Padrone, a cui si paga l' annua pensione.

(2) *Salvett. ad Statut. Florent. lib. 2. rubr. 73*

v. naturalis obligatio, la Ruota nost. presso il Magon. dec 112. *n.* 2. *presso l' Urceol. dec.* 18. *n.* 6. *e seg. Florent. Intratur.* 4. *April.* 1709. §. *Et demum av. l' Audit. Giov. Battista Cerretani, e av. l' Aud. Conti dec.* 24. *n.* 1.

L' Entratura Statutaria si acquista anche all' Artefice, al quale è stata allogata la Bottega dal Livellario, o Enfiteuta, che la riteneva a sua terza generazione, benchè nel Contratto di Livello fosse stato espressamente proibito di sullogarla a lungo tempo, per la ragione che l' Entratura proviene più dall' esercizio, che dalla locazione, e perchè il Livellario ha facoltà di sullogare, non ostante il patto contrario, concorrendo la licenza del Padrone, la quale non può negare; e perchè finalmente il quinquennio, per mezzo del quale si acquista l' Entratura Statutaria non costituisce una Locazione a lungo tempo. Si veda la *d. dec.* 24. *av. l' Aud. Conti n.* 13. *& seq.*

(3) *Florentina Intraturæ* 3. *Octob.* 1741. *av. l' Avvoc. Guerrazzi*, e la *Florent. Intraturæ av. l' Aud. Rossi d.* §. *Ma egli, e seg.*

(4) Si veda la citata *decis. dell' anno* 1674. *degl' Ass. Ricci, e Ubaldini*, ove si adducono vari riscontri dimostrativi dell' Entratura *magna*, e si revoca il precetto fatto all' Entratutario della Bottega.

(5) Così fu fermato dall' *Avvoc. Lorenzo Angiolo Martellini in una Relazione fatta al Magistrato dell' Arte della Seta il dì* 16. *Luglio* 1705. che fu poco doppo confermata dall' *Audit. Zaccaria Seratti* nella *Florent. Intratura dell' anno* 1705. *in Causa Balatri, e Majani*. Si veda la *Florentina Intraturæ* 31. *Martii* 1772. §. *Che poi av. l' Aud. Rossi in Causa Congreg. S. Elisabetta, e Becagliai*

(6) *D. Florent. Intraturæ av. Rossi loc. cit.* 9[illegible]

riporta le parole della *dec. dell' Aud. Seratti* nella citata *Causa Balatri, e Majer*, che è un Motivo manoscritto, riposto nelle *Filze della Cancelleria dell' Arte della Seta*, e che si esprime in questi termini „ ivi „ Perchè non ritrovando io che lo „ Statuto faccia questa distinzione dall' Entratura „ *magna* all' Entratura *parva*, ma dopo i cinque „ anni riduce ad un solo il suo Gius d' Entratu- „ ra, nemmeno io ho creduto poter dir quello „ che lo Statuto non dice: E così posta questa „ disposizione indistinta dello Statuto, l' uso, ed „ esercizio di cento, ed ancor mille anni, non „ può dare maggior Jus al Conduttore esercente „ di quello gli dia il lasso dei soli cinque anni „

(7) Ampiamente la citata *dec. dell' Aud. Rossi §. Nè dee, e per tot.* ove che non è permesso a chi ha acquistata l' Entratura magna, se non che di potere stanziare nella Bottega per due anni, dopo terminata la locazione, quando li Statuti concedono all' Entratutario questo stanziamento di due anni, come fa lo *Statuto dell' Arte de' Linajoli* nella *rubr.* 21, passati i quali nessun altro benefizio gli accordano per rimanere nella Bottega.

Non è d' ostacolo alla disdetta delle Botteghe spettanti alle Manimorte la Legge d' Ammortizzazione del dì 2. Marzo 1769. per la ragione che il Conduttore non ritiene la Bottega con titolo di *Enfiteusi, Livello, Precario*, o *Affitto perpetuo*; niente ostando che l' Entratura sia stata assomigliata dai nostri Tribunali all' Enfiteusi, o al Livello, mentre quel che è simile non è l' istesso, nè cade sotto la censura della Legge; *d. Florent. Intraturæ dec. Rossi §. Da tutto, e seg.*

Si accorda alle volte all' Artefice, al quale è stata fatta la disdetta, qualche dilazione a rila-

sciar la Bottega, perchè possa aver luogo a provvedersi nel tempo in cui sogliono farsi le allogazioni, vale a dire nel mese di Maggio, o di Novembre. Così fu praticato dall' *Ass. Simone Altoviti* nella *Causa Petri, e Berti, e Jandelli*, come dal suo *Motivo del dì 5. Marzo 1701. §. ult.*

(8) *Florentina Locationis 4. Sept. 1779. av. il Sig. Aud. Cosimo Ulivelli in Causa Bacci, e Bonsieri §. Siquidem*, le di cui parole meritano di esser trascritte per schiarimento della materia „ ivi „ „ Siquidem constat quod non solum a quadraginta, & amplius retro annis, sed usque ab immemorabili tempore, domus de qua agebatur semper titulo locationis detenta fuit tam a præfato Caietano, quam ab aliis de Baccis ejus Authoribus, qui etiam in Apotheca dictæ domui annexa Intraturam magnam acquisiverant absque eo quod appareret utrum ab initio ad breve, vel ad longum tempus locatio illis concessa fuisset, & quæ propterea potius ad longum, quam ad breve tempus facta dicenda erat; nec poterat esse permissum ejusdem Domino, aut Locatori, quicumque fuisset, vel ipsius successoribus Conductorem ab illa expellere „ E così fermò ancora il Sig. *Aud. Niccolò Salvetti* nella *Florent. Locationis 12. Mart. 1785. in Causa Marchionni, e Brandi §. ult.* „ ivi „ Or dunque essendo noti „ solamente, mediante le riferite Decisioni, quali „ siano i diritti dell' Entratura, o sia magna, o „ parva, tanto è vero che questi nulla hanno di „ comune col diverso diritto che nasce dall' affitto „ perpetuo, ovvero dal possesso del Fondo locato, „ senza che consti del primordio del titolo „

(9) *Florentina Locationis 12. Martii 1785. §. Imperciocchè av. l' Aud. Niccolò Salvetti*, ove che

gli Statuti preservano espressamente al Padrone il diritto di rincarare la pigione all' Entratutario. Si veda la *Relazione dell' Ass. dell' Arte de' Linajoli Lorenzo Libri, del dì 24. Genn. 1664. in Causa Luti, e Tornielli*, ove nel §. *Consta veramente* si tratta di accrescere, e scemare la pigione, e del modo da tenersi in tal caso dai Consoli dell' Arte verso gli antichi Conduttori, che hanno acquistata l' Entratura, giacchè coi nuovi Conduttori è in libertà il Locatore di fissar la pigione a suo piacimento.

(10) *Florentina Intraturæ 6. Sept. 1723. § ult. av. l' Aud. Manilio Urbani*, ove parla dello *Statuto dell' Arte de' Medici, e Speziali*. Si vedano le respettive *Rubriche dei Statuti delle Arti*, che abbiamo riportate in quest' Opuscolo, *Cap. XIV. e seg.*

CAPITOLO IV.

Dei requisiti necessarii per acquistare l' Entratura.

Tre sono i requisiti, che principalmente, e copulativamente sono necessarii, perchè un Artefice, o Mercante, il quale abbia condotta una Bottega, o altro Sito per esercitarvi il proprio mestiere, possa acquistare il diritto dell' *Entratura*.

Il primo requisito si è, che il Conduttore sia *matricolato*, cioè a dire formalmente descritto ai Libri, o Registri

dell' Arte, e Collegio, al quale è sottoposto, colla precisa indicazione del mestiere, che vuole esercitare.

Il secondo requisito si è, che l' Artefice attualmente, e da per se eserciti il mestiere, pel quale si è fatto matricolare.

Il terzo requisito finalmente si è, che l' Artefice abbia esercitato un tal mestiere per lo spazio di cinque anni intieri (1).

Tutti questi tre requisiti debbono, come si è detto, unitamente concorrere per l' acquisto dell' *Entratura*, venendo essi prescritti dalle Leggi, o Statuti dei Collegii, e Università delle Arti della Città di Firenze, che in tal modo sono stati sempre interpetrati per la moltiplice, e costante osservanza delle cose giudicate dai nostri Tribunali (2).

(1) Si acquista l' Entratura coll' esercizio quinquennale dell' Arte, o la Bottega si conduca dal vero Padrone, o da altri che non sia veramente Padrone, come ferma la *Ruota nostra lib. mot.* 82. *pag.* 38. *& seq.*

(2) In ordine al concorso dei tre accennati requisiti necessarj per acquistar l' Entratura, può vedersi la *Florent. Intratura* 3. *Off.* 1741. §. *L' al-*

tro requisito, av. l' Avvoc. Guerrazzi, la *Florent. Retractus* 28. *Sept.* 1751. *av. il Canc. Montordi*, la *Florent. Locationis* 26. *Sept.* 1770. *av. l' Aud. Rossi*, la *Florent. Intraturæ* 8. *Mart.* 1771. § *Quando si ammettesse, av. il medes.* la *Florent. Disdictæ* 19 *Junii* 1772. *av. l' Aud. Brogiani* §. „ ivi „ E parimente chi acquistar vuole un tal diritto è necessario che eserciti una qualche Arte: Secondo „ un tal esercizio di Arte è necessario che sia „ stato praticato da Persona matricolata per quella „ tale Arte che esercita: Terzo, che l' Arte si „ eserciti per il tempo determinato dallo Statuto „ E così fermò l' *Imprunetana Retractus* 27. *Sept.* 1773. §. *Inoltre, av. il medes. Aud. Brogiani Relat.* e la *Florent. Præt. Intraturæ* 26. *Julii* 1777. §. *Tre sono, e seg. av. l' Aud. Giuseppe Bizzarrini*. Si veda l' *Allegazione* dell' *Avv. Filippo Massi* nella *Florent. Præt. Intraturæ in Causa Scamarri, e Cioni*, ove che non basta l' esercizio senza la matricola, benchè l' Esercitante sia sottoposto alle pene dello Statuto, non derivandone da questo che debba godere de' suoi privilegii.

Gli Statuti induttivi dell' Entratura devono interpetrarsi sempre secondo la comune osservanza, e secondo la pratica, e consuetudine della Città. *Florent. Intraturæ* 3. *Dec.* 1671. *av. l' Avv. Carnesecchi impr. nel Tes. Ombr. tom.* 11. *dec.* 12. *n.* 21.

CAPITOLO V.

Della Matricola.

Il primo, e indispensabile requisito, onde poter acquistar l' *Entratura*, si è, come abbiamo detto, di dover l' Artefice esser *matricolato*, per la ragione, che chi non è descritto, nè matricolato, benchè eserciti la sua professione, si reputa persona meramente privata, nè può considerarsi come parte, o membro dell' Arte, o Collegio, che accorda ai suoi sottoposti il benefizio dell' *Entratura* (1).

Per la descrizione, o *matricola* doveva l' Artefice a forma dei nostri Statuti, pagare alla Cassa dell' Arte, o Collegio, al quale veniva a sottoporsi, una determinata tassa in denaro contante; E se alcuno intraprendeva l' esercizio di qualche mestiere senza matricolarsi, e conseguentemente senza il pagamento della tassa, cadeva in certe pene pecuniarie applicabili alla Cassa della respettiva Arte, o Collegio (2).

Ma per l' Editto pubblicato in Toscana *sotto dì* 3. *Febbraio* 1770. diretto a sollevare i Popoli, e a promuovere i

vantaggii delle manifatture, e del commercio, fu ordinato in primo luogo, che venissero tolte, ed abolite tutte le tasse, ed aggravii prescritti dai precedenti Statuti, o per ottenere la matricola, o per altre dipendenze. In secondo luogo fu comandato, che non ostante la soppressione della tassa della matricola, debbano nondimeno gli Artisti farsi ammettere all' esercizio del proprio mestiere mediante la descrizione da farsi avanti di aprire il Negozio, o Bottega, non più nei Libri del respettivo Tribunale delle Arti, ma bensì in un solo Libro, o Registro da tenersi dai Ministri della *Camera del Commercio, ed Arti*, ed ora dal *Tribunale Esecutivo di Mercanzia*, per la qual descrizione da farsi una sol volta, debba pagarsi l' emolumento di lire due; e chi omette tal descrizione incorra nelle pene imposte dalle Leggi per l' omissione della matricola. In terzo luogo fu comandato che dall' obbligo di questa descrizione fossero eccettuate tre classi di persone, cioè quelli che sono già matricolati; Quei poveri Artefici o Trafficanti, che non hanno un Negozio, o Bottega aperta, ma s' industria-

no in qualche mestiere per le strade, o per le loro case private; E quelli, che stanno, o si esercitano in una Bottega, o Negozio, ove vi sia una sola Persona descritta nel suddetto Libro, o Registro (3).

Dopo i quali Ordini, e Regolamenti relativi alle pene imposte a coloro, che tralasciano di farsi descrivere, ed alle Persone, che possono tralasciare una tal descrizione senza incorrere in dette pene, si comanda in rapporto ai benefizii concessi dagli Statuti delle Arti ai loro Sottoposti, fra i quali benefizii il principale è l' acquisto dell' *Entratura*, che sia necessaria la descrizione congiunta coll' esercizio, come all' *Art. V.* „ ivi „ *La descrizione sopra indicata, ogni volta che sia congiunta con l' attuale esercizio farà godere agli Artefici descritti in detto Registro tutti i vantaggii, o privilegii, che fino ad ora sono stati considerati come appartenenti ai matricolati* „ prescrivendo però, e tenendo ferma l' osservanza di doversi tante volte descrivere, quante saranno le diverse professioni, che un medesimo Artefice volesse esercitare nella

stessa Bottega; oppure quante saranno le diverse Botteghe che un medesimo Artefice volesse tenere aperte nell' istesso tempo, come all' *Art. IV.* „ ivi „ *Si potranno nell' istessa Bottega esercitare da un Artiere diverse professioni, ogni volta che egli sia stato ammesso al loro esercizio mediante la descrizione fatta in detto Registro o contemporaneamente, o successivamente; Come pure potrà ciascheduno Artiere dopo essere stato una volta descritto, come sopra si è detto, aprire, e tenere Bottega in diversi luoghi uno dopo l' altro, senza bisogno di nuova descrizione, quale però sarà necessaria secondo il solito, nel caso che voglia tenere aperte più Botteghe nell' istesso tempo.* „ (4)

Vi sono alcuni Statuti delle Arti (5), i quali provvedono, che il Figlio, Nipote, o Fratello possa riconoscere la matricola dell' Avo, Padre, Zio paterno, e Fratello per esercitare *solamente* quel medesimo mestiero, o mestieri, per li quali erano quelli matricolati; ma volendo esercitare un'Arte diversa da quella del Padre, Avo &c. debba nuovamen-

te matricolarsi; E quanto alla Vedova di alcun Artefice matricolato, prescrivono i medesimi Statuti, che stando Vedova, e volendo fare la stessa Arte, possa riconoscere la matricola di suo Marito; e se poi si rimaritasse debba esser cancellata dalla matricola predetta, e non possa la detta Arte esercitare in alcun modo, se non paga l' intiera matricola (6).

Ma questa facoltà di poter riconoscere l' altrui matricola a nulla giovava, se non era ridotta all' atto da chi voleva servirsene; mentre bisognava, che il Figliuolo, il Nipote, il Fratello, e la Vedova ne ottenessero formalmente il Decreto dai Consoli, e Residenti dell' Arte, e che in sequela di questo Decreto si facessero poi attualmente, e formalmente descrivere ai Libri, e Registri pubblici dell' Arte medesima (7).

Quindi è che neppure in forza dell' Editto del 1770. abolitivo delle tasse, e matricole, può il Figlio, il Nipote, il Fratello, e la Vedova acquistare il diritto di *Entratura* sul pretesto d' aver riconosciuta la matricola del suo Autore quando ha tralasciato di farsi descrivere

prima della promulgazione del menzionato Editto ai Libri della sua Arte respettiva; e dopo l' Editto medesimo al Libro, o Registro generale esistente presentemente nel Tribunale Esecutivo di Mercanzia.

Infatti non basta, come si è detto, per acquistar l' *Entratura*, di avere la facoltà di poter riconoscere la matricola del defunto; ma fa d' uopo, che questa facoltà sia ridotta all' atto col farsi ammettere all' esercizio del proprio mestiere, mediante l' accennata descrizione ai Libri dell' Arte, o al Registro generale (8).

Può nascer dubbio, se l' *Entratura* si acquisti al Conduttore d' una Bottega, il quale sebbene non sia descritto, e matricolato, nè vi abbia da se stesso esercitato alcun mestiere, abbia per altro tenute nella Bottega medesima delle Persone matricolate come suoi Ministri, e Lavoranti. Questo dubbio sembra, che debba risolversi *negativamente*; perchè quantunque l' Editto del 1770. nell' *Art. III.* prescriva „ *che per ogni Bottega, o Negozio servirà, che vi sia una sola persona, che sia descritta nel sud-*

detto Registro, purchè questa sia una di quelle, che in essa Bottega esercitano attualmente la professione o con lavorare, o con dirigere i lavoranti, e garzoni „ nulladimeno da tutto il contesto di quest' *Art.* si rileva, che ivi nulla si dispone in ordine al diritto dell' *Entratura*, ma riguardo a questo diritto la Legge medesima nel successivo *Art. V.* con disposizione separata, e indipendente letteralmente, ed espressamente ordina, e vuole che all' effetto di ottener l' *Entratura*, l' Artefice abbia attualmente esercitato, e sia attualmente compreso nel Registro. E così ancora dopo la promulgazione del referito Editto del 1770. si vede essere stato più volte deciso nei nostri Tribunali, i quali hanno fissato per massima, che non si acquista mai l'*Entratura* senza il lasso del quinquennio, senza il personale esercizio dell' Arte nella Bottega, e senza l' attuale descrizione al Registro (9).

Solamente trattandosi di Persone esenti per privilegio particolare dalla matricola, servir possono per acquistare l' *Entratura* l' esercizio dell' Arte, e il lasso del quinquennio (10).

La diversità delle Botteghe producendo nella persona materiale dell' Artefice, la reduplicazione delle persone formali, perciò la descrizione fatta per un membro non può giovargli per l' altro, nella stessa maniera, che la matricola di Tizio non può giovare a Sempronio; altrimenti resterebbe delusa la disposizione degli Statuti delle Arti, perchè potrebbe un Artefice matricolato fare esercitare ad altri sotto suo nome lo stesso mestiero in tante diverse Botteghe, quante sono le persone, che volessero esercitarlo, senza che alcuna di queste avesse bisogno della matricola, lo che distruggerebbe la ragione fondamentale considerata dagli Statuti nell' ordinare le matricole, e descrizioni (11). Quindi è stato sempre osservato, e deciso, che se l' Artefice matricolato per un membro volesse esercitare in diversa Bottega, o il medesimo, o altro mestiere, benchè sottoposto alla stessa Arte, in questo caso si rende necessaria la nuova descrizione alla matricola (12).

Che se due Botteghe in addietro separate, e divise siano state ridotte ad una sola, e individua Bottega con ap-

provazione, e consenso dei respettivi Conduttori, in tal caso per la riunione delle due Botteghe in una sola Bottega si vengono a riunire anche le due *Matricole* dell' Artefice, nè a lui per conseguenza corre l' obbligo di reduplicarle senza necessità a fronte dell' unicità della Bottega (13).

(1) Si veda il *Savelli* nella sua *Pratica §. Arti, e Artieri n.* 8. la *Florent. Intraturæ av. Guerrazzi §. Quanto all' osservanza*, la *Florent. Intraturæ 8 Martii* 1771. *§. Quando si ammettesse av. l' Aud Rossi*, la *Florent. Disdittæ 19. Junii* 1772 *§. Ciò supposto av. l' Audit. Brogiani*, la *Florent. Prat. Intraturæ 26. Julii* 1777 *§. E tutti av. l' Aud. Bizzarrini*, e latamente il *Contrammotivo del già Sig. Canc. Stefano Petresi alla dec. dell' Aud. Rossi in Florent Intraturæ 16. Sept.* 1776. *§. Quindi, e seg. in Causa Scrittoio delle Reali Possessioni, e Vedova Del Riccio.*

E' un errore manifesto, che merita di essere avvertito quello, in cui sembrano essere molti Artieri d' oggigiorno, i quali credono di potere aprir Bottega, ed acquistarvi il diritto dell' Entratura senza farsi prima ascrivere all' Arte che vogliono esercitare, pagando la Matricola ordinata dalla *Legge de' 3. Febbraio* 1770, che riportiamo in fine del presente Opuscolo, e che è certamente nel suo pieno vigore.

La Matricola è operativa per il tempo futuro, non per il passato, non potendo retrotrarsi a quel tempo, in cui l' esercizio fu disgiunto dalla Ma-

tricola, *Florent. Intratura av. l' Avvoc. Guerrazzi* §. *Anco rispetto*.

(2) La riferita *dec. dell' Aud. Bizzarrini* nella *Florent. Præt. Intratura* §. *Per la descrizione*.

(3) Si veda questo *Editto Sovrano* del 1770, ripottato in fine del presente Opuscolo, e la citata *decis. av. Bizzarrini*, §. *Tale era*, e *seg.* e il *Contramotivo del Canc. Petresi* nella detta *Causa Scrittoio delle Possessioni, e Vedova Del Riccio*, §. *Questa osservanza*, e *seg.*

(4) Vedasi la *Florentina Intratura av. Guerrazzi*, §. *Per ischiarire*, e il detto *Contramotivo Art. II.* ove latamente si tratta la materia delle Matricole tanto per esercitare, quanto per risedere nei soppressi Magistrati delle Arti.

(5) Segnatamente dallo Statuto dell' Arte dei Fabbricanti *rubr.* 8 *delle Matricole, e Tasse n.* 15. *d. dec. av. Bizzarrini* §. *Era bensì*, e *seg.*

(6) Sulla recognizione della Matricola del defunto, si veda il citato *Contramotivo Art. II.* §. *Permette* e *seg.* e la *dec. dell' Aud. Bizzarrini*, §. *Non sussiste*, e *seg.* la quale revocò la *Decisione dell' Aud. Francesco Rossi* nella *Florent. Intratura* 16. *Sept.* 1776 nella detta *Causa Scrittoio delle Reali Possessioni, e Vedova Del Riccio*.

(7) *D. decis. av. Bizzarrini* nel luogo citato.

(8) *Ibid. E Contramotivo del Petresi Artic. II.* §. *Quanto*, e *seg.*

(9) La citata *dec. dell' Aud. Bizzarrini* nella *Florent. Præt. Intratura* §. *E' Editto*, e *seg.*

(10) La *Ruota nost.* presso il *Magon. dec.* 112. *n.* 2. presso l' *Urceol. dec.* 18. *n.* 6. *& seq. Florent. Intratura*, *& Transactionis* 15. *Martii* 1786. §. *Ed infatti av. gli Audd. Bartolommeo Raffaelli, e Giovanni Bargigli Sarchi Giudici Compromissari, in Causa Chimichì, e Borghi*.

(11) La *Florent. Intraturæ* 3. *Octob.* 1741 *av. l' Avv Guerrazzi pag.* 78 Si veda quanto dispone l' *Editto del* 1770. *al §. IV*

(12) *D. dec. av Guerrazzi §. Per ischiarire*, e il citato *Contrammotivo di Petresi Artic II §. Quindi è, coi segg.* ove riporta varie Autorità, e fra le altre la *dec* nella *Florent. Disdittæ* 19 *Junii* 1772 *av. l' Aud. Brogiani § Ciò supposto*, ove dice che si richiedono tante Matricole, quante sono le Arti, e quanti sono i Luoghi, nei quali si vuole esercitare la medesima Arte, all' effetto di poter godere dei benefizj delli Statuti.

(13) *Florentina Intraturæ* 30. *Sept.* 1802. §. 12 *av. l' Aud. Raffaelli Relat.*

CAPITOLO VI.

Dell' esercizio dell' Arte.

Il secondo indispensabile requisito per acquistar l' *Entratura* si è che l' Artefice eserciti il mestiere, pel quale si è fatto descrivere, e matricolare.

Ma in ordine a questo esercizio può disputarsi, come abbiamo accennato nel precedente *Cap.*, se basti, che il Conduttore non matricolato faccia esercitare nella Bottega condotta il mestiere ad altra persona descritta alla matricola.

Stando attaccati ai premessi tre requisiti che ricercano li nostri Statuti all'

effetto di acquistar l' *Entratura*, fra li quali quello del personale esercizio, e dell' attuale descrizione, e considerando ancora la causa della disposizione dei medesimi nostri Statuti, quale è quella di incoraggire gli Artefici ad applicarsi alle manifatture nazionali, e ad accreditare, e promuovere il Commercio, sembra certamente, che non possa il Conduttore non matricolato, nè esercitante fare acquisto coll' esercizio di altre persone matricolate dell' *Entratura* nella Bottega condotta (1).

Lo che è tanto vero, che al Socio Institore esercitante personalmente il mestiero, e non al corpo degli altri Socii, o Preponenti non esercitanti si compete il *Jus* dell' *Entratura* (2). E se di due Socii, che hanno convenuto di dividersi gli utili del Negozio, uno solo sia stato nella Bottega, e l' altro non vi abbia prestata alcuna assistenza, l' *Entratura* si acquista al Socio esercitante, e non all' altro non esercitante, il quale perciò non ha diritto di partecipare dell' utile dell' *Entratura*, come utile del Negozio (3).

Parrebbe per altro, che potesse il Conduttore fare acquisto dell' *Entratu-*

ra, quando essendo egli matricolato, o descritto a qualche Arte tenesse nella Bottega dei Ministri, e Garzoni, i quali l' esercitassero per lui; Essendo l' istesso l' esercitare un mestiere da per se, o per mezzo de' suoi Garzoni, e Lavoranti; senza dubbio poi se il Conduttore medesimo contribuisse colla sua direzione, e soprintendenza all' esercizio del mestiere, ed in consegnenza all' acquisto dell' *Entratura* (4).

Può disputarsi ancora, se per acquistar l' *Entratura* unitamente all' esercizio del mestiere debba concorrere il titolo della Locazione.

Alcuni hanno sostenuta l' opinione affermativa sul fondamento, che l' *Entratura* altro non è che un *Ius* di proibire al Padrone di potere affittare ad altri la Bottega, che secondo la disposizione statutaria si prescrive dal Conduttore per lo spazio di cinque anni; oppure una servitù reale, che si acquista dall' Artefice sopra la Bottega presa in affitto (5).

Altri hanno sostenuta l' opinione negativa, per la ragione, che l' *Entratura* non proviene dalla Locazione, e Conduzione, ma dall' esercizio di qual-

che Arte, o mestiero continuato nella Bottega per lo spazio di cinque anni; talmentechè l' *Entratura* può competere ancora all' Artefice, che abbia disdetta la Bottega, e rinunziato alla Conduzione (6).

Ma questa diversità di opinioni può conciliarsi in più maniere; la prima distinguendo il *Ius* di stanziare dall' Avviamento, essendo facile il persuadersi, che l' *Entratura* può stare anche senza la Conduzione, quando si consideri come un avviamento stimabile di prezzo, e produttivo di frutto rimasto nel patrimonio del Conduttore (7). La seconda distinguendo l' *Entratura* già acquistata, la quale può star benissimo separata, e indipendente dal titolo della Conduzione, e l' *Entratura* da acquistarsi, alla quale osta sempre la deficienza della Conduzione (8). La terza finalmente distinguendo il caso, nel quale la disputa verta fra il Padrone, o sia principal Locatore di una Bottega, e il Conduttore di essa; ed il caso, in cui la disputa medesima verta fra lo stesso Padrone, e il Succonduttore. Nel primo caso la mancanza della Locazione non pare che

possa influire nell' impotenza dell' acquisto dell' *Entratura*, qualora vi concorra la scienza, e la pazienza del Padrone; nel secondo caso poi la mancanza della Locazione può impedire l' acquisto dell' *Entratura*, quando al Succonduttore senza la scienza, e il consenso del Padrone, o sia del principal Locatore sia stata ceduta la Bottega dal primo Condurtore; mentre in questo caso il Padrone allegando l' ignoranza della sullocazione viene ad escludere la pazienza prestata all' istessa sullocazione, senza la prova della qual pazienza non può il Succonduttore conseguire il preteso diritto dell' *Entratura* (9).

Una stessa Persona matricolata a più Arti pare che possa acquistare mediante il loro esercizio l' *Entratura* in più Botteghe diverse (10). Ma nella stessa Bottega esercitando diverse Arti, non può certamente acquistarvi altro che una sola *Entratura*, quella cioè della sua Arte principale, e preponderante alle altre Arti da lui esercitate; non essendo una stessa Taberna fisicamente individua suscettibile di più diritti di permanenza, e di più avviamenti, o miglioramenti separati, e distinti (11).

(1) *Florentina Intraturæ* 3. *Dec.* 1671. *n.* 18 *av. l' Avv. Carnesecchi nel Tes Ombr. tom.* 11. *dec.* 12. *Urceol. dec.* 18. *n.* 7. *Florent. Intraturæ* 8. *Mart.* 1771. *av. l' Audit. Rossi* nella *Causa Ricciardi, e Kuntzman, Florent. Præt. Intraturæ* 26 *Julii* 1777 §. *E qualora av. l' Aud. Bizzarrini Rel.* ove a' termini del citato *Editto* del 1770.

(2) *D. Florentina av. Carnesecchi n.* 18. *e seg.* e la *Florent Locationis* 26. *Sept* 1770. §. *ult av. l' Aud. Rossi* Si veda il citato *Contramotivo del Canc. Petresi* §. *ult* e la *Florent. Intraturæ* 29. *Sept.* 1787. §. *Non altrimenti av l' Aud. Francesco de Rossi.*

Se due Socii, l' uno col denaro, l' altro coll' industria abbiano cooperato all' aumento di stima dell' Entratura, questo propriamente si dice guadagno, ed è divisibile fra detti Socii, *Florent. Divisionis utilium* 23 *Sept.* 1752. *n.* 13 *e seg. av. l' Aud. Marco Filippo Bonfini nel Tes. Ombr tom.* 2 *dec.* 46. ove ampiamente della divisione dell' avviamento fra l' Accomandante, e il Complimentario; E quando l' Entratura s' intenda data in accomandita insieme colle merci.

(3) *D. Florentin. Intraturæ av. l' Avv. Carnesecchi in Causa Parfi, e Fantini*, ove al §. *penult.* si riporta la Pratica dei Mercanti della Piazza di Firenze, i quali richiesti del loro parere, inclinarono alla conferma di questa opinione, cioè che il denaro posto nel Negozio per modo di Accomandita, e Compagnia non conseguisca Entratura, essendo l'utile di essa di quelli che abitano le Botteghe, e vi trafficano, non del rigiro del denaro. Si dice ancora in questa Decisione non fare ostacolo lo Statuto dell' Arte della Seta *rubr.* 16. *lib.* 2. il quale dispone, che quando i Compagni vorranno dividersi, e fra di loro nasceranno differenze, si

debba dai Consoli dell' Arte dichiarare quello che meriti, e vaglia la ragione dell' Entratura, e poi si facciano le polizze, ed a quello che sarà il primo tratto s' intenda avere, e rimanere il sito, e luogo predetto, e gli altri siano ragguagliati in denaro, o in beni, secondo la concorrente quantità della stima dichiarata di detta Entratura, e per la rata che a ciascuno di loro toccherà.

Sulla questione, se l' Entratura acquistata coll' esercizio della propria persona dall' Artefice, si trasmetta ai suoi Eredi, o piuttosto si acquisti agli altri Institori, o Ministri, i quali furono dai medesimi Eredi posti nella Taberna per esercitare il traffico per conto di essi Eredi. Si veda il *Marin. resol.* 232. *n.* 4. *lib* 1.

(4) Si veda la *decis. dell' Aud. Francesco de' Rossi* nella *Florentin. Intraturæ* 19. *Sept.* 1787. §. *Nulla ostando, e seg.* ove si riportano le parole dell' *Editto* dell' anno 1770. §. 3. „ ivi „ E per „ ogni Bottega, o Negozio servirà da quì avanti, „ che vi sia una sola persona che sia descritta nel „ suddetto Registro; purchè questa sia una di „ quelle, che in essa Bottega esercitano attual- „ mente la professione, o con lavorare, o con „ dirigere i Lavoranti, e Garzoni „

(5) Così riflette la *decis. dell' Avv. Guerrazzi* nella *Florent. Intraturæ* 3. *Oct.* 1741. §. *Imperciocchè*, ove riporta l' altra *decis.* nella *Florent. Intraturæ* 15. *Sept.* 1697. §. *Tandem av. l' Aud Belluzzi*, e rigetta la *decis. florent.* 24. *av. l' Audit. Conti*, nella quale si dice, che per l' acquisto dell' Entratura sia bastante il solo esercizio, quantunque manchi il titolo della Locazione. Anche la *dec. dell' Aud. Rossi* nella più volte citata *Florent. Intraturæ* 31. *Mart.* 1772. §. *Nè si può, e seg.*

riprovando il sentimento dell' *Aud. Conti* sostiene esser più ricevuta l' opinione, che per l' acquisto dell' Entratura debbano concorrere unitamente il titolo della locazione, e l' attuale esercizio dell' Arte. E così fermò l' *Aud. Pietro Brogiani* nella *Florent. Disdittæ* 19. *Junii* 1772. §. *E primieramente*, ove ai tre requisiti della Matricola, dell' esercizio dell' Arte, e del Quinquennio aggiunge „ ivi „ „ Che chi esercita l' Arte colla Matricola, e per „ il tempo statutario sia esso il Conduttore della „ Bottega in cui ha esercitato quella tale Arte „

(6) La *Ruota nostra* nella citata *decis.* 24. *dell' Aud. Conti n.* 7. *& seq* nella *Florent. Intraturæ* 26 *Sept.* 1774. *av. l' Aud. Ulivelli* fra le raccolte nel *Tes. Ombr. dec.* 47. *tom.* 7. *n.* 3.

(7) *Urceol. dec. florent.* 18 *n.* 46. *Conti dec* 24 *n.* 8. la *Florent. Intraturæ av Rossi* § *Dati pertanto*.

(8) *Florentina Intraturæ av. l' Avvoc. Guerrazzi*, §. *La questione*, ove dice essere stato in tal maniera deciso.

(9) Così concilia le discordanti opinioni la medesima *dec dell' Aud Ulivelli n.* 4. ove dichiara la *Florent. Intraturæ av. Guerrazzi*. Si veda la citata *dec. dell' Aud. Francesco de' Rossi* nella *Florent. Intraturæ* 19 *Sept.* 1787. §. *Finalmente*, e *seg.*

L' Entratura ceduta dal primo Conduttore può stare, ed esistere appresso il Cessionario senza la locazione come un avviamento alienabile, e stimabile di prezzo, e perciò deve pagarsi al medesimo Cessionario, *Rota nostra lib. mot.* 32. *pag.* 250 *e av. l' Aud. Conti dec.* 24. *n.* 20. *e seg.* e nella *Florent. Intraturæ* 31. *Martii* 1772. §. *Dal che ne segue av. l' Aud. Rossi*.

(10) Vedi l' *Editto* del 1770. al §. 4. ove si dà la facoltà agli Artisti di poter tenere aperte

più Botteghe nello stesso tempo, qualora si siano fatti descrivere al Registro. Vedi quanto si disse nel *Cap. V. § ult.* di questo Opuscolo.

(11) *Ansald. de commerc. disc. gen. n. 69. Florent. Intraturæ 3. Sept 1734. §. Qual savissima, e seg. av. l' Aud Giovanni Meoli*, ove che ciò maggiormente procede quando l' Artefice ha dichiarato l' animo suo di voler godere dei benefizj accordati dallo Statuto della sua Arte principale. E così decise l' *Aud. Francesco Antonio Bonfini sotto dì 16. Luglio 1727. in Causa Pesci, e Gavilli*, riferendo che il Gavilli, quantunque matricolato all' Arte de' Vaiai, e Quoiai, e a quella de' Fabbricanti, dopo essersi valuto dello Statuto de' Vaiai, e Quoiai, non potesse, specialmente nelle cose incompatibili contenute in detti Statuti, ricorrere a quello dei Fabbricanti. Vedasi ancora la *dec del Canc. Bartolommeo Archi* nella medesima Causa *Pesci, e Gavilli*, intitolata *Fiorentina d' Appello del dì 14. Genn. 1726.* la *Florent Intraturæ 3. Octob. 1741. §. Nessuna, e seg. av. l' Avv. Guerrazzi*, e la *Consultazione del Sig. Avvoc. Bernardo Lessi* nella *Praten. Prælationis in Causa Zarrini, e Romiti, §. E sebbene*, ove che l' Artefice, il quale esercita più mestieri nella stessa Bottega, deve riputarsi sottoposto allo Statuto di quell' Arte, in cui consiste la maggior parte, e la principal quantità delle sue merci, giusta la teorica del *Bartol.* nella *L. Quæritur ff de stat. hom.* Si dice ancora in questa *Consultazione*, che l' esercizio di diverse Arti nella stessa Bottega, non può togliere l' acquisto dell' Entratura dovuta all' Arte principale, allegandosi a questo proposito il *Testo* nella *L. Procuratoris §. Si plures ff de tribut. act.* in cui dal Giureconsulto vengono figurati due casi: Il primo

quando il Servo esercita due negoziazioni, per esempio *Sagariam, & Lintearíam*, una cioè delle vesti di lana, e l' altra di lino: Il secondo caso è quando il Servo ha due Taberne distinte, e tanto nell' uno, che nell' altro caso decide per la separazione, e distinzione dei Negozj, esclusa ogni confusione di esercizio nell' istessa Taberna. *Rota Rom. in rec. dec.* 91. *n.* 18. *par.* 19. e la *Florent Separationis* 17. *Apr.* 1773. §. *Nè giovi av. l' Aud. Rossi.*

Lo Statuto della Mercanzia superiore, e Capo delle Arti, *Lib. I. rubr.* 3 dispone quanto appresso: „ Se alcuno sarà matricolato a più d' una Arte, „ si attenda, e si consideri solo quella, dove sarà „ beneficiato, o che sarà da lui principalmente „ esercitata; le altre non venghino in considera- „ zione „ Il che è coerente ai principii di Ragion comune, per i quali è stabilita la regola, che nei casi misti si osserva la qualità più potente, secondo la menzionata teorica del *Bartolo*, e la citata *dec. dell' Aud. Meoli* §. *Il fondamento, e seg* confermata in seconda Istanza dal *Magistrato de' Conservatori di Legge sotto dì* 14. *Apr.* 1735 ove che il messiere di *Pizzicagnolo* merita d' essere annoverato più all' Arte de' Fabbricanti, che a quella de' Medici e Speziali, in ordine all' Entratura; E che i Statuti di queste due Arti dispongono con modi fra loro incompatibili.

Per regolare la sottoposizione dell' Artefice allo Statuto, non si attende la pura material denominazione del Mestiero, ma bensì la qualità delle merci che principalmente lo compongono. *Florent. Intratura av. Guerrazzi* §. *E perciò*. Si veda sulla preeminenza dovuta ad una delle due Arti esercitate nella stessa Bottega, la *Consultazione* dell' *Avv. Poschi* nella *Secunda Juris in Florent. Intra-*

tura §. 32. *e seg. in Causa Cecchi, e Rinieri*, contro di cui scrisse l' *Avv. Landi*, che riportò la vittoria.

CAPITOLO VII.

Del Quinquennio.

Il terzo sostanzial requisito per acquistar l' *Entratura* si è, che il Conduttore abbia esercitato il mestiere per lo spazio di cinque anni nella Bottega condotta.

In ordine a questo indispensabile requisito bisogna primieramente avvertire, che un tale spazio di tempo è *continuo*, e non *utile*. Infatti sebbene dai nostri Statuti, e dalla consuetudine del nostro Foro sia stato stabilito per massima che il Quinquennio deva essere intiero, e compito, non è stato per altro preteso giammai, che per l' acquisto dell' *Entratura* debbano calcolarsi soltanto i giorni utili con detrarsi tutti i giorni festivi d' intiero precetto, nei quali non è permesso, nè di lavorare, nè di esporre le merci alla pubblica contrattazione (1).

Bisogna in secondo luogo avvertire, che un tale spazio di cinque anni deve

computarsi dopo la fatta Locazione dal giorno, in cui l' Artefice dette principio all' esercizio della sua professione (2).

E finalmente bisogna considerare, che la mancanza di qualunque tempo, e per fino di un sol giorno al compimento del Quinquennio, serve perchè non abbia luogo lo Statuto induttivo dell' *Entratura* (3).

Quindi è che l' Artefice non potrà dirsi di avere acquistata l' *Entratura*, e perciò il diritto di *stanziare*, e rimanere nella Bottega in vigore di una scritta di Locazione, e Conduzione ristretta per esempio al tempo di un solo semestre prorogabile per un altro semestre, nel caso della non seguita disdetta, quando venga a mancargli dopo la fatta disdetta qualche tempo, per esempio un semestre, per il compimento del quinquennio necessario ad acquistar l' *Entratura*, bastando per fino, come abbiamo detto, la mancanza di un solo giorno; giacchè il Quinquennio deve essere intiero, e perfetto (4).

Dalla qual mancanza del tempo quinquennale necessario per l' acquisto dell' *Entratura*, ne deriva, che ai termini

dei nostri Statuti delle Arti non può il Conduttore neppur godere della permanenza di due anni dopo la fatta disdetta, perchè i due anni devono correre dal giorno della terminazione della Locazione quinquennale, e non dal giorno della disdetta (5).

Nè può giovare al Conduttore qualche precedente Locazione della medesima Bottega statagli fatta dallo stesso Padrone, quando gli fosse stata disdetta la Locazione in tronco, prima che terminasse il quinquennio, per morosità, o mancanza nel pagamento della pigione, con esser quindi stato proceduto ad una nuova scritta di Locazione; mentre in questo caso la prima Locazione non potrebbe mai unirsi colla seconda, all' effetto di fare acquistare al Conduttore l' *Entratura* mediante il lasso dell' intiero Quinquennio (6).

Che se il Padrone abbia locata la Bottega per cinque anni, in tal caso l' *Entratura* può acquistarsi anco contro la volontà dello stesso Padrone, a cui non è permesso disdire la Locazione durante il Quinquennio, affine che il Conduttore resti privo dell' *Entratura*. In-

fatti non potendo la disdetta avere il suo effetto, se non dopo il compimento del Quinquennio, resta conferita in un tempo, nel quale il Conduttore ha di già acquistata l' *Entratura*, non ostante che ripugni la volontà del Padrone manifestata per mezzo della disdetta (7).

Da una tal Locazione fatta per il tempo, e termine di cinque anni ne deriva ancora che non può il Padrone della Bottega intimare, e protestare contro l' Artefice, acciò spirato detto termine lasci la Bottega; ma bensì può l' Artefice medesimo disprezzare una tale intimazione, e protestarsi di voler godere del *Ius* di *stanziare* per due anni dopo il termine del quinquennio, mediante il quale veniva ad acquistare l' *Entratura*: Cosicchè una tale intimazione del Padrone per esser conferita in un tempo proibito, vale a dire dopo essere stata acquistata l' *Entratura*, può dal Conduttore impunemente disprezzarsi, non potendo operare il suo effetto, se non dopo il lasso del biennio da computarsi dal giorno della terminata Locazione quinquennale (8).

(1) *Florentina Intraturæ* 26. *Maii* 1786. §. *I Signori*, *av. l' Aud. Tommaso Simonelli*, ove che la Entratura si acquista, benchè la Bottega, o Magazzino sia stato tenuto aperto in alcuni giorni solamente della settimana, per esempio nel giorno di Mercato. Si veda ancora la *dec.* dell' *Avv. Guerrazzi* nella *Florent Intraturæ* 3. *Oct* 1741. §. *Non solamente*, e la *decis. dell' Audit. Rossi* nella *Florent. Intraturæ* 31. *Martii* 1772. §. 2. *& seq.*

Il quinquennio corre ancora contro i Minori. *Afflict. dec* 370 *n* 3. *Boer. dec.* 240. *n.* 3. la *Ruota Florent lib. mot.* 82. *pag.* 38. *e seg.*

(2) La *Ruota nostra* nella *Florent. Intraturæ* 5. *Dec* 1619 *av. l' Aud Diaspinto*, e la più volte citata *decis dell' Avv. Guerrazzi in Florent. Intraturæ* § *La disposizione*.

(3) *D. decis av. Guerrazzi*, §. *Non solamente*, *e d. decis. av. Rossi* §. *Non ho creduto*.

(4) La *Ruota nostra av. l' Aud. Conti dec.* 24 *n.* 1. *av. l' Urceol. dec* 18. *n* 6. *e seg* e la *Flor. Intraturæ av. l' Aud. Rossi* §. *Non ho creduto e seg.*

(5) La *Relazione dell' Asinio fatta ai Consoli dell' Arte de' Medici, e Speziali in Causa Rapetti, e Rustici*, la *Florent. Intraturæ* 5. *Dec.* 1619 *cor. Diaspinto lib. mot* 100. *pag* 244 e la *Florent. Intraturæ av l' Aud Rossi* §. *Dalla mancanza*, *e* §. *Quantunque. e seg.* ove riporta la *Relazione dell' Assess Libri del dì* 24. *Genn.* 1664, la quale dichiarò, che benchè lo Statuto non lo dica espressamente, deve sempre intendersi, che i Conduttori per poter godere del diritto di stanziare per un biennio nella Bottega, devono aver già fatto l' acquisto dell' Entratura col quinquennale esercizio dell' Arte.

(6) *Fulgos. cons.* 240. *n.* 2. *Rota nost. lib. mot.*

29. *pag* 240. § *Moti quia*, *cor. De Comit dec* 24 *n.* 41. e la citata *dec av l' Aud Rossi* § *Nè può*.

(7) La citata *Relazione dell' Asinio in Causa Rapetti, e Rustici*, la *Florent Intratura av. Diaspinto lib. mot.* 100. *pag.* 244. e la *Florent. Intratura av. Guerrazzi*, §. *Che poi*.

Che l' Entratura si acquisti, benchè il Padrone abbia disdetta la Bottega prima del termine del quinquennio, per cui venne allogata, fu deciso dall' *Aud Emilio Luci sotto dì* 23. *Febbr.* 1674 *in Causa Luti* nella *Filza di Sentenze del Magistrato Supremo*, e dal *Cancell. Bartolommeo Archi*, *sotto dì* - - - - - - - - 1725. *in Causa Signorini, e Lensi fra le Sentenze dei Conservatori di Legge*. Venni un giorno interrogato, se fatta la locazione per tre anni, e cominciato il secondo triennio senza disdetta, possa il Conduttore acquistar l' Entratura alla fine de' cinque anni; e risposi affermativamente, perchè la disdetta non potendo più avere il suo effetto, se non dopo terminato il quinquennio, resta conferita in un tempo, nel quale il Conduttore ha di già acquistata l' Entratura, secondo la citata *decis. di Guerrazzi* § *Che poi*, ove i Concordanti.

(8) Si veda la *Relazione dell' Assess. Giacomo Bonsi del dì* 15. *Maggio* 1734 fatta all' *Arte dell' Università de' Medici, e Speziali*, del di cui Statuto si tratta, concedente il benefizio di stanziare nella Bottega per due anni dopo la disdetta.

In quali luoghi, o siti si acquista l' Entratura.

Essendo l' *Entratura* stata introdotta dai nostri Statuti per favorire le Arti, e il Commercio, ne viene in conseguenza, che essa può acquistarsi solamente nelle Botteghe, nei Banchi, nei Magazzini, ed in altri simili luoghi destinati alla negoziazione, ed al traffico, e non già nelle Case, e nei Predii o rustici, o urbani destinati ad un uso diverso (1); che anzi è stato deciso nei nostri Tribunali, che il *Ius* dell' *Entratura* non si acquisti neppure nelle Cave di Pietra (2).

Ed essendo inoltre l' *Entratura* un *Ius* reale simile ad un *Ius* di servitù, o di uso, o di usufrutto, per cui è proibito al Padrone di locare ad altri la Bottega, ne viene parimente in conseguenza, che l' *Entratura* può acquistarsi soltanto nelle Botteghe di altrui dominio, e non già nelle proprie, che non sono capaci di alcuna servitù attiva (3).

Considerata per altro l' *Entratura* non come un *Ius* di permanenza, ma

come un miglioramento, parrebbe, che in questo secondo aspetto potesse dirsi anche la propria Bottega suscettibile di *Entratura*, e capace di produrre a favore dell' Artefice matricolato, che ne è il Padrone, tutti quegli effetti, che dal procurato concorso degli Avventori ne derivano, il principal dei quali è il maggior credito, e il maggior prezzo della Bottega inseparabile dalla medesima in qualunque caso, che questa venga alienata, o ceduta ad altri per esercitarvi lo stesso mestiere (4).

L'*Entratura* poi considerata o nell' uno, o nell'altro dei menzionati due aspetti, cioè di permanenza, e di avviamento, o miglioramento, si verifica non solo nelle Botteghe, e residenze condotte, ma ancora nei siti ad esse congiunti (5).

Questi Siti congiunti devono intendersi quelle Stanze, o altri Luoghi, che fanno un corpo colla Bottega, ed hanno accesso per la medesima Bottega (6).

I requisiti perchè un Sito, una Stanza, una Casa possano dirsi congiunti colla Bottega, e possano in conseguenza partecipare del diritto Entratuario, sono

i seguenti. I. Che il Sito, Stanza, o Casa, e la Bottega siano pervenute col medesimo titolo nel Locatore. II. Che siano state locate unitamente nel medesimo Contratto, e per una sola pigione. III. Che siano internamente unite mediante qualche adito, o altra comunicazione. IV. Che il Sito, Stanza, o Casa siano destinate per l' uso, e comodo della Bottega (7).

In conseguenza non potrebbe dirsi un Sito congiunto, per esempio, colla Bottega di Forno, una Rimessa, o Magazzino, ove dal Fornajo si conservasse il Grano, il quale fosse distante dal Forno, e disgiunto affatto dal medesimo per mezzo di una Strada, o Piazza, senza traversar la quale niuno ingresso potesse aversi dalla Rimessa, o Magazzino alla Bottega del Forno (8).

Molto meno poi potrebbe dirsi Sito congiunto quella Stanza, o altro luogo, che per la destinazione, per l' uso, e per la volontà dell' Artefice Conduttore fosse stato sempre ritenuto come un corpo disgiunto dalla Bottega senza averlo mai destinato per l' uso preciso della medesima; nel qual caso è inutile l' esa-

minare, se concorrano, o nò, tutti i requisiti, che nel dubbio si ricercano dai Dottori per riconoscere, se più cose, o parti debbano dirsi fra loro unite, o disgiunte, e se componenti un solo, o più corpi separati, e distinti (9).

Il Magazzino dunque, o altra Stanza disgiunta dalla Bottega, o per la sua situazione, o per la destinazione dell' Artefice Conduttore, è affatto incapace dell' *Entratura* considerata come avviamento, e miglioramento, essendo impossibile, che a tali Siti, nei quali non vi si esercita l' Arte, che non sono neppur noti al Popolo, e che possono mutarsi, e trasferirsi da un luogo all' altro senza che la Bottega ne soffra la minima alterazione, possa acquistarsi quel concorso, quell' affluenza di Compratori che viene a formare l' avviamento, o sia il miglioramento della Bottega (10).

Potrebbe per altro competere al Conduttore del Magazzino, o di altri luoghi incapaci di avviamento il solo diritto di *stanziare*, e di non essere espulso a forma delli Statuti, quando ne avesse avuto l' uso per un intiero quinquennio; (11) massimamente poi, se il Locatore

non ignorava la destinazione di tali luoghi pel servizio della Bottega, e se dalla perdita di essi ne venisse l' Artefice a risentir qualche danno nella sua Professione (12).

Egli è poi certo, che quando viene a cessare rispetto alla Bottega condotta ogni *Ius* di *Entratura*, viene a cessare ancora, e non può più sussistere l' *Entratura* del Magazzino, Rimessa, o altro Sito, benchè fosse congiunto, e destinato per la Bottega, non potendo l' accessorio mantenersi, e sussistere senza il suo principale (13).

Come ancora egli è certo, che ceduta la Bottega, e separato da quella il Magazzino, o altro Sito congiunto, viene a sciogliersi quell' unione di corpi, per la quale può acquistarsi l' *Entratura* nel luogo congiunto (14). E se questo venga destinato ad un nuovo uso, non è in grado di più ritenere, e conservare quel *Ius*, che si era ad esso acquistato coll' esercizio dell' Arte fatto nella Bottega (15).

Merita in questo luogo speciale osservazione, che non sarebbe suscettibile di *Entratura* una Bottega, la quale fos-

se un annesso di altra Bottega; mentre in questo caso l' *Entratura* della Bottega annessa rimarrebbe compresa nell' *Entratura* della Bottega principale. Diversamente dovrebbe dirsi, se ambedue le Botteghe avessero diversi sportelli, ambedue cantassero in nome di diverse Persone, ed ambedue avessero i loro Libri particolari, e distinti, nelle quali circostanze non vi è luogo a dubitare, che le Botteghe siano anch' esse distinte, e separate, e perciò suscettibili di due diverse *Entrature* (16).

Neppur suscettibile, e capace di *Entratura* è una Bottega, o Sito, che era inservibile, cioè non atto in alcuna maniera all' esercizio dell' Arte; Bisogna per altro che l' incapacità sia fisica, ed assoluta, non già relativa ai pronti risarcimenti, de' quali poteva abbisognare per esercitarvi il mestiere; giacchè sogliono comunemente chiamarsi inservibili, e non abitabili anche le Case, e Botteghe abitate, le quali abbiano una precisa necessità di certi risarcimenti, e comodi sostanziali (17).

Quello che si è detto in questo *Capitolo* circa l' *Entratura*, che non si

acquista nelle Case, o Stanze disgiunte dalla Bottega, e che non servono al di lei traffico, non ha luogo rispetto alle Arti liberali del Disegno. Queste Arti, per esempio, la Pittura, e l' Incisione in rame, siccome non possono bene esercitarsi nelle Botteghe, e l' uso comune porta, che si esercitino nelle Stanze, nelle Sale, e nei Quartieri delle Case, e dei Palazzi, quindi è, che i Professori di tali Arti liberali possono benissimo acquistar l'*Entratura* anche nelle Case ove esercitano la loro Professione quando sono sottoposti, e descritti all' Accademia del Disegno, e ai suoi Statuti, la fondazione della quale Accademia è dovuta all' animo grande di *Cosimo I.* che sotto i suoi auspicj fu aperta nell' anno 1562, e quindi protetta dai successivi Regnanti della Toscana con tanta gloria, e splendore delle Belle Arti, che vi fioriscono anche oggigiorno in grado sublime, ed eccellente (18).

(1) *Sabell. in Summ.* §. *Conductor sub n.* 42, la *Ruota nost. presso il Conti dec.* 24 *n.* 27. *e* 28. e nella *Florent. Retractus* 28 *Sept.* 1751. *n.* 4. *av. Montordi fra le raccolte nel Tes. tom.* 5. *dec.* 49.

Non si acquista neppure nelle Osterie, o nelle

Locande, talmentechè finita la locazione, non ha diritto il Conduttore di ottenere dal Padrone il prezzo di quel maggior concorso, ed avviamento, che ha procurato colle sue diligenze, e buone maniere alla Locanda, o Osteria. *De Luc. de feud. disc.* 27. *sub n* 11. Fu però deciso recentemente, che l' Entratura si acquista dall' Oste, dal Locandiere, o Albergatore sopra la Casa, o Palazzo, che tiene a pigione ad uso di Osteria, di Locanda, o di Albergo, come può vedersi dalla *Florent. Intraturæ* 25 *Sept.* 1801. *av. gl' Audd. del Magistrato Supremo Martellini*, e *Pardini in Causa Della Stufa*, e *Vannini*, con scissura dell' *Aud. Bernardi*. A questa Decisione vi è la mia *Risposta* stampata, in cui feci vedere, che lo Statuto dei *Linajoli*, a cui è soggetta l' Arte degl' Osti, e Locandieri, non concede Entratura sulle Case, e che accordandola ne nascerebbero infiniti assurdi, e inconvenienti. La Causa fu transatta.

(2) Secondo una *Relazione* dell' *Assess. Dell' Antella del dì* 15. *Maggio* 1626. *n.* 26. citata nel *Repertorio del Canc. Girolamo Tozzetti* alla parola *Intratura*.

(3) La *d. decis. av. Montordi n.* 14.

(4) In quella maniera che spettano al Padrone migliorante tutti i miglioramenti da esso fatti nel proprio Fondo. *Cæphal. cons.* 328. *lib.* 3. la *Ruota nostra lib. mot.* 100. *pag.* 245. e nella *Florentina Intraturæ* 24. *Aug.* 1784. §. *Ma come*, *av. l' Aud. Ignazio Maccioni Relat.*

(5) Ciò deve intendersi rapporto ad alcuni Statuti delle Arti, quali sono lo *Statuto dell' Arte della Seta*, e quello *de' Medici*, *e Speziali:* Onde il privilegio concesso da questi Statuti ai loro sottoposti, per poter acquistar l' Entratura anche nei

siti congiunti, non può estendersi ad altri Artefici, che sono soggetti a quei Statuti, i quali non concedono un tal privilegio, dovendo ogni Artefice esser contento di quei benefizi, e vantaggi, che gli vengono dalla propria sua Arte accordati. *Florent. Intraturæ* 3 *Sept.* 1734 § *In ultimo av. l' Aud. Giovanni Meoli in Causa Medici, e Fanciullacci*, e la *Florent. Retractus* 28. *Sept.* 1751. *av. Montordi n.* 6. fra le raccolte nel *Tes. Ombr. tom.* 5 *dec.* 49. nella quale si tratta del diritto di prelazione, o retratto che competeva all' Entratutario prima della nostra Legge del 1778. abolitiva di questo diritto.

(6) *Castrens cons.* 211. *vers. si vero part.* 1. *Florentina Intraturæ* 3. *Dec.* 1671. *av. Carnesecchi* fra le *dec. del Tesor. tom.* 11. *dec.* 12. *n.* 10. *e* 11. ove parla di un Negozio di *Grossiere*, soggetto allo Statuto dell' Arte della Seta.

(7) *Florentina Intraturæ* 30. *Sept.* 1802. §. 7. *av. l' Audit. Raffaelli Rel* ove si dice, che questa congiunzione, o unione non vien tolta da due entrate che abbia la Casa, l' una per la Bottega, l' altra per la Strada. §. 10.

(8) *D. dec. in Florent. Retractus av. Montordi n.* 7. E sono letterali i Testi nella *L. Prædiis* §. *Balneas vers. quod si domum ff. de legat.* 3. e nella *L. Olimpico* 40. *ff. de servit. urban. præd.*

Non compete l' Entratura sulla Casa benchè sia annessa, ed unita alla Bottega, benchè il Pigionale si servisse anche della Casa per uso della sua Arte, e benchè gli fosse stata appigionata tanto la Casa, che la Bottega con una sola Scritta. Così decise *Monsig. Faldini sotto dì* . . . . . *Ott.* 1728 *in Causa Monti, e MM. dell' Arcangelo Raffaello*. Diversamente fu fermato in ordine allo Statuto di *Por Santa Maria*, o *della Seta*, che estende l' En-

tratura ai siti congiunti, dalla *Florent. Intraturæ* 4. *Apr.* 1709. *av. l' Aud Cerretani nel Tes. Ombr. tom.* 6. *dec.* 27. *n* 15. *& per tot.*

(9) Per la ragione addotta dal Giureconsulto *Pomponio* nella *L. Quod in rerum natura* §. *Si quis ff. de legat.* 1. „ ivi „ Nostra destinatione Fundo- „ rum nomina, & Domus non natura constituun- „ tur „ *Surd cons.* 207. *n.* 1. *Samminiat. controv.* 40. *n.* 15. *Cascinen. Retractus* 30 *Martii* 1742. §. *Alter casus av. l' Audit Francesco Antonio Agnini Rel.* e nella *confermat. del dì* 25 *Giugno* 1743. §. *Nel caso, av. l' Aud. Giuseppe Bizzarrini.* La citata *decis. del Canc. Montordi n.* 9. *e seg.*

(10) *D. dec av. Montordi n.* 24. *e seg.* ove che non può adattarsi al Magazzino disgiunto dalla Bottega l' acquisto del condominio, o consorzio per la ragione dell' avviamento, o miglioramento.

(11) La medesima *decis. av. Montordi n.* 25. ove dice, che può star fermo a favore dei Conduttori degli altri Luoghi incapaci di avviamento il solo diritto di stanziare, e di non essere espulsi; quali diritti sono fra di loro diversi, e distinti.

(12) Il Conduttore, quantunque non possa variare l' uso del Fondo, per esempio non possa ridurre una stanza terrena all' uso di Bottega, nè possa in conseguenza acquistarvi l' Entratura, ciò non ostante, quando la variazione è stata fatta colla scienza, e pazienza del Locatore, non vi è ragione per impugnare al medesimo Conduttore l' acquisto dell' Entratura; al quale effetto basta ancora il tacito consenso del Locatore, dedotto dal lungo corso di tempo, dall' esercizio pubblicamente fatto dal Conduttore, e da altre simili circostanze, che dovevano somministrargli l' occasione di ocularmente assicurarsene. *Florent. Intra-*

turæ 4. *Apr.* 1709. *av. l' Aud. Gio. Batista Cerretani nel Tes. Ombr. tom.* 6. *dec.* 27. *n.* 17 *e seg Flor. Intraturæ* 26. *Maii* 1786. §. *Ma io, e seg. av. l' Aud. Simonelli*, ove si provava ancora la scienza certa, e precisa colle ricevute fatte al Conduttore della pigione della *Casa, e Bottega*.

Si dice ancora in questa *dec. av. l' Aud. Simonelli* §. *ult.* che se nella Scritta di Locazione vi sia il patto che il Locatore possa servirsi di una parte del Fondo locato per riporvi le sue grascie, e che poi col suo tacito consenso vi abbia lasciato esercitare il traffico al Conduttore per un intiero quinquennio, in tal caso non ha più diritto il Locatore di servirsi di detto Fondo, e togliere al Conduttore l' Entratura che vi ha acquistata. Ciò per altro si dice ai termini dello *Statuto de' Linaioli rubr.* 21. nella quale si comprende letteralmente anche il caso, in cui il Padrone della Bottega voglia valersene per uso proprio. *Ibid.* §. *ult.*

(13) *Cyriac. controv.* 230. *n.* 15. *Surd. cons.* 127 *n.* 32. *Samminiat controv.* 68. *n.* 22. *Rot. Roman. appr. il Pacion. de locat. cap.* 20. *n.* 97. *e seg.* la predetta *dec. av. Montordi n.* 15.

(14) La *Rot. Rom. cor. Merlin. dec.* 386. *num.* 28. *& seq. d. dec. cor. Montordi n* 16.

(15) La *dec. florent.* 24. *presso il Conti n.* 18. la *Florent. Intratura av. Guerrazzi*, §. *E sebbene*, e la più volte citata *dec. av. Montordi n.* 17.

(16) Si veda la *dec. in Florent Intraturæ, & Transactionis* 15. *Mart.* 1786. §. *In secondo luogo, e seg. av. gl' Audd. Raffaelli, e Bargigli Sarchi Giudici compromissarj nella Causa Chimichì, e Borghi*, dissenziente l' altro *Congiudice* Sig. *Avv. Giuseppe Poschi*, di cui si legge il Voto stampato sotto il titolo di *Florent. Intraturæ*. Si veda la *Decisione*

degl' *Audd. Vernaccini, Ulivelli, e Arrighi* nella medesima *Florent. Intratura, & Transactionis* 22. *Dec.* 1786, la quale in parte confermò, e in parte moderò, e riformò il precedente Lodo.

(17) *D. Lodo degli Audd. Raffaelli, e Bargigli Sarchi* §. *Imperciocchè*

Gli acconcimi della Bottega spettano al Conduttore Entratutario in quel modo stesso che spettano all' Enfiteuta gli acconcimi della Cosa enfiteutica; senza dubbio poi quando nella Scritta di Locazione vi fosse il patto che il Locatore dovesse ricever libera, e senza diminuzione l'annua pigione, senza obbligo di compensarla cogli acconcimi. Si veda il *Caball. cons. dec.* 79 *per tot. lib.* 2. ove si tratta della spesa per risarcire le muraglie della Bottega.

(18) Per l' acquisto dell' Entratura nella Casa a favore del Pittore, fu deciso sotto dì 5. *Sett.* 1719. a relazione dell' *Aud. Neri Badia*, e sotto dì 2. *Apr.* 1735. a relazione del *Segretario Moniglia in Causa Vieri, Carlini, e Lopez;* e sento che anche recentemente sia stato nella stessa forma deciso.

CAPITOLO IX.

In quali casi, e in qual maniera si perde l' Entratura.

Dopo aver parlato dell' acquisto dell' *Entratura*, l' ordine richiede che si passi a dir qualche cosa della sua perdita, la quale in molti casi, e in molte maniere può accadere.

E primieramente si perde l' *Entratura* cessando l' esercizio dell' Arte, o della Mercatura nella Bottega condotta, giacchè l' esercizio essendo la causa produttiva del diritto *Entratutario*, colla cessazione di quello viene a cessare, e ad estinguersi anche questo come sua conseguenza, ed effetto (1). La qual ragione procede, ed ha luogo tanto nel caso che la Bottega si tenga serrata dall' Artefice, quanto nel caso che manchi in essa il concorso, e l' avviamento, o per il cattivo esercizio dell' Arte, o per la sua variazione, o per altra colpa dell' Artista, e del Mercante (2).

Non perdesi per altro l' *Entratura* per il non uso della Bottega ogni qualvolta la medesima è stata sempre tenuta aperta dai successivi detentori, o successori dell' *Entratutario*, i quali vi abbiano continuata la stessa Arte, venendo in questo caso preservato il diritto di *Entratura* a chiunque ve lo acquistò, senza poterne essere spogliato dai successivi Conduttori, non acquistandosi mai, giusta le regole fissate dai nostri Tribunali, *Entratura* di altra *Entratura* (3).

In secondo luogo si perde l' *Entra-*

tura, quando il Padrone vuol servirsi della Bottega per proprio uso, che sia diverso da quello, per cui fu essa allogata al Conduttore *Entratutario*, al quale in tal caso non compete regolarmente nè diritto di *stanziare*, nè avviamento; giacchè questo non porterebbe alcuna utilità al Padrone, che vuole esercitare un' Arte diversa nella Bottega, o vuol servirsene per abitazione, o per altro uso affatto estraneo dalla Mercatura (4).

In terzo luogo si perde l' *Entratura* stante la caducità incorsa, o pel termine della Locazione, o per l' alienazione della cosa locata senza il consenso del Padrone, o pel ritardato pagamento delle annue pigioni, o per l' inosservanza dei patti, o per altra giusta causa, che somministri al Padrone la facoltà di espellere il Conduttore *Entratutario* dalla Bottega (5).

Ma questa perdita di *Entratura* ad altro regolarmente non si estende, che al diritto coattivo di *stanziare* a forma dei diversi Statuti nella Bottega condotta; giacchè in ordine all' altro diritto di separare quel miglioramento stimabile di

prezzo, che è frutto della propria industria dell' Artefice, e che è chiamato *avviamento*, questo regolarmente non si perde nè pel termine della Locazione, nè per la mora nel pagamento delle pigioni, nè per l' inosservanza dei patti, nè per altra simile causa, ma resta sempre intatto, ed illeso presso l' *Entratutario*, qualora non sia redarguibile di dolo, e mala fede, o non vi resista qualche lecita convenzione, oppure la disposizione speciale dello Statuto (6).

Se nella Scritta di Locazione sia stato convenuto che il Conduttore non possa sullocare ad altri la Bottega senza licenza, e consenso del Padrone, altrimenti s' intenda decaduto dalla Conduzione, in tal caso provata dal Padrone la contravvenzione al patto, può giustamente disdire la Locazione, e ritornare al libero possesso della Bottega, e alle sue facoltà di scegliere il nuovo Conduttore, senza che questi possa essere espulso dal primo, che decadde dalla Conduzione per l' inosservanza del patto di non sullogare ad altri la Bottega; Nessun altro diritto può in questo caso spettare al Succonduttore, se non quello di

farsi pagare dal primo Conduttore, che contravvenne al patto, i suoi crediti per li quali è affetta, ed ipotecata l' *Entratura*, o sia avviamento acquistato da detto primo Conduttore, che contro il patto convenuto gli sullogò la Bottega (7).

In quarto luogo viene a perdersi l' *Entratura* nel caso che la Bottega resti demolita, e distrutta. Ma se dopo la sua rovina venga ella rifabbricata sul medesimo suolo, torna nuovamente il *Ius* dell' *Entratura* a riunirsi alla Bottega riedificata; e ciò per la ragione che questo *Ius* non è personale, ma reale, e perciò si conserva anche nel suolo dell' edifizio rovinato, e torna ad esistere come prima sulla Bottega rifabbricata, che cede all' istesso suolo; in quella stessa maniera che si conserva nell'Edifizio demolito, e poi rifabbricato il *Ius* dell' ipoteca, oppure il *Ius* enfiteutico, a cui l' *Entratura* viene dai Dottori paragonata (8).

Si perde ancora l' *Entratura* per la rinunzia, per la cessione, per la vendita, o altra simile alienazione, conforme anderemo osservando in appresso.

(1) Secondo la regola Testuale nel *cap. cum cessante 60 de appellat* e nella *L. Adigere 6. §. Quamvis ff de jurepatr.* la *Ruota nostra* presso il *Venturin decis. 46. n. 2.* e presso il *Conti dec. 24 n. 17. & seq. Florent. Retractus av. Montordi n. 3* impressa nel *Tes. Ombr. tom. 5 dec. 49.*

(2) *D. dec. 24 n. 18. presso il Conti* „ ivi „ „ Cessante exercitio mercaturæ, & avviamento, „ & clausa Apotheca ob non bene exercitam ar- „ tem, cessat, & amissum dici debet Jus Intratu- „ ræ, tamquam effectus illius „ *Florent. Intraturæ 24. Aug. 1784 §. Moltomeno av l' Aud. Maccioni Rel.*

La variazione dell' Arte non solamente fa perdere l' Entratura già acquistata coll' esercizio quinquennale di qualche professione, ma serve ancora per far decadere dall' Entratura chi poteva acquistarla, mantenendosi nell' esercizio intrapreso, *Florent. Disdittæ, seu Intraturæ 19. Junii 1772. §. Di più, av l' Aud. Pietro Brogiani*

(3) *Urceol. dec. florent. 18. n. 46 Florent. Intraturæ 5. Decemb. 1619. lib. mot. 100. pag. 244. Florent. Crediti 23. Sept. 1783 §. Nè faceva, av. l' Aud Simonelli.*

Non si perde l' Entratura quando la sullogazione è stata fatta ad una Persona esercitante la stessa Arte. *Conti decis florent. 24. n. 25. & seq* ove i Concordanti. E neppure si perde, se sia stata sullogata ad un uso diverso con scienza, e pazienza del Padrone, come fu detto nella *Relazione dell' Assess. Altoviti, §. Ma quando, trasmessa al Tribunale dell' Arte de' Fabbricanti sotto dì 5. Marzo 1701. in Causa Petri, Canovai, Berti, e Jandelli;* nella qual Causa intanto fu deciso il contrario, perchè non si provava la scienza, e pazienza del Padrone.

(4) La *Ruota nost.* nel *Tes. Ombr. tom. 2. dec.*

46. *n.* 18. E così in ordine allo Statuto de' Fabbricanti fu deciso dall' *Aud. Ulivelli Giudice Consultore nella Causa Pichi, e Zanchi* sotto dì 5. *Agosto* 1785 *dall' Aud Orazio Fenzi Giudice Consultore in Causa Baldacchini, e Lorini sotto dì 29 Luglio* 1786 *dal Magistrato de' Pupilli in Causa Feici, e Batelli sotto dì 13 Marzo* 1785 *a relazione dell' Aud Maccioni*, e dal *Magistrato Supremo sotto dì 16 Agosto* 1785. *in Causa Musa Fiorentina, e Baldi.*

Nel caso in cui la Bottega dopo l' espulsione del Conduttore fosse destinata all'esercizio di altri mestieri provvedono alcuni Statuti, che non debba pagarsi l' avviamento, o miglioramento, il quale cessa ogniqualvolta il secondo Conduttore non può godere dell' affluenza che aveva il primo. *Florent Intraturæ* 5. *Dec.* 1619 §. *Unde aliqua, av. l' Aud. Antonio Diaspinto*, ove parla dello *Statuto de' Vajai, e Quojai*. Si veda la *dec. dell' Aud Maccioni Rel.* nella *Florent. Intraturæ* 24. *Aug.* 1784. §. *Tal miglioramento*. Si vedano le nostre Note allo Statuto dell' Arte de' *Vojai, e Qujai*, e a quello de' *Fabbricanti*.

Si è detto, che regolarmente non compete nè Ius di stanziare, nè avviamento, quando il Padrone vuol servirsi per se della Bottega per un uso diverso da quello a cui la teneva l' Artefice espulso, giacchè vi sono altri Statuti che dispongono doversi anche in questo caso pagare al Conduttore il prezzo dell' Entratura, conforme prescrive lo Statuto dell' *Arte della Seta rubr.* 16 *lib.* 2. §. *E se il Padrone*. Si veda a questo proposito il nostro Instirutista *Luca Anton Ferroni Imperial. Jur Instit lib.* 2. *tit* 3 *not.* 30 §. *Hoc autem, & § Est demum*, e la *Ruota nostra lib mot* 104 *pag.* 265 *in Florent Intraturæ* 9 *Febr.* 1625, e *lib. mot.* 29. *pag.* 204. *diei* 23. *Febr.* 1567.

(5) *Conti dec. flor.* 24. *n.* 57. *& seq. Florent. Intratur.* 22. *Maii* 1623. *in fin. av. l' Ass. Nicco'ò Dell' Antella*, e la *Florentin. Intratur.* 31. *Martii* 1772. §. *Nè può giovare, av l' Aud. Rossi*, nelle quali Decisioni si tratta della perdita dell' Entratura pel non fatto pagamento delle pigioni; il quale peraltro s' intende seguito stante il silenzio, e taciturnità del Padrone per lunghissimo tempo, trattandosi anche contro la Chiesa, contro della quale può allegarsi ancora la prescrizione quadragenaria estintiva del credito. *D. decis* 24. *av. l' Aud. Conti n.* 43. *& seq.* La perdita dell' Entratura non sempre si verifica stante il non pagamento della pigione, ricercandosi a tale effetto il patto convenuto nella scritta di locazione, e precisamente se trattisi dello *Statuto dei Fabbricanti rub.* 13. *cap.* 8. *De Comit. d. dec. n.* 91. *Montelatici Instit. pag.* 137.

In ordine poi alla perdita dell' Entratura per l' alienazione fatta senza il consenso del Padrone, si veda il *Fulgos. cons.* 240, il *Socin. cons.* 287 *lib.* 2, e la *Ruota nostra lib. mot.* 27. *pag.* 118. *& seq in Causa Ginori, e Piccardi*, e la *dec* 1. *tom.* 12. *del Tes. Ombr.* ove che la caducità s' intende rimessa dal Padrone col suo silenzio, e coll' esazione delle pigioni dopo la fatta alienazione.

(6) La *Ruota nostra presso il Conti dec.* 24. *n.* 59. *& seq. Florentin. Intratur.* 6. *Sept.* 1723. *av. l' Aud. Urbani* fra le raccolte nel *Tes. Ombr. tom.* 5. *dec.* 39. *n.* 19. *Florent. Juris expellendi* 31. *Julii* 1782. §. *Non conseguì, av. l' Aud. Brichieri Colombi Rel. Florent. Crediti* 23. *Sept.* 1783. §. *Parimente, av. l' Aud. Simonelli.*

Deve assegnarsi ai Debitori delle pigioni, e ai loro Mallevadori un termine a pagare, passato il

quale si dà licenza al Padrone di espellere il Conduttore, salvo al medesimo il prezzo dell' avviamento, il quale è stimabile a vantaggio dell' Artefice, il quale colla sua industria l' ha procurato alla Bottega: *D. dec. av. l' Aud. Urbani §. Firmata*, ove parlasi dello *Statuto de' Medici, e Speziali*. *De Comit dec florent* 24 *n.* 41. ove che l' Entratura non si perde, non provata chiaramente la mancanza al pagamento delle pigioni, e che anzi dalle congetture risulti la verità di questo pagamento.

Se la mancanza al pagamento delle pigioni non fa perdere il prezzo dell' Entratura all' Artefice, moltomeno lo può far perdere il diverso modo tenuto dall' Artefice nel pagamento di esse. *D Florent Intraturæ av. l' Aud. Urbani §. Quamobrem*.

(7) Così fu deciso dal *Magistrato Supremo ne' 7 Sett* 1781. *in Causa Congrega maggiore di Gesù Pellegrino, e Arcangioli, e Falaporri*. Si veda la *Florentina Intraturæ* 24 *Aug.* 1764 §. 1. *e seg. av. l' Aud. Macconi Relat.*

(8) Così fu avvertito dall' *Aud. Flavio Guglielmi* nella sua *Relazione del* 22. *Nov.* 16-3 *in Causa Malamanni, e Fallani* „ ivi „ Mediante la riedifi- „ cazione delle Botteghe situate sotto la Casa vol- „ garmente denominata di S. Zanobi non s' in- „ tende estinto, nè risoluto il Gius dell' Entratu- „ ra, che si pretende da Maddalena, e Alessandra „ di Lodovico di Orlando *Malamanni*, e ad altri „ che siano successori delle medesime. La ragione „ si è perchè questo Gius non è personale, ma „ reale, e però si conserva anche nel suolo dell' „ Edifizio rovinato, nel modo che si conserva il „ Gius dell' Enfiteuta, o del Livellario. Quindi le „ Botteghe riedificare cedono all' istesso suolo, e „ si riunisce in loro, e si conserva il medesimo

„ Ius reale „ Si veda la *Consultazione del Sig. Avv.* ed ora *Aud. Bernardo Lessi* nella *Praten. Prælationis in Causa Zarrini, e Romiti, §. Non rileva, e seg.* Quando la Bottega non è stata demolita, e rifabbricata, ma solamente restaurata e risarcita, allora non può dirsi mutata la forma della medesima, e molto meno può sostenersi perduto il Ius dell' Entratura. *D. Consultaz. §. Imperciocchè pag.* 11.

Se perdasi l' Entratura quando il Ius del Concedente è finito, e ad altri devoluto, si veda il *Bero cons.* 116. *n.* 13 *vol.* 1. il quale parla in termini di un Enfiteuta, che aveva posto un altro in suo luogo. Si veda ancora la *Ruota nostra lib. mot.* 97. *pag.* 504.

CAPITOLO X.

Della Renunzia all' Entratura.

Per mezzo della Rinunzia si perde il benefizio dell' *Entratura*. Ma questo benefizio venendo concesso non solamente per favorire l' interesse particolare degli Artisti, e dei Mercanti, ma anche l' interesse del Pubblico, al quale grandi avvantaggii risultano dalla concessione dei privilegii, che risvegliano l' attività, e l' industria nazionale; E venendo inoltre un tal benefizio dell' *Entratura* diretto nel corpo, e nel collegio degli Artefici, e Mercanti, quindi non è

maraviglia, se dai nostri Statuti (1) sia stata regolarmente proibita la rinunzia al privilegio dell' *Entratura* senza certe solennità consistenti nella licenza, o partito dei Consoli, o Magistrati dell' Arte respettiva per le mani del loro Cancelliere, l' autorità dei quali fu dalle nostre moderne Leggi trasferita nel Tribunale della Camera del Commercio, Arti, e Manifatture, e quindi nel Tribunale *Esecutivo di Mercanzia* (2).

Vi è per altro gran differenza fra il caso, in cui si tratti di rinunziare alle ragioni dell' *Entratura* per mezzo di Scritte di locazione, e convenzioni private in tempo che l' *Entratura* non è ancora acquistata, nel qual caso parlano gli Statuti delle Arti, che si ricerca il partito del Magistrato; E l' altro caso, in cui l' *Entratura* sia stata già acquistata, e che il Conduttore in ogni modo si contenti di rinunziare, o rilasciare la Bottega, o altro Sito condotto; nel qual caso non si ricerca approvazione di Magistrato, nè altra solennità, potendo il Conduttore dopo che ha fatto l' acquisto dell' *Entratura* rinunziare alle sue ragioni, non risentendo da tal rinunzia al-

cun pregiudizio nè il corpo degli Artefici, nè il pubblico interesse, e tutto giorno si vede così praticarsi (3).

Quindi è, che se il Conduttore rimasto indietro nel pagamento delle pigioni, si è contentato negli accordi fatti col Locatore suo creditore di rilasciar la Bottega, viene ad aver rinunziato ancora alle acquistate ragioni di *Entratura*; tanto più, che pel trascurato pagamento delle pigioni non sarebbe stato facile ad esso di godere il benefizio dell' *Entratura*, la quale in ordine almeno al diritto di *stanziare*, si concede solo ai Conduttori che pagano, e non ai morosi, e non paganti (4).

Ma in ordine all' *Entratura* da acquistarsi, benchè nella Scritta di Locazione vi fosse il patto di espellere il Conduttore non solvente, o moroso al pagamento, ciò non ostante non potrebbe un tal patto impedire al Conduttore medesimo l' acquisto dell' *Entratura* mediante il quinquennale esercizio dell' Arte, quantunque concorresse una giusta causa di espellerlo dalla Bottega pel trascurato pagamento delle pigioni; E ciò per l' addotta ragione, che gli Statuti

annullano tutte le rinunzie fatte al futuro privilegio dell' *Entratura* senza l' approvazione dei Consoli dell' Arte, ed oggi senza il Decreto del Tribunale *Esecutivo di Mercanzia* (5).

Che se nella Scritta di Locazione sia stato convennto, che il Conduttore non possa, nè debba mai acquistare, nè pretendere di acquistare alcun diritto di *Entratura*, colla rinunzia espressa al medesimo, e colla dichiarazione di dovere lo stesso Conduttore ad ogni più abbondante cautela fare l' istanza, perchè la rinunzia resti approvata, e convalidata coll' opportuno Decreto del Tribunale; e con la dichiarazione ancora, che fino a che non resti approvata una tal rinunzia, debba la Locazione intendersi fatta, per modo di esempio, per soli tre anni, o altro tempo minore del quinquennio; in queste circostanze, se il Decreto del Tribunale non sia stato ottenuto dal Conduttore, non può questi pretendere di avere acquistata l' *Entratura*, benchè avesse esercitato nella Bottega condotta il mestiere per più del quinquennio, essendosi egli reso con tal contegno immeritevole di godere di que-

benefizio, al quale promesse di renunziare nelle forme le più solenni, con fare le istanze opportune, perchè la sua rinunzia fosse convalidata dal Decreto del Giudice; e non permettendo la buona fede, che alcuno risenta vantaggio dalla propria colpa, e dalla propria mancanza all' adempimento dei patti (6).

Una rinunzia in tal forma concepita sarebbe valida, e sussistente, benchè fosse fatta senza le solennità statutarie da una Donna descritta alle Arti, in qualche accordo, e transazione a lei utile, e vantaggiosa; senza dubbio poi qualora avesse ella dato per sicurezza del Padrone della Bottega un Mallevadore solidale, il quale avesse espressamente rinunziato al benefizio di tutte le Leggi concernenti le obbligazioni delle Donne (7).

Del rimanente perchè le Donne ascritte a qualche Arte possano validamente renunziare non solo all' *Entratura* da acquistarsi, ma anche all' *Entratura* già acquistata, è di somma importanza, che si osservino le solennità prescritte dal *Jus* comune, e municipale relativamente ai contratti, ed obbligazioni delle Fem-

mine (8). E lo stesso dir si deve dei Pupilli, e dei Minori (9).

(1) Segnatamente dallo *Statuto dell' Arte della Seta rubr* 16. *lib.* 2. e da quello dell' *Arte de' Fabbricanti*, come rilevasi dalla *dec.* 18 *n.* 6 *av l' Urceolo*, da quella dell' *Avv Carnesecchi* stampata nel *Tes. Ombr. tom.* 11 *dec* 12 *n.* 5, dalla *dec dell' Aud. Francesco De' Rossi* nella *Florent. Intraturæ* 19. *Sept.* 1787. §. *Omesso*, e dalla *Florent. Pret. Intraturæ* 12. *Apr.* 1788 §. *Il fondamento, e seg. av. l' Aud. Ignazio Maccioni Rel.* Si veda il *Montelatici Jurisprud. Civil Elem. tom.* 1. *pag.* 137, ove parla dello *Statuto dell' Arte de' Fabbricanti*. Si leggano le *Rubriche delli Statuti*, che noi riportiamo al *Cap. XIV. e seg.* di questo Opuscolo.

(2) *DD dec. av. l' Urceol loc. cit. av. l' Aud. de' Rossi, e av. l' Aud Maccioni, Montelatici Jurisprud Civil Elem tom.* 1. *pag.* 137.

(3) *Montelatici nel l. cit.* e la *dec. dell' Avv. Carnesecchi n.* 6. Si veda la *Relazione dell' Assess. Simone Altovìti del dì* 12. *Maggio* 1672 *in Causa Monnini, e Giraldi*, ove che essendovi nella Scritta di locazione il patto che l' Artefice non acquisti per tempo alcuno Ius di Entratura, deve un tal patto osservarsi qualora lo Statuto non lo proibisca. E quando le Parti hanno convenuto che l' Artefice possa venir rimosso dalla Bottega, o altro Sito, benchè l' abbia tenuto a pigione per cinque anni, una tal convenzione merita di esser osservata, benchè lo Statuto proibisse, che dopo il quinquennio non possano gli Artefici esser espulsi dalla Bottega presa in affitto, come fu deciso ancora dall' *Assess. Niccolò Dell' Antella sotto dì* 2.

Sett. 1606, conforme attesta la citata *Relaz. dell' Assess Altoviti*, la quale si conserva nell' *Archivio dell' Arte di Por S. Piero, e Fabbricanti*.

Il Conduttore che ha acquistata l' Entratura, non s' intende che vi abbia renunziato, disdicendo al Padrone la Bottega. *Roman cons.* 151. e così fu deciso dai *Consoli dell' Arte de' Fabbricanti sotto dì 6. Agosto* 1658. *a relazione dell' Assess. Lorenzo Libri in Causa Lombardi. Florent Intratur.* 3. *Oct* 1741. § *Quanto poi av. l' Avv. Guerrazzi*.

(4) Si veda la *Relazione dell' Assess. Niccolò Dell' Antella, del dì* 22. *Maggio* 1623. *in Causa Mancini, ed Eredi Grazini*, che si conserva nell' Archivio dell' *Arte de' Fabbricanti*, ove si tratta di una Bottega stata rilasciata dal Conduttore non sovvenute nell' accordo da esso fatto col Locatore, mentre egli era nelle Stinche, con essere stata assoluta la Parte dalle spese della Lite per giuste cause, ed anche per la sua povertà.

Per ciò che concerne l' Entratura considerata come avviamento, questa è giusto che si paghi al Conduttore che rinunzia alla conduzione, qualora la Bottega sia stata nuovamente affittata pel medesimo esercizio non molto dopo la rinunzia. E così riflette anche il nostro *Institutista Luca Anton Ferroni lib.* 2. *tit.* 3. *not.* 30. *vers. Est demum, pag.* 41.

(5) La *Ruota nostra av. l' Aud. Conti dec.* 24 *n.* 59. e nella *Florent. Intratur. ann.* 1693. §. *Nec obstat, & seq. lib. m.* 104. *pag.* 265, e nella *Florent. Intratur.* 6 *Sept.* 1723. §. *Firmata av. l' Aud. Urbani*, ove si parla dello *Statuto de' Medici, e Speziali rubr.* 25. il quale proibisce la renunzia all' Entratura senza l' approvazione dei Consoli, e Consiglieri dell' Arte. Si veda la *Nota* 1. del

seguente *Cap. XI.* ove si cita la *Florent. Intratura* 30. *Sept.* 1802. *av. l' Aud. Raffaelli Rel* la quale dice, che il diritto dell' Avviamento da acquistarsi può cedersi col Decreto del Tribunale, anche ad un Nobile, e non matricolato, il quale poi ne può profittare.

(6) Ampiamente la *Ruota nost.* nella *Florent. Præt. Intratura* 12. *Apr* 1788. §. *Il fondamento, e per tot. av. l' Aud. Maccioni*, la quale revocò la *dec. dell' Auditor Francesco de' Rossi* nella *Florent. Intratura del dì* 29 *Sett* 1787

(7) La citata *Florent. Præt. Intratura av. l'Aud. Maccioni*, §. *Ma per dimostrare, e seg.*

(8) *Florent. Intratura av. l' Aud. Cosimo Ulivelli* fra le raccolte nel *Tes Ombr tom* 7. *dec* 47 *in fin* Si veda il *Voto del Sig. Avv. Giuseppe Poschi* nella *Florent Intratura* 15. *Martii* 1786. § 39. e la menzionata *decis dell' Aud. de' Rossi* nella *Florent. Intratura* 19. *Sept.* 1787. §. *Ma preso in considerazione.*

(9) Si veda il *Roman. cons.* 151. *n.* 1

CAPITOLO XI.

Della cessione dell' Entratura.

Nelle questioni riguardanti la cessione dei diritti dell' *Entratura*, cessione che ricerca necessariamente la prova dell' acquisto dell' *Entratura* nel Cedente, conviene sempre ricorrere alla distinzione da noi premessa nel *Cap. II.* fra il *Ius dell' avviamento*, e il *Ius di stanziare*. Poichè l' avviamento, o

miglioramento della Bottega procurato dall' Artefice conduttore coll' arte sua bene esercitata, è cessibile, è trasferibile a guisa di un credito non solamente nel Succonduttore, ma ancora in qualunque altro, anche senza il consenso del Padrone della Bottega (1). Il *Ius* poi di *stanziare*, per cui passato il quinquennio è proibito al Padrone di espellere l' *Entratutario* della Bottega, essendo un diritto meramente personale, non è cessibile, nè trasferibile nella persona del Succonduttore, o in altra qualsivoglia persona senza la volontà del Padrone, il quale non può essere astretto a riconoscere altro Artefice per *Entratutario* della sua Taberna; altrimenti ne seguirebbe, che fosse permesso ad ognuno di invadere la Bottega di un altro, ed esercitandovi un mestiero per cinque anni, pretendere di avere acquistata l' *Entratura*; la qual cosa non può, nè deve ammettersi per esser contraria alle Leggi naturali, e civili (2).

Qualora peraltro venisse provato dal Succonduttore descritto alla medesima Arte il consenso del Padrone della Bottega, mediante il quale, tolto di mezzo

il primo Conduttore, avesse riconosciuto lui stesso per Conduttore, in tal caso potrebbe benissimo acquistare anche il diritto dello *stanziamento* (3).

Diversamente, se il Padrone invece di averlo riconosciuto per Conduttore, avesse riconosciuto per tale il primo Conduttore, e da esso riscosse le pigioni (4).

Quindi è, che se il Conduttore per mezzo di un Garzone esercitasse il mestiere in una Bottega, e quindi cedesse senza il consenso, e l' approvazione del Padrone tutte le robe, e mercanzie della medesima allo stesso suo Garzone, con tutte le ragioni tanto di *sportello*, che d' *Entratura*, non potrebbe questo Garzone, neppure col suo esercizio acquistare il diritto di *stanziare*, e valersene contro il Padrone che fece la disdetta al Conduttore (5). Bensì potrebbe valersi dell' *Entratura* acquistata dal primo Conduttore, ed esigerne il prezzo per esser ella in qualità di avviamento cessibile in altri anche senza il consenso del Padrone (6).

Queste teorie procedono, ed hanno luogo tanto nella cessione dell' *Entratura parva*, quanto nella cessione dell' *Entratura magna*.

Perciò l' Artefice cessionario della Bottega, il quale per mezzo della cessione ha acquistata l' *Entratura magna* sopra la stessa Bottega tenuta per trenta, o quaranta anni dal Cedente, non ha diritto di rimanere, e stanziare nella Bottega medesima senza poterne essere espulso dal Padrone: Ha bensì diritto di conseguire l' *Entratura* considerata come avviamento, e di agere contro il Padrone della Bottega per ottenere quel prezzo che merita una tale *Entratura*, atteso il concorso degli Avventori statovi attirato in uno spazio così lungo di tempo dall' industria del Cedente (7).

Ma quanto al diverso diritto di non poter esser rimosso dalla Bottega, il Cessionario non ne può godere in forza della riportata cessione dell' *Entratura magna*, perchè questa cessione non produce, come abbiamo avvertito, altro effetto, che di trasferire l' avviamento acquistato dal Cedente, come un miglioramento della Bottega stimabile di prezzo, e produttivo di frutto, il quale allorchè resta disgiunto dal titolo della Locazione stipulata col Padrone, non dà diritto di permanenza, come quella che acquistasi

solamente dall' Artefice, nel quale concorre il titolo della Locazione unito al personale esercizio di cinque, o più anni (8).

Neppure è capace la cessione dell' *Entratura magna* di fare acquistare l' *Entratura parva* all' Artefice cessionario, al quale manchi qualche tempo per compire il corso del quinquennio necessario per l' acquisto di detta *Entratura parva*. E ciò per la ragione che l' *Entratura magna* precedente impedisce l' acquisto di altra nuova *Entratura* (9); come ancora per l' altra ragione che una tal cessione non produce, come si è detto, altro effetto, se non quello di trasferire nel Cessionario il credito dell' avviamento, o sia miglioramento fatto nella Bottega dal Cedente (10).

Molto meno può valersi il Cessionario dell' *Entratura* acquistata dal precedente Conduttore, dal quale pretenda essergli stata ceduta, quando non consti chiaramente, ed espressamente di questa cessione (11); Quando l' *Entratura* acquistata dal precedente Conduttore non è *magna*, ma *parva*, o statutaria, la quale, secondo il comune sentimento dei

Dottori, non può cedersi senza il consenso del Padrone della Bottega, particolarmente ad una persona di un Arte, ed esercizio diverso (12); Quando il Cessionario ha ridotta la Bottega dall' esercizio, al quale la teneva il Cedente ad un altro differente esercizio, non potendo in questo caso passare nel Cessionario quel medesimo *Ius* di *Entratura*, che fu acquistato dal suo Autore (13); E quando finalmente il Padrone della Bottega ha pagato al primo Conduttore il prezzo dell' *Entratura*, mentre allora non potrebbe questa più passare nel Cessionario del medesimo Conduttore; che anzi non potrebbe nemmeno il Cessionario esercitante la stessa Arte, acquistare nella Bottega ceduta un nuovo diritto di *Entratura*, non dandosi mai nella stessa Taberna una doppia servitù, che è quanto dire *Entratura* di *Entratura* (14).

(1) Secondo le cose fissate nella *Florent. Intratura* 31. *Martii* 1772. §. *In due modi*, e §. *Non ostando*, *av. l' Aud. Rossi*; ove che l' Entratura acquistata per cessione non è altro che un credito di un avviamento, o di un miglioramento fatto alla Bottega, che non dà diritto di dominio, ma di pura ritenzione per ragione di credito, che si

risolve con pagare il miglioramento. E così fu fermato nella *Florent. Intratura* 24. *Aug.* 1784. §. *All' incontro av. l' Aud. Maccioni Rel.* con altre Decisioni da noi riferite nelle *Note* 3. 4. e 5 *del Cap. II.*

Quando l' Entratura è stata ceduta a un Artefice non matriçolato, passa nel Cessionario il comodo dell' avviamento, e non il Ius di stanziare. *Florent. Juris expellendi* 31. *Julii* 1782. *av. l' Aud. Brichieri Colombi Relat.* Può anche l' Entratura da acquistarsi passare, mediante la cessione, in una Persona Nobile, e non matricolata, quando la cessione fu fatta col Decreto del Tribunale da un Artefice che poteva acquistarla. *Florent Intratura* 30. *Sept.* 1802. §. 13 *av l' Aud. Raffaelli Relat.*

(2) *D. Florentina Intratura av. l' Aud. Rossi, Florent. Distiffæ* 29. *Sept* 1781. §. *Si può av l Aud Arrighi*, e la *Florent. Juris expellendi* 29. *Apr.* 1782 §. 29. *av. l' Aud. Berti*, con altre Decisioni allegate nel *Cap. II. not.* 8.

Sebbene non sia proibito al Conduttore di sullogare ad altri la Cosa condotta, nondimeno una tal facoltà non si estende ad altro, che a poter trasferire nel Succonduttore la sola, e semplice detenzione, e uso della Cosa sullogata, non già gli è permesso di sullogarla a un tempo lungo, pel quale si acquisti al Succonduttore possesso, e dominio utile, che produca in lui il Ius dell' Entratura. Può peraltro il Succonduttore valersi a suo favore dell' Entratura acquistata dal Conduttore, e da questo cedutagli, per esser l' Entratura in quanto all' avviamento cessibile, e trasferibile in altri. *Florentina Intratura dell' anno* 1705. *av. l' Aud. Zaccaria Seratti*, la *Florent Intratura* 3 *Oct.* 1741. §. *Questa, av. l' Avv. Guerrazzi*, e la *Florent. Præt. Intratura av. l' Aud. Dario Rainerio lib. mot.* 29. *pag.* 70.

(3) Secondo il sentimento dell' *Aud. Zaccaria Scratti* nella citata *Florent. Intraturæ ann.* 1705. §. *Ideoque vers. vel saltem*. Si veda la *Florent Intraturæ av. l' Avv. Guerrazzi*, §. *Accordavo*, e la *Florent. Juris expellendi* §. 36. *e seg av. l' Aud Berti*.

(4) La citata *Florent Intraturæ av Guerrazzi* §. *Accordavo*, e la *Florentina Juris expellendi av. l' Aud. Berti* nel luogo di sopra notato.

L' Artefice che ritiene a pigione la Bottega dal primo Conduttore, non ha diritto, se viene espulso dalla Bottega medesima, di pretendere l' Entratura, ogniqualvolta ve l' aveva acquistata il primo Conduttore, non dandosi mai Entratura di Entratura; E quando il primo Conduttore nel ricever le pigioni dall' Artefice succonduttore si riservò a proprio favore ogni privilegio di Entratura al esso competente sulla Bottega condotta. *Florent. Intraturæ, & Transactionis* 15. *Martii*. 1786. § *Ma comecchè, av. gli Aud. Raffaelli, e Bargigli Sar hi Giudici compromissarj nella Causa Chimichì e Borghi*, ove che per mezzo della sullegazione non si intendono tacitamente trasferiti nel Succonduttore i diritti dell' Entratura acquistata dal primo Conduttore, *ibid.* §. *E finalmente*.

Qualora il Padrone della Bottega abbia accordato negli Atti al primo Conduttore l' Entratura concessagli dallo Statuto, in tal caso deve obbligarsi il Cessionario a rilasciar liberamente la Bottega al Padrone, con obbligo a questi di non poterla locare ad altri, se non passato quel tempo, che vien prescritto dallo stesso Statuto. Così decise l' *Avv. Guerrazzi* nella più volte citata *Florent. Intraturæ* §. *ult.*

(5) Questo fu il caso precisamente disputato, e deciso contro il Succonduttore nell' allegata

Florent. Intratura av. l' Avv. Guerrazzi. Si veda ancora la citata *decis. av. l' Aud. Rainerio nel lib. mot.* 29. *pag* 70.

(6) *D. decis. av. Guerrazzi*, §. *Che poi*, e così fu giudicato ancora nella *Florentina Intratura* 31 *Martii* 1772 *av. l' Audit. Rossi in Causa Congrega di S. Elisabetta, e Becaglini Sarto*, nella quale fu confermata la disdetta fatta al Cessionario delle ragioni dell' Entratura, con esser peraltro stato condannato il Padrone della Bottega a pagargli il valore della medesima Entratura cedutagli dal precedente Conduttore, da stimarsi per mezzo dei Periti, a forma dello *Statuto dell' Arte de' Linajoli*.

(7) *D. decis av. l' Audit Rossi per tot*.

(8) *D. dec* §. *Ma quanto, e seg.* Il che tanto più proceder deve quando il Cessionario nell' atto della fattagli disdetta si è protestato di voler godere del benefizio della permanenza per i due soli anni accordati dallo Statuto dopo il termine della locazione, non potendo dopo aver fatta questa dichiarazione pretendere di voler dimorar per sempre nella Bottega, anche passati i due anni. *Ibid.* §. *E questo solo*, ove che non osta neppure che il Conduttore si sia protestato di voler godere di tutti i diritti a lui di ragione competenti, mentre questo riservo non può, nè deve intendersi, se non che delle ragioni che aveva per l' Entratura *magna* cedutagli, considerata come avviamento, ma non può, nè deve intendersi del Ius di stanziare nella Bottega più oltre del biennio domandato.

(9) *Florentina Intratura* 16. *Julii* 1705. *n.* 7 *e seg. av. l' Assess. Martellini*, la *decis* 24 *n.* 5 *av. l' Aud. Conti*, e pienamente la *dec. in Florent. Intratura av. l' Aud. Rossi*, a' termini dello *Statuto dell' Arte de' Linajoli rubr.* 21.

(10) *Florentina Intraturæ lib. m.* 100. *pag.* 224 *d. Florent. Intraturæ av. l' Aud. Rossi §. Ma quanto.*

(11) *Florentina Intraturæ* 15. *Sept.* 1697. §. *Tandem, av. l' Aud. Alessandro Belluzzi.*

(12) L' *Audit. Conti dec. florent.* 24. *n.* 23. *& seq.* ove cita il *Socin. sen. cons.* 287. *n.* 3. *lib.* 2, il *Fulgos. cons.* 240 *n.* 2. e l' *Asin.* nella sua *Relazione n.* 23. 30. *e seg.*

L' Entratura *parva*, o sia *statutaria*, benchè non sia trasferibile, nè cessibile senza il consenso del Padrone, ciò peraltro non sembra dover procedere quando l' alienazione, o cessione si fa in Persone che esercitino lo stesso mestiere, non risentendo in questo caso verun pregiudizio il Padrone, a cui niente interessa se l' Entratura sia presso il primo, o presso il secondo Conduttore, quando o dall' uno, o dall' altro risquote la stessa pigione. *D. decis.* 24. *av. l' Audit. Conti n.* 24. *& seq* ove sull' autorità dell' *Asinio* distingue fra l' Entratura statutaria, e la convenzionale.

(13) La *dec. dell' Aud. Filippo Rota in Causa Mazzetti, e Puliti §. Minus subsistit & seq.* riportata dal meritissimo Sig. *Canc. Anton M. Montordi* nella *Florent. Retractus* 28. *Sept.* 1751. fra le raccolte nel *Tes. Ombr. tom.* 5. *dec* 49. *n.* 20.

(14) La detta regola che non si dia Entratura di Entratura non procede nell' Entratura estesa alla Casa, o altro Sito immune per lo avanti da questa servitù, e non procede nemmeno nella nuova Entratura acquistata dopo l' estinzione della precedente. *Florent. Intraturæ* 30. *Sept.* 1802. §. 16 *av. l' Aud. Raffaelli Rel.* Benchè non passi nel singolar successore l' Entratura precedentemente acquistata dal suo Autore, ciò non impedisce che possa acquistarsi dal Successore una nuova Entra-

tura *ex integro* in forza di un nuovo esercizio continuato per un intiero quinquennio. *D. decis av. l' Aud. Rota*. Si veda la citata *dec. del Canc. Montordi* nel *Tesor tom.* 5. *dec.* 49 *n.* 20.

Ma cosa dovrebbe dirsi del caso in cui l' Artefice Cessionario del primo Conduttore, a cui fu pagata l' Entratura dal Padrone, abbia collo stesso mestiere assai meglio esercitato ridotta la Bottega più preziosa di quello che era allorchè fu pagata al suo Autore l' Entratura? Parrebbe che questo aumento di prezzo, questo maggiore avviamento dovesse andare a profitto del Cessionario, che coll' opera sua l' ha procurato alla Bottega; massimamente se la cessione sia stata fatta con certa scienza, e consenso del Padrone, il quale non è giusto che si approfitti del maggior credito della sua Bottega per accrescer la pigione, e cavar utile dall' industria altrui.

Che se il Padrone dopo aver fatta la disdetta al Conduttore, a cui pagò l' Entratura, l' abbia affittata ad un altro Artefice per un uso diverso, sembra che debba restar debitore anche a questo dell' Entratura, che possa avervi acquistata coll' esercizio quinquennale della sua Arte; Come ancora sembra che debba rimaner debitore dell' Entratura ad un Artefice esercitante la stessa Arte, qualora prima di appigionargli la Bottega, l' avesse tenuta serrata per due anni, o per altro tempo, nel quale fosse mancato il concorso dei Compratori, statovi tirato dall' Artefice precedente.

CAPITOLO XII.

Della vendita dell' Entratura, e della sua stima.

L'ENTRATURA non solamente può rinunziarsi, non solamente può cedersi, ma può vendersi ancora. Bensì nella vendita non cade regolarmente oltre il diritto dell' avviamento, anche il *Ius* di *stanziare* nella Bottega. In fatti gli esempli, che abbiamo delle vendite dell' *Entratura* sono comunemente tutti nei termini del solo diritto dell' avviamento disgiunto dal diritto di *stanziare*, perchè quello solo cade nella vendita, quello solo è trasferibile in altri, non già il diritto della *mansione*, il quale non si cede, nè si trasferisce, ma compete unicamente a chi lo ha acquistato col personale esercizio dell' Arte pel tempo dagli Statuti prescritto (1).

Per giustamente determinare il prezzo dell' *Entratura* conviene avvertire, che la di lei stima si faccia avuto riflesso al tempo presente, e non al passato; potendo nel tempo intermedio essersi aumentato, o diminuito il prezzo dell' *En-*

tratura, massimamente se nel tempo di mezzo sia seguita qualche mutazione nell' uso della Bottega (2). Conviene inoltre considerare la natura, e qualità dell' Arte che si esercita nella Bottega, il maggiore, o minor tempo, che questa è stata ritenuta dall' Artefice *Entratutario*, e il maggiore, o minor credito, col quale vi ha esercitato il suo mestiere; potendosi il *Ius* dell'*Entratura* una volta che siasi acquistato, valutare egualmente che gli altri utili mercantili, maggiore, o minor prezzo, secondo che il Mercante, o l' Artefice avrà esercitata con maggiore, o minor credito la sua professione (3).

La regola peraltro comunemente tenuta per fissare il prezzo dell' *Entratura*, è quella di valutarla o alla ragione del cinque per cento (4); oppure nella somma che possono importare tre o quattro annate di pigione (5).

E' stato disputato nei nostri Tribunali, se l' *Entratura* sia vendibile all' incanto, per ricavarne quel maggior prezzo, che può derivare dal calore dell' Asta; avendo alcuni Giudici sostenuta l' opinione affermativa, altri la negativa. (6) Ma questa disputa pare che possa ri-

solversi distinguendo il caso, in cui si tratti di pagare il prezzo dell' *Entratura* all' Artefice *Entratutario* dal Padrone che gli ha fatta la disdetta della Bottega; ed il caso in cui si tratti di pagare da altre persone il prezzo dell' *Entratura* all' Artefice *Entratutario*, o ai suoi creditori. Nel primo caso il prezzo dell' *Entratura* può pagarsi in quella somma, che può risultare o dalla stima dei Periti, o dall' arbitrio del Giudice, senza dover l' *Entratura* esser posta all' incanto. Nel secondo caso poi il prezzo dell' *Entratura* deve pagarsi anche nella somma resultante dal calore dell' Asta; non potendo in questo caso i Creditori dell' *Entratutario*, o altre persone, che non hanno nè dominio, nè possesso della Bottega pretendere d' impedire la subasta con offerire il prezzo dell' *Entratura* risultante dalle Perizie, come può fare il Padrone della Bottega, quando valendosi delle facoltà che gli accordano gli Statuti delle respettive Arti, vuole espellere il Conduttore *Entratutario*(7).

E' stato ancora disputato nei nostri Tribunali, se l' *Entratura* dia diritto di prelazione nella vendita, o allivellazione

delle Botteghe, e loro annessi; ma dopo l' Editto pubblicato in Toscana nel dì 22. *Febbraio* 1778, che abolì tutti gli Statuti, Leggi, Ordini, e Consuetudini locali, e particolari disponenti del diritto di prelazione, e retratto nell' alienazione di qualunque sorta di Beni stabili, preservando solamente i diritti di prelazione derivanti dal *Ius* comune de' Romani, sono venute a cessare tutte queste controversie, giacchè considerando ancora il *Ius* dell' *Entratura* per un *Ius in re*, simile non tanto all' usufrutto, quanto all' utile dominio, che risiede nell' Enfiteuta, e che è atto a porre in essere un consorzio, o condominio (8), non può mai all' *Entratuario* competere il diritto di prelazione, o retratto per disposizione del *Ius* comune; mentre ai termini del medesimo *Ius* comune non ha diritto di prelazione, o retratto, nè il Consorte, o Condomino nel caso, che l' altro Consorte, o Condomino alieni la porzione, che *pro indiviso* gli spetta; nè l' Usufruttuario nell' alienazione della proprietà; nè l' Enfiteuta nell' alienazione del dominio diretto (9).

Ma benchè sia stato tolto all' *En-*

tratutario il diritto della prelazione, o retratto, non gli è per altro stato tolto il diritto di esigere il prezzo dall' *Entratura*; cosicchè nell' Alienatario della Bottega trapassa quello stesso obbligo, che aveva il Padrone alienante, cioè di non poter espellere l' Artefice *Entratutario*, se non pagandogli il prezzo dell' *Entratura* a forma di quanto prescrivono i respettivi Statuti delle Arti; alcuni dei quali peraltro non impongono al Padrone l' obbligo di pagare il prezzo dell' *Entratura*, o sia l' avviamento, se non quando volesse servirsi della Bottega per esercitarvi il medesimo mestiere; giacchè volendovene esercitare uno diverso non gli gioverebbe quell' avviamento, e miglioramento, che fu procurato alla Taberna dal primo Artefice Conduttore (10).

Vogliamo finalmente avvertire, che nella valutazione, e stima delle Botteghe che si vendono, sogliono comunemente i Periti stimare il puro materiale, e sito della Bottega, senza avere in considerazione il prezzo dell' *Entratura*, come quello che non appartiene al Padrone che vende, ma bensì all' Artefice *Entratutario*; Perciò il Compratore della Botte-

ga non può pretendere di volere scomputare dal valore di essa quel prezzo che importa l' *Entratura*, il qual prezzo se mai, o nel caso di disdetta, o in altri casi, è obbligato di pagare all' *Entratutario*, ne ritrae l' equivalente o dall' appigionar più la Bottega ad un altro Conduttore, o dal comodo, e dall' uso, che può fare egli stesso della Bottega medesima, divenuta coll' altrui opera, ed esercizio più preziosa, e migliore (11).

(1) *Florentina Crediti* 23 *Sept.* 1783. §. *Rigettata, av. l' Aud. Simonelli nella Causa Arcangioli, ed Eredi Falaborri:* Ma nella susseguente *dec. dell' Aud. Maccioni Rel* intitolata *Florent. Intratura* 24 *Aug.* 1784. si dice che non può subastarsi l' avviamento separato, e distinto dal Ius di permanenza, essendo questi due diritti fra loro tanto connessi, ed uniti, quanto è unito lo stare in una Bottega, ed il goderne l' utile, ed il vantaggio.

Lo *Statuto delle Gabelle* alla *Rubr. delle compre e vendite, Entrature cap.* 9. così dispone „ E qualunque comprerà, acquisterà, o in nome suo „ sarà acquistato, o comprato, venduto, o alienato alcuna Entratura sopra alcuna cosa immobile sia tenuto, e deva pagare per gabella infra „ quarantacinque dì dal dì di tale acquisto fatto „ o a parole, o per scrittura pubblica, o privata „ lire diciotto, soldi uno, e denari per ogni cento „ di scudi di lire sette per scudo „

La vendita, o altra alienazione dell' Entratura

fatta per scritta privata è nulla, e di nessun valore, quando non è stata notificata in Gabella dentro il mese, secondo gli ordini. Così fu giudicato dagli *Auditori della soppressa Camera Granducale sotto dì* 10. *Sett.* 1765. *in Causa Bargiacchi, e Forini*, ove si trattava di vendita dell' Entratura d' una Bottega d' Orologiajo.

(2) La *Ruota nostra* nella *Florent Intraturæ* 24 *Aug.* 1784. §. *ult. av. l' Aud. Maccioni*, nella *Florent Æstimationis Intraturæ* 24. *Aug.* 1783. §. *Egualmente, e seg. av. l' Aud. Guido Arrighi*, ove che la stima dell' Entratura, all' effetto d' indennizzare l' Artefice espulso deve farsi, avuto riflesso al tempo in cui restò privo della Bottega, e non già al tempo della morte del suo Autore. E questa stima deve dipendere dalla Relazione dei Periti dell' Arte nelle forme solite. Si veda la *Florent. Intraturæ* 31. *Martii* 1772. §. *Dal che ne siegue, av l' Audit. Rossi*, ove si cita il *Voto d' ll' Assess. Libri del dì* 24. *Genn.* 1664. *in Causa Luti, e Tornielli*. Si veda ancora la detta *Florent. Intraturæ av. l' Aud. Maccioni*, §. *Di quì ne siegue*, il quale al §. *Pertanto* dice ancora, che il nuovo Conduttore può offerire l' estinzione del suo debito per l' Entratura dovuta al primo Conduttore espulso in quella somma che risulti dalla stima dei Periti, e in tal guisa impedire la subasta.

(3) La citata *Florent. Æstimationis Intraturæ av. l' Audit. Arrighi*, e la *Florent. Intraturæ av. l' Aud. Maccioni*, §. *Molto meno*.

Nella vendita, cessione, o locazione della Bottega insieme coll' avviamento può benissimo cader la lesione. *Zanch de lesion. part.* 2. *cap.* 7 *n.* 48 *& seq De Valent. de contract. vot.* 2. *n.* 34.

E' stimabile di prezzo la situazione della Botte-

ga in luogo favorevole alla Mercatura. *Rot. Rom. in rec. dec.* 66. *n.* 14. *par.* 12. *& cor. Bich. dec.* 644 *n.* 18. Ma il Ius Entratutario dipende più dall' industria dell' Uomo, che dalla situazione della Bottega. *Ruota nost. lib. m.* 13. *part.* 1. *pag* 243. specialmente se trattisi di piccole Città, e Castelli.

(4) La *Ruota nostra lib. mot.* 92. *pag.* 99. *av. gl' Audd. Borghesi, e Abbati &c.* Da questo *Motivo* scritto in caratteri poco intelligibili par che si rilevi, che la stima dell' Entratura fosse fissata nel 5. per 100. sopra la stima della Bottega, ricavata dall' importare della sua annua pigione, calcolata al 4. per 100.; cosicchè se la pigione fosse scudi 40. la Bottega costerebbe scudi 1000, e l' Entratura sarebbe scudi 50. Si dice ancora in questo *Motivo*, che nella discordia delle Perizie deve farsi la coacervazione secondo il solito sistema, §. *Quo circa*.

(5) La citata *Florent. Æstimationis Intraturæ av. l' Aud. Arrighi* §. *E' dunque, in fin.* ove dice ancora, che l' Entratura d' una Bottega di *Legnajolo* ha minor prezzo delle altre Entrature, e ne adduce la ragione al §. *Aggiungevasi*. Oggigiorno da molti Periti l' Entratura si fissa nell' importare di due annate di pigione: Ma in ciò considerar si deve il luogo ove è situata la Bottega, il credito che essa ha acquistato, ed altre circostanze. Nelle piccole Città, e Castelli il posto, ove è situata la Bottega, poco, secondo me, attender si deve, per la ragione di sopra accennata nella *Not.* 4.

In una Causa *Ducci*, e *Parigi* fu tassata arbitrariamente l' Entratura di una Bottega ceduta, e dal Cessionario ridotta ad altro mestiero, cioè di Chincagliere, come apparisce dalla *Relazione*

dell' *Avvoc. Paperini*, insieme coll' *Avv. Rota* al *Magistrato dei CC. di LL. de'* 4. *Apr.* 1722.

(6) Si vedano le menzionate *Decisioni* dell' *Aud. Simonelli* nella *Florent. Crediti*, e dell' *Aud. Maccioni* nella *Florent. Intraturæ*.

(7) *D. dec. in Florent. Crediti av. l' Aud. Simonelli*, §. *Nè il Sig. Gaetano* Il Padrone può, quando gli piaccia, redimere il diritto, o servitù dell' Entratura, *Rot. lib. mot.* 11. *pag.* 170. *vers. Diximus*.

Il Creditore posteriore dell' Entratutario può offerire all' anteriore il suo credito, e in tal forma liberare, e difendere l' Entratura dalle anteriori ipoteche. *Ibid.*

(8) *Magon. dec. florent.* 112. *n.* 5. *Urceol. dec.* 18. *fere per tot. De Comitib. decis.* 24. *n.* 32. e la *Barg. S. Laurentii Retractus* 1. *Aug.* 1781. *av. l' Aud. Cosimo Farsetti*: impressa nel *Tesor. Ombr. tom.* 6 *dec.* 17. *n.* 1. *& seq.* Prima di questa Legge abolitiva del retratto, fu deciso nella *Prat. n. Prælationis* 27. *Sept.* 1774. *av. l' Audit. Bizzarrini*, che l' Entratutario era preferibile al Vicino nella concessione della Cosa enfiteutica.

(9) Pienamente la *Ruota nostra* nella *Florent. seu Fighinen. Præt. Retractus* 15. *Martii* 1781. *av. l' Aud. Giuseppe Vernaccini* fra le raccolte nel *Tes. Ombr. tom.* 8 *dec.* 50. Sulla questione, se competa al Conduttore il Ius della poziorità, e della prelazione sulla Bottega per la stessa pigione in concorso di un altro nuovo Conduttore, si vedano le *Consultazioni degli Avvocati Landi*, e *Poschi* nella *Florent. Intraturæ in Causa Rinieri*, e *Cecchi*, nella quale fu negativamente deciso.

(10) *D. decis. av. Vernaccini* §. *ult.*

Il Succonduttore, che è creditore del primo

Conduttore espulso per giusta causa dalla Bottega, non può misurar le sue ragioni se non da quelle del primo Conduttore; e perciò non ha, nè può avere alcun diritto di esser preferito nell' affitto della Bottega, ma solamente può pretendere il prezzo di quell' avviamento, che vi lasciò il primo Affittuario di lui debitore, *Florent. Intratura av. l' Aud Maccioni §. Ciò supposto.*

(11) Così dichiarò il Perito *Sig. Giovanni Franceschi* in occasione di avere stimata una Bottega del Patrimonio dei Signori Marchesi della Stufa, venduta ad un certo Cosi Conduttore di essa. E vi è ancora un Decreto dell' *Aud Niccolò Salvetti del dì 4. Genn. 1798 in Filza a parte degli Affari Stufa nella Cancelleria del Magistrato Supremo.* Si veda la *decis. florent. 24. n. 17. av. l' Aud. Conti*, ove che l' Entratura non pregiudica al Padrone, perchè consiste nell' acquisto di un prezzo, e di un frutto di quell' avviamento, che prima mancava nella Bottega.

Che se i Periti nello stimare la Bottega, o altro Sito, abbiano considerato il prezzo dell' Entratura, in tal caso sembra giusto, che un tal prezzo debba scomputarsi a favore del Compratore.

CAPITOLO XIII.

Dei Collegii delle Arti, e dei loro Statuti.

La vera origine dei nostri Corpi, o Collegii delle Arti, e dei loro particolari Statuti, e privilegii, più che dai

tempi di *Carlo Magno*, come opina il *Machiavelli* (1) deve principalmente ripetersi dall' anno 1282. allorchè la Plebe, vinti, e quasi spenti i Nobili che si chiamavano i Grandi, instituì un Governo popolare, in cui nessuno esser poteva Cittadino Fiorentino, nè alcun pubblico Offizio conseguire, senza che esso, o i suoi Maggiori fossero in qualche Arte, o esercitandola, o non esercitandola, descritti, e matricolati; la qual forma di Governo se levò in parte, come dice Benedetto Varchi nelle sue *Istorie Fiorentine lib. 3. pag. 67.* le discordie Civili tra i Fiorentini estinse quasi affatto ogni generosità, e grandezza negli animi loro, e diminuì tanto l' altezza, e la potenza della Città, quanto l' ambizione, e la superbia dei Grandi avvilì, e depresse.

Furono le Artì in numero di ventuna, che sette *maggiori*, e quattordici *minori*.

Le *maggiori* erano: *Giudici*, e *Notaj* (che Giudici si chiamavano anticamente in Firenze i Dottori delle Leggi) *Mercanti*, ovvero *l' Arte di Calimala* (2) *Cambio* (3) *Lana*, *Porta S. Maria*,

ovvero *l' Arte della Seta: Medici, e Speziali: Vaiaj*. Chiunque in alcuna di esse era matricolato, e descritto, ancorchè non la esercitasse, si diceva *andare per la maggiore*.

Le altre quattordici Arti chiamate *minori*, erano: *Beccaj* (4): *Calzolaj: Fabbri: Rigattieri: Maestri*, cioè *Muratori, e Scalpellini: Vinattieri: Albergatori: Oliandoli, e Pizzicagnoli, e Funaioli: Calzaioli: Corazzai: Chiavaioli: Coreggiaj: Legnaioli: Fornai*. Chiunque, ancorchè non la esercitasse, era scritto, e matricolato in alcuna di queste Arti, si diceva *andare per la minore*.

E sebbene in Firenze si trovassero molte altre Arti, e mestieri, non perciò avevano Collegio proprio, ma si radunavano come *minori*, sotto alcuna delle menzionate Arti; Ciascuna delle quali aveva una Residenza, Casa, o Seggio, dove si facevano le radunanze, e per mezzo dei loro Consoli, Sindaci, e altri Uffiziali si rendeva ragione nelle cose civili del *dare*, e dell' *avere* a tutti coloro, che sotto quella data Arte si contenevano.

Queste Arti, così le *maggiori*, come le *minori*, furono alcuna volta più, alcuna volta meno, e fra loro non solo alcuna volta gareggiarono, ma combatterono ancora, tanto che ottennero le minori una volta, che il Gonfaloniere non si potesse creare che dal loro corpo; ma dopo lungo contrasto si deliberò, e vinse, che il Gonfaloniere non si potesse eleggere dalle Arti minori; ma dovesse andar sempre *per la maggiore*, e in tutti gli altri Uffizii, e Magistrati della Città la minore avesse sempre la quarta parte, e non più.

Da tutto ciò si può conoscere, seguita il *Varchi*, quanto in alcuni tempi sia stata male ordinata la Repubblica Fiorentina, posciachè quella sorte di Uomini, che in un Governo bene instituito non dovrebbe, per mancanza di lumi, e di cognizioni, regolare i pubblici affari, nel Governo Democratico Fiorentino, potè sola occupare le primarie Magistrature, e far dipendere dal suo cenno la felicità dello Stato (5).

Nell' anno 1532. il nuovo Governo, o Consiglio formato di 48. Cittadini scelti, i quali si chiamarono gli *Ottimati*,

e di cui fu Capo, e Principe con titolo di *Doge* il Duca Alessandro de' Medici, tolse la distinzione delle Arti maggiori, e la precedenza di esse nel sedere nei Magistrati, mescolando, e confondendo la maggiore colla minore; e facendo di ambedue un corpo, e membro solo, di maniera che tutti i Cittadini fossero, come è ragionevole, ugualmente Cittadini (6).

Nel 1534. fu fatta una Provvisione, per la quale fu deliberato, che le *quattordici* Arti minori si riducessero a *quattro* in questa maniera, che i *Beccaj*, *Fornaj*, e *Oliandoli*, sotto il qual nome venivano ancora i *Pizzicagnoli*, e *Funaioli*, costituissero un' Arte sola, e così avessero solamente un Consolato: L' Arte dei *Calzolaj*, *Galigiaj*, e *Coreggiaj* fosse parimente un' Arte sola con un solo Consolato: L' Arte de' *Rigattieri*, *Vinattieri*, e *Albergatori* fosse un' Arte sola nella maniera suddetta: L' Arte dei *Fabbri*, *Chiavaioli*, *Maestri di murare*, *Corazzaj*, e *Legnajuoli*, fosse un' altra, e in questa forma i 14. corpi delle Arti minori a 4 solamente si ridussero (7).

In progresso di tempo seguirono

delle altre variazioni, come fu quella, che l' Arte degli *Oliandoli*, *Pizzicagnoli*, e *Funaioli* con altre Arti minori, passò, formatone un sol corpo, ed università, nell' Arte chiamata di *Por S. Piero*, *e Fabbricanti*, che presentemente è una delle più estese che abbiamo (8).

Noi riporteremo in questo Opuscolo i Statuti soltanto di quelle Arti, sulle quali più frequentemente sono accadute, ed accadono le dispute in materia di *Entratura*, e che sono i seguenti.

Lo Statuto dell' Arte della *Lana Rub. XII. Lib. II.*

Lo Statuto dell' Arte *Por S. Maria*, o della *Seta Rub. XVI. Lib. II.*

Lo Statuto dell' Arte de' *Medici*, e *Speziali Rub. XXV.*

Lo Statuto dell' Arte de' *Vaiaj*, e *Quoiaj Rub. XXII.*

Lo Statuto dell' Arte di *Por S. Piero*, *e Fabbricanti Rub. XIII.*

Lo Statuto dell' Arte de' *Linaioli Rub. XXI.*

In ordine a queste statutarie disposizioni concernenti l' *Entratura*, convien premettere due avvertenze, che sono molto utili, ed opportune.

La prima si è, che i detti Statuti essendo fra loro molto diversi, ed accordando rispetto all' *Entratura* maggiori, o minori privilegii ai loro sottoposti, non possono gli Statuti di un' Arte allegarsi da chi è sottoposto, e matricolato ad un' altra; ma deve ciascheduno esser contento di quei privilegii, e benefizii, che gli vengono dallo Statuto della propria Arte accordati (9).

La seconda avvertenza si è che gli Statuti induttivi dell' *Entratura* per mezzo dell' esercizio quinquennale sono reputati *odiosi*, *esorbitanti*, *e correttorii* del *Ius* comune, come quelli, che tolgono al Padrone la libertà che le Leggi naturali, e civili gli accordano di poter ad altri locare la cosa sua; E in conseguenza la loro interpetrazione deve farsi più strettamente che sia possibile, e che più sia conforme al disposto del *Ius* comune (10).

(1) *Istorie Fiorentine pag.* 151. *tom.* 1. *della edizione dell' Haja.*

Anche dal Diritto Civile dei Romani si possono desumere argomenti di simili Corpi, o Collegii di Artefici. Per esempio i Tessitori, e Mercanti di

panni di lana, e di lino, de' quali parla la *Leg. Procuratoris* §. *Si plures ff. de tribut. act.* e la *L.* 6. 8. e 16. *del C. Teodos. lib* 10. *tit.* 20. formavano dei particolari Corpi, o Collegii di Arti. Si veda il *Gotofr. ne' suoi Comment. al C. Teodos. nel Paratitl. al d. lib.* 10. *tit.* 20. Questi Corpi, o Collegii hanno sempre ottenuti diversi privilegii particolari diretti a favorire le loro Arti respettive, come si deduce dal *C Teodos. de privil. corporat. Urb. Rom. lib.* 14. *dal tit.* 2. *al tit.* 8. e dal *C. Giustin.* sotto lo stesso *tit lib.* 11. *tit.* 14.

(2) Su quest' Arte chiamata di *Calimala* vedi la *Not.* 5. *del Cap. XIV.*

(3) Peritissimi erano i Fiorentini nell' Arte del Cambio, anzichè ad essi ne viene da alcuni attribuita l' invenzione. I primi Statuti di questa Arte sono dell' anno 1299. dove però se ne citano altri del 1280. Si esercitava in Mercato vecchio, e in Mercato nuovo, ne' quali Luoghi chi voleva professarla era obbligato di tenere d' avanti a se una Banca, o Mensa coperta di un tappeto, colla Borsa, e col Libro de' conti, nel quale doveva diligentemente descrivere tutti i negozii che esso faceva alla giornata. Era tenuto ancora di acquistar la Matricola dai Consoli dell' Arte, di giurare l' osservanza degli Ordini, e di pagare le dovute tasse. Non poteva ricevere in compagnia i Forestieri, nè gli Ecclesiastici. Si veda il *Pagnini della Decima tom.* 2. *sez.* 6 *cap.* 4.

(4) Su quest' Arte de' *Beccaj* si veda la *Not.* 8. *del Cap. XVIII.* §. *Relativamente.*

(5) *Benedetto Varchi Istor. Fiorent. lib.* 3. *pag.* 67. I Popolari per lo più dominarono. I Mercanti dettarono le Leggi, ed elessero i Potestà, e gli altri Ministri,

(6) *Varchi lib.* 12. *pag.* 481.

(7) *Varchi lib.* 14 *pag.* 519.

(8) Si veda la *Florent. Domus* 15. *Mag.* 1732 *av. l' Aud. Giovanni Meoli in Causa Arte de' Fabbricanti, e Frescobaldi in princ.* e la *Florent. Intraturæ* 3. *Sept.* 1734. *av. il medes.* §. *Ma per vedere, e seg. in Causa Medici, e Fanciullacci*, ove si riporta la *Provvisione de' 26. Apr.* 1583. per mezzo della quale furono unite con tutte le loro ragioni, auttorità, e giurisdizioni, l' Arte di Por S. Piero, che comprendeva gli *Oliandoli &c.* e l' Arte dei Fabbricanti, che conteneva *Legnajoli, Fabbri &c.*

(9) La *Ruota nostra av. l' Aud. Conti dec.* 24 *n.* 61. *e seg.* e la citata *Florentina Intraturæ av. l' Aud. Meoli* §. *In ultimo*, e la *Florent. Retractus* 28. *Sett.* 1751. §. *In ultimo luogo av. il Canc. Montordi* fra le raccolte nel *Tes. Ombr. tom.* 5 *dec.* 49.

(10) *Florent. Intraturæ ann.* 1705. §. *Insuper, av.* l' *Aud. Seratti*, e la *Florent. Intraturæ* 3. *Octob.* 1741. §. *Questa opinione, av. l' Avvoc. Guerrazzi.* L' interpetrazione di simili Statuti deve principalmente dedursi dalla pratica, e consuetudine, e dalla comune osservanza, come avverte la *Florent. Intraturæ* 3. *Dec.* 1671. *av. l' Avvoc. Carnesecchi*, impressa nel *Tes. Ombr. tom.* 11. *dec.* 12. *n.* 21.

CAPITOLO XIV.

Dello Statuto dell' Arte della Lana.

Come nell' Agricoltura la coltivazione dei Grani è la più necessaria, così nelle Manifatture la più utile è l' Arte

della *Lana*; e perciò devesi ad essa più che ad ogn' altra la preferenza (1). Questo principio di pubblica Economia fu ben conosciuto dai Fiorentini, essendosi essi preferibilmente ad ogni altra manifattura applicati a quella della Lana, ed avendola molto di buon ora stabilita, e ridotta a corpo di Arte con i suoi proprii regolamenti. Ci narra *Scipione Ammirato* (2), che fin dell' anno 1204. i Consoli di quest' Arte sottoscrissero il Trattato di pace tra i Fiorentini, ed i Senesi; Dal che possiamo concludere, che ella fosse stabilita in Firenze molto prima che vi si stabilisse l' Ordine Religioso degli *Umiliati*, lo che accadde nell' anno 1239, al qual Ordine viene da alcuni attribuita l' introduzione, ed il merito di aver la prima volta insegnata un' Arte così utile, e necessaria.

Debbesi però a questi Religiosi Maestri accreditatissimi in tal Arte l' obbligo di averla assai migliorata; perlochè si resero degni di ottenere dalla saviezza del Governo, case, terreni, immunità, ed esenzioni, acciò sempre più si animassero nel lodevole esercizio di perfezionare, ed insegnare questa lucrosa manifattura (3).

Essa crebbe tanto, e tanto si estese, che furono destinati in diversi Gonfaloni, o Contrade della Citta i quattro Conventi, o sia porzioni di Strade, nelle Case, e Botteghe delle quali doveva esercitarsi questa manifattura, e che secondo Benedetto Dei (4) erano *Via Maggio*, o *Maggiore*, *S. Felice in Piazza*, *il Fondaccio di S. Spirito*, *Borgo S. Iacopo*, *S. Martino*, *S. Procolo*, *la Vigna*, *Porta Rossa*, *fra i Ferravecchii*, *fra i Pellicciai*; *e allato all'Arte de' Medici*, *e Speziali* (5).

Per maggior sicurezza, e quiete dei Manifattori, che vi abitavano, fu proibito a chiunque di espellerli, ed anche allo stesso Padrone, qualora non fosse stato esso pure Lanaiolo, e non avesse loro notificata la disdetta quattro mesi avanti il termine della Locazione, e Conduzione: Fu inoltre vietato di rincarar loro la pigione, eccetto il caso, che dai Periti dell' Arte fosse giudicato poter la Bottega, o altro Sito condotto meritare d' avvantaggio. Godono anche in oggi il medesimo privilegio i Conduttori delle Botteghe di Arte di Lana, conforme apparisce dalla seguente statutaria disposi-

zione, che in ordine a questo, e ad altri privilegii concernenti l' *Entratura* si mantiene ancora in osservanza (6).

Lib. II. Statutorum Artis Lanæ. Quod nullus conducat Apothecam per alium conductam. Rub. XII.

„ Statuimus, & ordinamus, quod nullus Lanifex, vel suppositus dictæ Arti possit, audeat, vel præsumat per se, vel alium directe, vel indirecte, tacite, vel expresse aliquo quæsito colore conducere, vel accipere, aut tenere aliquam apothecam, domum, vel locum actum, seu solitum teneri ad exercitium dictæ Artis, vel alicuius membri ipsius conductam, vel conductum, & seu conducendam, vel conducendum per aliquem Lanificem, vel suppositum dictæ Arti, & seu in qua, vel quo aliquis Lanifex, vel suppositus dictæ Arti, dictam Artem, vel aliquod eius membrum exerceret, absque consensu illius talis Lanificis, vel suppositi sub pœna librarum ducentarum cuilibet contrafacienti, & pro vice qualibet auferenda per Officialem forensem dictæ Artis, & ipsæ Arti applicanda. Eo tamen in

prædictis salvo, & declarato quod quilibet talis Dominus apothecæ, domus, vel loci qui vellet ipsam, vel ipsum pro se pro abitando, vel exercendo, aut exerceri faciendo realiter, & non ficte dictam Artem, vel aliquod eius membrum possit, & sibi liceat huiusmodi apothecam, domum, vel locum accipere libere, licite, & impune, dummodo tali Conductori prædixerit ad minus per quatuor menses ante finem temporis in dicta locatione contenti, quod dictam talem apothecam, domum, vel locum velit pro sua habitatione, vel pro exercendo, aut exerceri faciendo in ea, vel eo dictam Artem, vel aliquod eius membrum; Et quod ipsam a dicto tempore in antea debeat disgumberare, & si revocaretur in dubium per Conductorem, vel diceretur dictum Dominum apothecæ, domus, vel loci ipsam, vel ipsum domum, apothecam, vel locum pro sua habitatione, vel pro exercendo in ea, vel eo dictam Artem, vel aliquod eius membrum, ut dictum est, pro se nolle, de hoc stetur, & stari debeat declarationi faciendæ per Dominos Consules dictæ Artis, qui pro tempore fuerint, vel duas

partes eorum. Et quod quicumque Lanifex vel suppositus dictæ Artis, qui ab aliqua persona dictæ Arti supposita, vel non supposita conduxisset, vel conduceret pro aliquo tempore aliquam apothecam, domum, vel locum, in qua, vel quo consuetum esset exerceri dictam Artem Lanæ, vel aliquod eius membrum, & a tempore contento in conductione, vel conventione exinde secuta, vel facta per publicum instrumentum, vel alio modo in antea nollet ipsam apothecam, domum, vel locum tenere ad pensionem, teneatur, & debeat hoc notificare, & prædicere, & seu notificari, & prædici facere per unum ex nuntiis dictæ Artis, cuius relationi stetur, & credatur, & credi, & stari possit, & debeat, ad minus per quatuor menses ante finem temporis in dicta locatione, & conductione contenti. Et similiter prædicere, & notificare teneatur, & debeat locator conductori per quatuor menses ut supra si noluerit conductorem ipsum stare in huiusmodi apotheca, domo, vel loco locato; Et salvo quod de non conducendo, vel accipiendo apothecam, domum, vel locum superius est expressum. Et qui non

prædiceret, vel non notificaret, ut supra declaratum est, intelligatur locatorem locasse, & conductorem reconduxisse pro anno sequenti cum solita pensione referendo singula singulis, & sane intelligendo; Et si Dominus apothecæ, domus, vel loci huiusmodi vellet expellere conductorem, ex eo quod vellet maiorem solita pensionem, vel si conductor rem conductam vellet dimittere, ex eo quod solvere vellet minorem solita pensionem, vel si aliter de pensione inter locatorem, & conductorem quæstio oriretur, in dictis casibus, & quolibet eorum teneantur, & debeant ipsi locator, & conductor, & cogi, & compelli possint, & debeant per Officialem forensem dictæ Artis qui pro tempore fuerit committere, & ad committendam quæstionem huiusmodi in duos Lanifices de illo conventu in quo sita fuerit dicta apotheca, domus, vel locus per ipsos locatorem, & conductorem nominandos, unum videlicet per quemlibet partium prædictarum, & in tertium Lanificem de dicto conventu concorditer eligendum, & seu in duos, vel tres alios suppositos dictæ Arti, si quæstio verteretur de apotheca, vel loco

in qua, vel quo aliquod membrum ipsius Artis exerceretur; Et quod quidquid super, & de huiusmodi quæstione per dictos tres nominandos, vel duos ex eis in concordia fuerit de pensione huiusmodi declaratum, valeat, & teneat, & possit, & debeat per dictos locatorem, & conductorem absque reclamatione aliqua inviolabiliter observari. Eo tamen excepto quod prædicta non extendantur, nec locum sibi vindicent in apothecis, neque ad apothecas Captolicæ Partis Guelfæ Civitatis Florentiæ, neque de ipsis prædicta disponere intelligantur ullo modo. „

(1) Si veda l' Opera intitolata: *Les interets de la France mal entendus tom.* 3. *pag.* 312.

(2) *Storie libr.* 3 *pag.* 67. Fra tutte le Arti divenne in Firenze più potente quella de' Lanaioli, come composta di Gente più ricca, e più numerosa, ed ebbe per conseguenza maggiore autorità nelle pubbliche Deliberazioni, come racconta *Giovanni Villani Storie lib.* 12. *cap* 96.

(3) *Statut. Florent lib.* 4. *tract. de extimis rubr.* 90. e 91. Vedasi sopra l' origine, e l' istituto di quest' Ordine Religioso. *Zanon. dell' Agricoltura, delle Arti, e del Commercio tom.* 2. *lett.* 5 *pag.* 64. Questa stessa esenzione accordata agli Umiliati, fu concessa ancora agli Artefici forestieri, che venivano a lavorare, e fabbricavano i cardi per car-

dar la lana, e i panni, avendogli dichiarati il Comune liberi da tutte le pubbliche gravezze. *Statut. Florent. d lib.* 4. *tract. de extimis rubr.* 38. Provvedimento savissimo, giacchè dalla perfezione degl' istrumenti dipende la perfezione di qualunque manifattura, come avverte *Bielfeld Instit. Politiq. tom.* 1 *chap.* 13. §. 15.

(4) *Cronache pag* 22.

(5) Due erano i Traffici di Lana, che facevano i Fiorentini, quello cioè di fabbricare i panni del Paese, e quello di condizionare, tingere, e perfezionare i panni oltramontani, e quindi rivenderli; la qual' Arte chiamavasi *de' Mercanti di Pannì Franceschi di Calimala*, i di cui Consoli intervennero insieme con quelli dell' Arte della Lana al menzionato Trattato di Pace coi Senesi l' anno 1204. I Regolamenti di quest' Arte, e i Cittadini che l' esercitavano erano talmente diversi da quelli dell' Arte della Lana, che i sottoposti alla prima, cioè all' *Arte di Calimala* non potevano tenere, nè vendere i panni fiorentini, o fabbricati di quà dai Monti; e i sottoposti alla seconda, cioè all' *Arte della Lana* non potevano ritenere, nè vendere i panni oltramontani, comunemente chiamati franceschi. Vedi *Ricordano Malespina Stor. Fiorent. cap.* 183, e *Giovanni Villani nelle sue Storie lib.* 11. *cap.* 94, il quale racconta che a' suoi tempi i Fondachi dell' Arte di Calimala erano circa venti, che facevano venire per anno più di diecimila panni di valuta di 300mila fiorini d' oro, che tutti si vendevano in Firenze, senza quelli che si mandavano fuori. Le Botteghe poi dell' Arte della Lana erano più di dugento, e facevano per anno da 70 in 80mila panni, di valuta di più di mille dugento migliaja di fiorini d' oro, che bene il terzo, e più

rimaneva nel Paese per ovraggio, senza il guadagno de' Lanajoli, del quale ovraggio vivevano più di 30 mila persone. Questa manifattura andò in seguito decadendo per i vincoli, e le gravezze, che le furono imposte; ma oggigiorno, mercè una miglior Legislazione, e dei migliori strumenti, ed utensili và prosperando per tutta la Toscana, ed è quasi arrivata a quel grado di perfezione, che vanta la Francia, e l' Inghilterra.

Vedasi lo *Statut. Fiorent. Lib. IV. rubr.* 39. 40. 41. e 42, ove si tratta di queste due Arti, e dei loro diversi rapporti; e nella *rubr.* 37. si proibisce tanto ai Mercanti di *Calimala*, quanto a quelli di *Por S. Maria, o della Seta*, di togliersi vicendevolmente le Botteghe, e i Fondachi già condotti sotto la pena di lire cento, e l' immediata restituzione della Bottega, o Fondaco al primo Conduttore.

Lo Statuto dell' Arte della Lana fu compilato dopo il 1408, ma suppone altri Regolamenti anteriori. In ordine a questo Statuto, come ancora agli Statuti delle altre Arti dobbiamo avvertire, che sono stati in molte parti o riformati, o aboliti dalla recente Legislazione Toscana, che ha tolto tutto ciò che in essi si conteneva d' inutile, e di contrario alla necessaria libertà delle manifatture, e del commercio in oggi felicemente stabilita in Toscana, come può vedersi ancora dall' Editto Sovrano de' 3. Febbraio 1770, che abbiamo creduto opportuno di riportare in fine del presente Opuscolo.

Dello Statuto dell' Arte della Seta.

Non meno dell' Arte della Lana furono solleciti i Fiorentini ad apprendere, e perfezionare quella della Seta; Essa pure fu ridotta assai di buon ora a corpo di Arte, vedendosi che al Trattato di Pace concluso, come si disse nel *Cap.* antecedente, l' anno 1204. tra i Fiorentini, e i Senesi, intervennero con i Consoli dell' Arte della Lana anche quelli di *Porta S. Maria*, ovvero della Seta; Il qual fatto dimostra, che questa manifattura si trovava già introdotta, e stabilita in Firenze prima del celebre sacco dato a Lucca da *Uguccione della Faggiola* l' anno 1315, per salvarsi dal quale si ritirarono in Firenze, e nel suo Territorio i Manifattori Lucchesi (1).

Non è peraltro, che alla emigrazione di questa Gente industriosa non fossero debitori i Fiorentini della maggior perfezione di questa manifattura, e dell' utilità grande, che dal suo traffico ne ricavarono; Infatti tra gli Statuti dell' Arte della Seta, che furono compilati

l'anno 1835. alcuni se ne leggono, dai quali par che si possa concludere che la Compagnia dei Lucchesi, che in oggi chiamasi de' *Tessitori*, e quella de' *Setaioli*, fossero in sostanza la stessa cosa. Fu ella sottoposta agli ordini di quest' Arte; le fu permesso di formarsi dei proprii, e particolari regolamenti, e fu dichiarato, che gli Uomini, e Mercanti Lucchesi, che nella Città, Contado, e Distretto Fiorentino esercitavano l'Arte di *Por S. Maria*, o della Seta, si comportassero fra di loro coll' istesso buon ordine, che era prescritto per tutti gli altri (2).

Pel maggiore avanzamento, ed il miglior sistema di quest' Arte fu ordinato ancora che i Lavoranti, gli Artefici, e i Mercanti dovessero esservi con certe condizioni, e requisiti matricolati, e descritti, nè potessero nelle cose civili essere altrove giudicati, che nel suo Tribunale (3).

Le Botteghe, nelle quali si esercitava il lavorio della Seta, avevano a guisa di quelle della Lana, i loro Conventi, o porzioni di Strade nel luogo più prossimo al Tribunale, tra i quali Conventi

nel Libro delle Matricole si trova individuato quello di *Por S. Maria*, quello di *Porta Rossa*, quello di *S. Cecilia*, e quello di *Calimala superiore* (4).

Non era permesso a veruno di espellere dalle Botteghe, e Siti congiunti quei Pigionali, i quali vi avessero esercitato alcun lavoro dipendente dall' Arte della Seta; eccettuato il caso, che vi fosse intervenuta la volontà del Pigionale, o che questo avesse rinunziato allo Statuto, o rifiutata la Bottega in presenza dei Consoli dell' Arte; o che ricercato dal Padrone non avesse egli, o i suoi compagni voluto pagar la giusta pigione; o finalmente che il Padrone dopo il termine della Locazione avesse voluto per se la Bottega, o per abitarvi, o per esercitarvi la stessa Arte, con dover peraltro pagare all' Artefice espulso prima di rilasciar la Bottega, o altro Sito condotto tutto quello che fosse dichiarato da detti Consoli doversegli, tanto per conto di ragione di *Entratura*, quanto per qualsivoglia altro conto, conforme apparisce più precisamente dalla seguente disposizione statutaria che nelle cose suddette è ancora in vigore (5).

Arte Por S. Maria, o della Seta

Rub. XVI. Lib. II.

Delle Botteghe, et altri Luoghi che saranno tenuti dalli sottoposti alla detta Arte, e dell' Entrature, e prerogative a quelli concesse.

„ Per osservare quello che per li passati tempi è stato in uso, e che di presente ancora si osserva in parte nell' altre Università, e Arti di questa Città, si provede

„ Che nissuna persona in alcun modo possa condurre, havere, o tenere per se, o per altri per qualsivoglia effetto alcuna bottegha, o fondaco, o magazino, terreno, o altro luogo, et sito congiunto ad alcuna delle dette botteghe, o fondachi in qualunque modo, nè in quella, o quelli in alcun modo stare, la quale, et li quali havesse condotto, o nelli quali stesse alcuno delli sottoposti alla detta Arte, mentre durerà la detta condotta, o vero per insino che detto sottoposto la terrà, et harà per se stesso, o per li suoi compagni, nè dipoi infra cinque anni dal dì della querela, et doglienza che quel tale ne facesse sotto

pena di lire cento piccioli, eccettuati gl' infrascritti casi, cioè, quando vi fusse intervenuta la volontà di quel tale sottoposto, che l' haveva condotta, o la teneva come di sopra; et quando quel tale havesse renuntiato al presente Statuto, o vero havesse recusato, et rifiutata detta bottegha, et che alcuna delle dette cose fussino state fatte in presentia de' Sigg. Consoli della dett' Arte, o almeno delli dua terzi di essi per le mani del loro Cancelliere, et non altrimenti. Intendendo di quelle renuntie, et rifiuti che saranno stati fatti volontariamente, et rettamente, et non per forza, o stortamente, et indirettamente, le quali sieno di nessuno valore, non ostante che sieno state fatte nella dett' Arte, come di sopra; siccome sieno ancora nulle quelle che quantunque fossino state fatte spontaneamente, fussino state fatte in altro luogo, et non fussino state approvate dalli detti Signori, come di sopra è detto; Et eccettuato ancora il caso, cioè quando quello che la terrà, ricerco dal Padrone non vorrà egli, o li suoi compagni pagar la giusta pigione. Et se avvenisse che quel tale havesse più compa-

gni non vaglia la predetta rinuntia, et rifiuto, o consenso, se non vi saranno intervenuti, o vero di poi non consentiranno la maggior parte di detti compagni, et il medesimo habbia luogo quando fussino più fratelli, o altre sorti di persone in comunione, li quali compagni, fratelli, o altre persone comunicanti, quando vorranno dividersi, et sopra di ciò infra loro nascessino differentie, debbasi dalli Signori Consoli della dett' Arte dichiarare quello che meriti, et vaglia la ragione dell' entratura, et dipoi si faccino le polize delli nomi degli interessati, et dipoi si tragghino per sorte una delle dette polize, et a quello che sarà il primo tratto s' intenda havere a rimanere il sito, o luogo predetto, et gl' altri sieno ragguagliati con li danari, o con altri beni, secondo la concorrente quantità della stima dichiarata di dett' entratura, et per la rata che a ciascuno di loro toccherà.

„ Et se infra il Padrone, et il Conduttore nascesse differentia doppo il tempo fornito della prima condotta sopra la pigione, che si pretendesse minore, o maggiore da alcuna delle parti, debbino

detti Signori Consoli eleggere sei più propinqui vicini al detto luogo, et con giuramento debbino da quelli intendere quello che pare a loro che si debba di pigione, et secondo quello, che da loro sarà referto, o dalla maggior parte di loro si termini detta differentia per partito, o sententia di detti Signori, rimettendo sempre in ogni caso di discordia il tutto nell'arbitrio, e coscienza di detti Signori; Delle quali pigioni non si possa in alcun modo contendere, se non per il tempo che harà a seguire doppo la finita condotta, et dipoi di tre anni in tre anni, et non prima, nè per tempo più breve se ne possa contendere; Et se quel tale che l' avesse condotta, o vi stesse, o in altro modo l' havesse non vorrà tenere tal bottegha doppo il tempo convenuto, sia tenuto notificarlo per li donzelli della dett' Arte al Padrone sei mesi innanzi alla fine del detto tempo, tal che sempre il detto Padrone habbia a sapere sei mesi innanzi tale intentione di quel tale, che terrà la bottegha sua.

„ Et se il Padrone vorrà tal bottegha, o luogo dopo il tempo convenuto,

et quello vorrà in tutto, o in parte per servirsene tanto per habitare, quanto per allogare, lavorare, et esercitare personalmente, o per mezzo di altri alcuno delli esercitii sottoposti alla detta Arte, debba doppo il detto tempo fornito della conventione, se non prima, notificare a quel tale la sua intentione, la quale notificatione si deva fare per le mani del detto Cancelliere della detta Arte, et passati due anni dal dì della detta, et non da altra notificatione possa forzare quel tale a rilassarli la bottegha per uno delli detti effetti, et non per altro fine, o effetto, dovendoseli però prima pagare innanzi che rilassi detta bottegha tutto quello che sarà dichiarato dalli detti Signori Consoli doverseli tanto per conto di ragione d' entratura, quanto per qualsivoglia altro conto; la quale entratura s' intenda acquistata, et sia considerabile nel caso del Padrone solamente quando dopo che per cinque anni continui ciascuna persona delli sottoposti alla detta arte harà tenuto; et quel Padrone, o altra persona che contrafosse alle cose predette caschi in pena di [illegible] cento piccioli, et non obstante il pagamento della

detta pena debba essere astretto realmente, et personalmente a osservare il disposto di sopra. Et nessuna persona possi infra dieci anni prossimi futuri dal dì della detta notificatione del Padrone condurre, o in qualunque modo haverè, o tenere detta bottegha, o alcuno delli detti luoghi, et siti, il che habbia luogho generalmente in tutti i casi sotto la medesima pena, eccettuati li casi medesimi di sopra nel principio del presente Statuto in altro proposito eccettuati; Et tutto quello che di sopra si è disposto del Padrone della bottegha abbia luogho ancora, et si osservi da quello che comprassi, o per qualsivoglia altro titolo acquistassi veramente, et non fintamente alcuna di dette botteghe, o beni in tutto, o in parte, per quella parte però, che l' acquistasse. Ma in quelli che simulatamente havessino fatto tal atto di compra, o altro acquisto (il che possino detti Sigg. Consoli dichiarare quando ne saranno ricerchi) non habbia luogho, anzi non possino in alcun modo servirsi di tal titolo, et acquisto, et quello non possi usare in alcun modo al proposito, et per l' effetto di quello che si tratta

nel presente Statuto, anzi possa essere astretto dalli detti Sigg. Consoli in ogni miglior modo a desistere da ogni molestia che egli havessi cominciata a dare in virtù di detto titolo, et acquisto al prefato conduttore, o detentore, alla qual molestia, et insieme al detto titolo, et acquisto simulato possa essere similmente astretto a renuntiare, et se infra otto giorni prossimi futuri dal dì che li sarà stato fatto il comandamento dalli detti Signori Consoli non desisterà, et renuntierà s' intenda incorso nella medesima pena di sopra ordinata, et di più dall' arbitrio di detti Signori, delle quali controversie, et trasgressioni ne sieno cognitori, et decisori li detti Signori Consoli, et se ne possa conoscere infra cinque anni prossimi dal dì che si sarà veramente trasgredito in alcun modo ad alcuna delle cose predette, et dal dì della prima molestia; et non più oltre; et se alcuno delli detti conduttori, o detentori recuseranno pagare la debita pigione possino esserne astretti con ogni opportuno rimedio, et in ogni miglior modo realmente, et personalmente dalli detti Signori, et quelli che cesseranno di pa-

gare infra il termine che nelli comandamenti, che si facessino da detti Signori fosse posto, et espresso, s' intendino cascati dalle ragioni del presente Statuto, et delli favori di quello s' intendino del tutto privi, nè quello possino in alcun modo usare, et godere, et possino essere discacciati da dette botteghe, et astretti a rilasciarle, dovendoseli pure pagare, et satisfare, et per concorrente quantità compensare quello che havessino havere per ragione dell' entratura, o per altro; et quello che si è detto delle botteghe habbia luogo similmente in ciascun altro luogho, o stanza che fussino congiunti a tali botteghe, et in tutti li luoghi, et siti predetti. Et similmente non solo si osservi nella Città, et per la Città di Firenze, ma ancora nelle botteghe, et luoghi posti fuori di quella nel suo Contado, e Distretto; et similmente abbia luogo ancorchè quello che sarà attore non fusse sottoposto alla detta Arte.

„ Eccettuando però dalle prohibitioni del presente Statuto quelli che vorranno far bottegha, et esercitio di setaiuolo grosso in alcun dell' infrascritti

luoghi, cioè in tutta la Via di Por Santa Maria sino al canto di Borgo Sant' Apostolo inclusive; tutta Calimaruzza, e tutta la strada di Vacchereccia, o in altro luogo che non fusse lontano dalla casa della dett' Arte più di braccia dugento, le quali persone che vorranno fare detto esercitio, et botteghe possino ricercare qualunche persona tenesse alcuna bottega, o sito in alcun delli detti luoghi per uno delli donzelli della dett' Arte, notificandoli in scriptis per ordine del Cancelliere di quella, che infra sei mesi allhora prossimi futuri, debba havere rilasciato, et sgombrato la detta bottegha, luogho, et sito al detto setainolo, et fatta la detta requisitione, et notificatione possa il notificato essere astretto a rilasciare con effetto la detta bottegha, luogho, et sito, et di quella essere rimosso, et cavato precedente la dichiaratione da farsene per li Signori Consoli della dett' Arte, dovendoli però prima esserli pagato, et fatto buono tutto quello che havesse havere tanto per conto d' entratura, quanto per qualsivoglia altra cagione, et conto, et debba essere in tutto, e per tutto conservato

senza danno; et il disposto di sopra nella presente eccettuazione habbia luogo ancor che fussino occupate dette botteghe, luoghi, o siti da qualsivoglia esercitio, et artefice, eccetto che da Banchi, Battilori, e Scrittori di Mercanti. Et li Padroni di tali botteghe, et siti debbino ancor loro essere accordati da quelli, che li vorranno condurre, e vi vorranno entrare convenendo di pigioni, e di patti ragionevoli, et consueti; et salve le cose predette la medesima facultà nel medesimo modo s' intenda essere, et sia concessa non solo alli detti Setaiuoli grossi, ma ancora alli Orefici, et Merciai matricolati nella dett' Arte per tali contro li altri Artefici, et persone che si trovassino in detti siti, eccettuando solamente li detti Banchi, Battilori, et Scrittori di Mercanti, et infra detti Orefici, et Merciai habbia luogo la preventione, et l' uno non possa escluder l' altro infra di loro.

„ Dichiarando che la detta facultà et habilità concessa alli sopranominati nel presente ultimo capitolo, cioè Setaiuoli grossi, Orefici, et Merciai habbia luogo per quelli siti, et luoghi, et bot-

teghe, nelli quali altra volta da cinquanta anni in quà si fusse fatta, et esercitata l' Arte del Setainolo grosso, d' Orefici, o Merciai matricolati nella dett' Arte, et di tutte le differentie che nascessino sopra, et intorno, et per occasione delli casi predetti sieno cognitori, et decisori li Signori Consoli della dett' Arte, et qualunche si sentisse gravato dalle sententie che si daranno da detti Signori possa appellare nelli detti tre casi eccettuati di Setainoli, Orefici, et Merciai, et non in altri casi alli Clarissimi Signori Luogotenente, e Consiglieri di S. A. S. infra dieci giorni dal dì della data sententia, et presentare infra detto tempo detta appellatione. Et in ogni caso nel quale quello che harà acquistata alcuna delle dette spetie, et sorte d' entrature in alcuna delle dette botteghe, et fondachi, o vero in alcuno delli luoghi a quelli aggiunti, et ne harà a partire di quelli, o d' alcuno di essi, possasi ad instantia di esso fare stimare detta entratura, et debbaseli pagare il prezzo insieme con tutte le spese che havesse fatte in detti luoghi secondo la dichiaratione di detti Signori Consoli. „

(1) *Muratori Antichità Italiche dissert.* 25 *tom.* 1. *Zanon. dell' Agricoltura, Arti, e Commercio, tom.* 2. *lett.* 4.

(2) *Statuti dell' Arte della Seta cap.* 102. *pag.* 64. *e seg* „ De modo quo Lucenses habent sua „ propria Ordinamenta, & de aliis circa hæc „

(3) *Pagnini della Decima tom.* 2. *sez* 5. *cap.* 3. §. *Il medesimo documento.* L' esser descritti alla Matricola di quest' Arte rendeva inoltre capaci i Setajoli, i Tintori, e i Mercanti del godimento dei principali onori, e benefizii della Città.

(4) *Libro di Matricole G pag.* 41. *e* 43.

Gli Artisti sottoposti oggigiorno agli Statuti dell' Arte di *Porta S. Maria, o della Seta* sono i seguenti: Setajoli grossi, e minuti: Fondachi, o Ritagliatori di drappi non lavorati da loro: Orefici: Banchieri: Rigattieri: Calzajoli: Armajoli: Bilanciaj: Banderaj: Farsettaj: Ricamatori: Tintori di seta, o refe: Velettaj. Si veda il *Savelli* nella sua *Pratica universale* §. *Arte, e Artieri n.* 2.

(5) Su questa *Rubr.* si veda una *Relazione del dì* 17. *Apr.* 1612 *la decis.* 18. *n.* 61 *e per tot. av. l' Urceol.* e la *Florent. Intraturæ* 3. *Dec.* 1671. *av. l' Avv. Bonaventura Carnesecchi nel Tes. Ombr. tom.* 11. *dec.* 12. ove che l' Artefice, il quale paga la pigione non può essere espulso, benchè avesse rinunziato al favore dell' Entratura, qual renunzia non nuoce, se non è stata fatta alla presenza de' Consoli per le mani del Cancelliere. Nuocerebbe per altro, anche senza l' intervento di questa solennità, qualora fosse stata fatta dopo il Ius acquistato dell' Entratura, come fermò ancora il *Senat. Dell' Antella Assess. sotto dì* 22. *Mag.* 1623. *in Causa Mancini, ed Eredi Grazini.* Si veda inoltre la *dec.* 27. *del tom.* 6. *del Tes. Ombr.* ove si

tratta dei siti congiunti alla Bottega, e del modo da tenersi nell' accrescere, o diminuire la pigione.

CAPITOLO XVI.

Dello Statuto dell' Arte de' Medici, e Speziali.

E' molto verisimile, che l' Arte dei Medici, e Speziali, come quella per cui gli Uomini hanno preso in tutti i tempi, e in tutti i luoghi il più grande interesse, formasse nella Città nostra fin dal tempo di Carlo Magno un corpo, collegio, o università coi suoi particolari regolamenti, e privilegii, giusta il parere di *Niccolò Machiavelli*, e di altri Fiorentini Scrittori (1).

Ma checchè sia di questo punto d' Istoria Patria, egli è certo, che l' Arte de' Medici, e Speziali fu annoverata fra le Arti maggiori allorchè nell' anno 1282 il Comune di Firenze cominciò a reggersi, come abbiamo detto nel *Cap. XIII*, in forma di Repubblica Democratica. Fu però compassionevole lo stato della Medicina, e della Farmacia fino all' anno 1453. nel qual tempo essendo stati accolti in Firenze i Letterati fuggitivi della

Grecia, si cominciò a leggere su buoni Testi a penna gli antichi Naturalisti, ed i migliori Maestri di quest'Arte salutare.

Essa meritò ancora tutta l'attenzione del Governo. Si leggono nel Codice Statutario generale del Comune di Firenze (2) quattro *Rubriche* relative all'Arte de' Medici, e Speziali; la prima delle quali comanda sotto pena di lire cento per ciascheduna volta, che nessun Medico, Cerusico, o altro Professore di medicina, ardisca di andare a curare oltre due volte gl'Infermi costituiti in una età non inferiore ai quindici anni, senza dirgli chiaramente, che si confessino de' loro peccati, e che ordinino, e dispongano delle cose loro. La seconda *Rubrica* vuole, che nessun Medico venga ammesso al Collegio della sua Arte, e ricevuto nelle Botteghe di Spezieria senza essere prima stato esaminato nella scienza medica dai Consoli dell'Arte, o dai loro Esaminatori. La terza *Rubrica* regola la maniera, colla quale i Medici possono contrarre società cogli Speziali in cose appartenenti alla Medicina. La quarta *Rubrica* finalmente dispone, che gli Speziali diano medicamenti buoni, e

tengano aperte le loro Botteghe in alcuna ore del giorno, anche nei dì festivi.

Lo Statuto poi particolare dell'Arte de' Medici, e Speziali alla *Rub.* 25. *delle Botteghe, e Pigioni*, che risguarda la materia dell' *Entratura*, e che noi qui sotto riportiamo, ordina, e comanda, che la sua disposizione si estenda alle cose passate, presenti, e future, ed abbia luogo tanto nella Città di Firenze, quanto nel Contado, e Distretto Fiorentino (3). Ordina ancora, e comanda che il privilegio dell' *Entratura*, che esso concede ai suoi sottoposti, si estenda oltre le Botteghe anche ai luoghi, e siti congiunti alle medesime, cioè a quelle stanze che fanno un corpo colla Bottega, e non hanno altro accesso che per la medesima (4). Ordina inoltre, e comanda che il Conduttore, che ha tenuta la Bottega, o altro sito congiunto per cinque anni, non possa contro sua voglia esserne espulso neppur dal Padrone, che volesse servirsi per suo uso di tali luoghi, se non passati due anni dal dì della disdetta; e se prima non gli sia pagato il prezzo dell' *Entratura* (5), con altri privilegii, e prerogative contenute nella seguente *Rubrica* (6).

Delle Botteghe, e Pigioni Rub. XXV. dello Statuto dell' Arte de' Medici, e Speziali.

„ Item ordinato, e statuito che niuno di quest' Arte sottoposto per qualunque modo possa o vero presuma avere, tenere, o vero condurre per se, o altri, fondaco, bottega, o casolare, o vero terreno, o luogo alcuno aggiunto ad alcuno fondaco o vero bottega, dalla parte massimamente dinanzi, per qualunque modo, o vero in essa, o in esso per se, o altri stare, o abitare, o arte, o ministero alcuno in essa fare nella quale, o nel quale stia, o abiti, o la quale harà condotto alcuno di questa Arte, o vero in essa, o in esso stessero fra cinque anni dal dì della querimonia di quindi data prossimi passati, se non harà condotto, o preso esso, o essa di volontà di colui, che in essa stava, o stato fosse, o essa havesse condotto, come detto è, per publico istrumento; E se alcuno di quest' Arte non avessi rifiutato esso fondaco, bottega, terreno, o luogo in presenza de' Consoli di quest' Arte, o della maggior parte di essi per carta

fatta per mano del Notaro di essa Arte, o di suo Coadiutore. E se colui il quale in essa stesse, o fosse stato, o vero avesse condotta, richiesto dal Signore della bottega, non volesse essa per l' usata pigione tenere, ne' quali casi, o alcuno di essi, possa alcuno torre, e condurre, e chi contrafacessi sieno tenuti i Consoli torre, e non rendere in alcun modo per la pena di fiorini cinquanta d' oro: e nondimeno essa bottega, o vero fondaco, o terreno al tutto fare liberamente rilasciare a quello tale del quale è sopra detto, et esso contrafaciente costringere a restituire, e rifare al detto tale tutte le spese, e tutti i danni, et interessi, i quali esso tale avessi fatto, o in alcun modo patito, o fosse incorso in giudizio, e fuori di giudizio; Et ancora esso costringere a non entrare in tal bottega condennandolo, o multandolo, e divietandolo di stare, siccome a detti Consoli parrà, che si convenga; Et che tutte le spese, le quali bisognasse fare per cagione di alcuna questione, o controversia, che tra l' oste, e alcuno di quest' Arte conduttore di tale bottega, o fondaco nascesse, o fosse in alcun altra

Corte, come nella Corte della detta Arte per le dette cagioni, o alcuna di esse, si faccia per la predetta Arte della pecunia della detta Arte. E questo, che di sopra si dice della rifiutagione abbia luogo se essa rifiutagione non si facessi per paura di minaccia, o per paura massime d' alcun patto, comandamento, o convenzione fatta, o fatte dal oste, o osti suoi per lo quale, o pe quali fusse la cosa rifiutata; E che niuna rifiutagione che si farà da alcuno de predetti vaglia quando, o dove fussino più compagni se la rifiutagione non sarà fatta per la maggior parte de' compagni che quella, o quello haranno condotto; Salvo per innanzi la rifiutagione debba richiedere il compagno colui che essa, o alcuno di essi vorrà per se per quel prezzo che ne potrà avere da altra persona. Ma se più fratelli, o vero compagni insieme avranno condotto alcuna bottega, o fondaco, o terreno, o vero in essa saranno stati, e poi si vorranno dividere, e non saranno in concordia del modo della divisione della detta bottega, o vero per essa cagione quistione fosse fra loro, possano, e debbano i Consoli della detta Ar-

te a petizione di essi compagni, o fratelli, o di ciascuno, o di alcuno di loro stimare, o fare stimare a danari la ragione dell' entratura di tale bottega, o fondaco, e facciasi la sorte sopra esso, ed a chi per sorte toccherà rimanga, e concedasi tale entratura, e ragione di entratura con gravezza di ristorare i fratelli, o vero i compagni secondo il modo che si faranno dette sorti. E che ninna rifiutagione che si farà per li uomini della detta Arte di alcuno de predetti luoghi, o cosa vaglia, se prima non sarà approvata pe Consoli, e Consiglieri di detta Arte, o da due parti a segreto squittinio a fave nere, e bianche con giuramento di ciascuno di loro per lo Notaio, o sia Coadiutore rettamente, e secondo la loro pura coscienza, ma abbiasi come fatta non spontaneamente, ma per paura, e sia per non fatta. Et se per alcun tempo fral Signore, o vero oste, et alcuno di questa Arte conduttore, e pigionale di alcuna bottega, fondaco, o vero terreno dopo finito il tempo, e termine dell' allogazione fatta, lite, o differenzia alcuna occorresse, che si dovesse di tale bottega, fondaco, o

terreno maggiore, o minore pigione che di indi sia consueta doversi, e di questo venisse querimonia a Consoli di detta Arte, sieno tenuti essi Consoli più tosto potranno fare richiedere, e seco avere almeno sei di più prossimi vicini di tale bottega, o fondaco, e con giuramento da loro cercare se maggiore, o minore pigione che usato sia si debba, la quale cercagione fatta decidino, e definischino detti Consoli come alla loro pura coscienza parrà che convenga; alla definizione, e decisione de' quali stare si debba per tali querelanti: E che della predetta minorazione, o accrescimento di tal pigione non si possa o debba fare alcuna lite, o questione fra cinque anni, poichè una volta sarà mossa, e decisa. E che se alcuno di quest' Arte conduttore, o pigionale di alcuna bottega, o fondaco più oltre condurre, o tenere non vorrà tale bottega, fondaco, o terreno, sia tenuto dirlo innanzi, o per lo messo dell' Arte farlo notificare al Signore, o vero oste almeno per sei mesi innanzi in tal modo che apparisca negl' atti di dett' Arte. E se il Signore, o vero oste alcuna bottega, o fondaco, o

terreno di tali botteghe, fondachi, o terreni, in tutto, o in parte ancora per se, o per sua abitazione, o vero per suo lavorio, o arte, o ministerio in essa, o in esso fare, o esercitare vorrà contro la volontà di colui, che in essa, o in esso stare, o lavorare, o in esso condotto, o condotta troverà, non possa però cacciare tal conduttore o pigionale residente in essa, o in esso, nè da lui torre, o in essa, o in esso alcun Arte esercitare, per se, o per altri, o essa in alcun modo tenere, se non passati prima due anni dal dì che il detto suo volere harà notificato, o vero per il messo, per parte de' Consoli di detta Arte harà fatto notificare, e predire a tale conduttore, e pigionale, o altri stesse, o risedesse, una volta in persona, o due volte sotto diversi dì alla casa della sua abitazione, con relassazione della cedola di tale notificazione in tal modo, che negl' atti di detta Corte apparisca; e di questo si stia al rapporto del messo; E se prima non harà pagato, e restituito a tale conduttore, o pigionale ciò che sarà deliberato pe Consoli, e Consiglieri di detta Arte, e per la maggior parte di essi a lui do-

versi per restituzione, e compensazione di ragione di entratura che in essa, o in esso avesse. E chi contro farà, o attenterà sia condannato pe' Consoli di detta Arte all' Arte predetta in fiorini cento d' oro, e sia tenuto, e debbasi costringere, e gravare si possa realmente, e personalmente a dare, e pagare a detto conduttore, o vero pigionale quello, e quanto, e secondo che sarà deliberato pe' Consoli di detta Arte per suo doversi per ristoramento, o vero compensazione predetta. La quale tale deliberazione, i Consoli, e Consiglieri di detta Arte sieno tenuti, e debbino sotto virtù del loro prestito giuramento vegniente il caso predetto incontinente poichè di questo essi Consoli ne saranno richiesti, a buona fede secondo la loro coscienza fare. La qual deliberazione così fatta si mandi ad esecuzione, e mandare si possa contro la persona, e beni di tali osti, o vero Signori come se fosse sentenza giuridicamente, e direttamente data pe' Consoli di quest' Arte; e nondimeno osservate, o non osservate le predette cose, o pagata, o non pagata la pena predetta, niuno possa o debba indi a dieci

anni allora prossimi avvenire condurre, o tenere tale bottega, o fondaco non rifiutato, o in esso stare, o Arte alcuna esercitare, o fare esercitare senza la volontà, o espressa licenza de Consoli dell' Arte predetta, e delle due parti di essi, della quale apparisca per mano del Notaro di detta Arte, o del suo Coadintore, e se prima richiesto il detto primo conduttore, o pigionale cacciato, o li suoi eredi di tal bottega, o vero fondaco, o terreno per l' usata pigione condurla non vorrà, della quale richiesta ancora apparisca per gl' atti di detta Arte, sotto la pena di fiorini cento di oro, da ciascuno che contrafacessi per i Consoli della detta Arte da esserli tolta, et alla detta Arte per l' una metà, et al detto cacciato, o vero primo condnttore per l' altra metà doversi applicare. E ciò che di sopra è detto del Signore, o vero oste, il quale ancora per se medesimo, o per sua abitazione tale bottega, o fondaco vorrà, si intenda ancora, e luogo abbia in ciascuno, che alcuno, o alcuna di tali botteghe, o fondachi, o terreni totalmente, o particolarmente di nuovo comprerà, o per qualunque titolo, o ragio-

ne, o modo acquisterà, ed essa, o esso totalmente, o particolarmente per se medesimo, o per sua abitazione, o per suo lavorio, o arte, o ministerio in essa fare, o esercitare vorrà, contro alla volontà di colui il quale in essa stare, o vero in essa condotta avere troverà ec. E se alcuno fittiziamente comprerà, o per qualunque altro fittizio colore, o titolo alcuno di tali botteghe, o fondachi, o terreni acquisterà, non possa, nè debba in niun modo cacciare il condottore, o pigionale di tale bottegha, o fondaco, o stanze risedente in essi, o in essa, o essa da loro torre, o a lui quistioni, o novità fare o movere sotto la pena di fiorini cento d' oro da lui pe Consoli di detta Arte da esserli tolta, et alla detta Arte per l' una metà, et a tale condottore, o pigionale per l' altra meta doversi applicare, e nondimeno sia tenuto, e debba lasciare, e possa, e debba esser costretto pe Consoli della detta Arte a lasciare esso conduttore in essa stare, o risedere, condennando, e multando colui una volta, e divietandolo dell' Arte, come a Consoli della detta Arte parrà che si convenga. Et intendasi ogni compra,

e ciascuna acquisizione la quale si facesse d' alcuna di tali botteghe, o fondachi, o terreni fittizia, e mancatoria per insino a tanto che, come di sopra si dice della rifiurazione, non sarà per vera approvata per' Consoli, e Consiglieri di detta Arte. E se fra 'l detto tempo de detti cinque anni quello al quale gl' fusse tolta alcuna di tali botteghe dinanzi a detti Consoli di detta Arte non si rammaricasse, o fosse dolouto di essa in tal modo che apparisca negl' atti di detta Corte, da indi innanzi non sia udito nè alcuno per lui, o chi da lui alcuna ragione pretendesse. E se alcuno di quest' Arte non pagherà all' oste la pigione usata al termine dovuto, sieno tenuti i Consoli della detta Arte a petizione di qualunque oste tale non pagante costringere, e gravare per ogni modo con effetto quello, e quegli non volenti pagare quello, che debbano agl' osti loro, et ancora dare, e prestare sufficienti mallevadori di pagare la pigione che doveranno pagare per lo tempo avvenire, se quel tale quel fondaco, o bottega, o terreno tenere vorrà. Il qual pagamento se non farà, almeno fra un mese di poi si dove-

rà fare il detto pagamento; et i quali mallevadori se non pagheranno fra il termine che sarà assegnato per i Consoli della detta Arte, il qual termine non possa passare più di due mesi dal dì che delle predette cose la petizione, o vero querimonia per scritto sarà porta a Consoli, sieno tenuti essi Consoli incontanente sotto virtù del loro prescritto giuramento ne' detti casi, e ciascuno di essi dare, e concedere licenza all' altro, et agl' altri; et a cui, et a quali vorrà, o vorranno logare, o allogare, e da ciascuno condurre, o tenere tale bottega, fondaco, o terreno dimmodo in ciascuno de predetti casi tale, o tali di nuovo roglienti, o conducenti, o vero qualunque acquistante pagherà prima al conduttore che starà, o vero che stare, o abitare trovasse in tale bottega ogni, e tutto quello che se gli converrà per prezzo della ragione dell' entratura di tale bottega, o fondaco, o terreno: la quale, o le quali tal primo conduttore, o vero residente aveva, o vero a esso si apparteneva per ragione, o vero per vigore d' entratura; E se di tal prezzo fosse questione, si stia, e stare si debba della

quantità di tal prezzo alla dichiarazione de Consoli della detta Arte, o delle due parti di essi, o vero per coloro a quali le dette parti lo commetteranno.

E tutte le predette cose si stendino alle cose presenti, passate, e che verranno, e luogo abbino sì delle botteghe, fondachi, o terreni esistenti fuori della Città, Contado, e Distretto di Firenze, come nella Città di Firenze. E chi qualunque, o alcuna di dette botteghe, o terreni contro al volere del suo conduttore, o vero in essa stante, o residente, il quale sia di quest' Arte, e senza licenza de' Consoli di quest' Arte fra il tempo della allogazione, o innanzi che sia legittimamente rifiutata condurrà, o vero torrà, o torre farà, o in essa starà, o arte alcuna eserciterà, o esercitare farà ancora se fosse Signore di tal cosa, o matricolato in qualunque altra Arte della Città di Firenze, s'intenda essere, e sia quanto a ogni questione, controversia, e lite che fra lui, et esso primo conduttore, o vero cacciato per dette ragioni, o alcuna di esse per qualunque modo nascesse, sottoposto alla iurisdizione della detta Arte, et al Foro, et iurisdizione

de' Consoli di essa; e d' essa possino i detti Consoli fralloro conoscere, difinire, et terminare come se fosse matricolato, e descritto nella matricola di quest' Arte. Et ancora qualunque di quest' Arte, che alcuna bottega, fondaco, o terreno contro alla volontà del suo conduttore, o vero in essa stante il quale sia d' alcuna altra Arte della Città di Firenze, e senza licenza de' Consoli di tale altra Arte, o della maggior parte di essi fra l' tempo della allogagione, o innanzi che sia legittimamente refiutato, condurrà, o torrà, o farà torre, o in essa starà, o Arte alcuna eserciterà, o esercitar farà, ancora se esso di quest' Arte fosse Signore di tal cosa, s' intenda essere, e sia quanto alla detta questione, lite, o controversia che fra loro, et esso primo conduttore o vero cacciato per dette cagioni, o alcuna di esse per qualunque modo nascesse, sottoposto alla iurisdizione di essa tale Arte, et Uficio, e cognizione de' Consoli della detta altra Arte, e d' essa possino essi Consoli della detta altra Arte fra loro cognoscere, difinire, e terminare come se matricolato, e descritto fosse nella matricola di detta tale altra Arte &c.

„ E queste cose ancora abbino luogo sì delle botteghe, e fondachi esistenti fuori della Città, Contado, e Distretto di Firenze, come nella Città di Firenze &c. „

(1) *Storia Fiorentina lib.* 1. Ved. *Pagnini della Decima tom.* 2. *sez.* 1. *cap.* 5. §. *Era stata*, e *sez.* 4. *cap.* 2. §. *Il primo*. *Salvetti Antiquit. Florent ad quartum Statut. Lib.* §. 37. *pag.* 259. Da varie *Portate* fatte al *Catasto* del 1427. si rileva, che molti erano i ricchi Negozii di Spezieria aperti nella Città di Firenze, e grande era il traffico delle droghe, ed altri simili generi, che vi si faceva, non tanto pel consumo del Paese, quanto per lo smercio in Paesi stranieri. I prezzi di questi generi sono notati ne' due Trattati di *Francesco Balducci*, e di *Giovanni da Uzzano*, de' quali fa menzione il *Pagnini della Decima tom.* 11. *sez.* 6. *cap.* 6. §. *Quanto*.

(2) *Lib. IV. Tract. & Mater. Consul. Art. & Mercat. rubr.* 52. 53. 54. *&* 55.

(3) Si veda la *Consultazione* del già meritissimo Sig. *Avv. Gio. Paolo Ombrosi* nella *Praten. Præt. Exemptionis, & Retractus in Causa Zarrini*, e *Romiti art.* 2. secondo la quale fu deciso in prima Istanza dall' *Aud. Forti Vicario Regio di Prato nell' Apr. dell' anno* 1773, e in seconda Istanza dall' *Aud. Giuseppe Bizzarrini*.

(4) Come dichiara il *Motivo dell' Assess. Carnesecchi dell' anno* 1671. *n.* 10. *e* 11. stampato nel *Tes. Ombr. tom.* 11. *dec* 12. Si veda la *Consultazione del Sig. Avvoc. Bernardo Lessi* nella *Praten.*

Prælationis nella detta *Causa Zarrini*, e *Romiti* §. *Poichè oltre*, e *seg*

(5) Con dette due condizioni può sempre espellersi il Conduttore dalla Bottega, o Sito congiunto, quando il Padrone vuol servirsene per se medesimo, non reputandosi la conduzione quinquennale, conduzione a lungo tempo, capace di trasferire nel Conduttore l' utile dominio. *Florent. Intratura* 5. *Dec.* 1619. § *Non etiam*, *av l' Aud. Antonio Diaspinto Rel* Si veda la *Rupta nostra lib. mot.* 100 *pag.* 245 *post med*

Non altro diritto al Conduttore che ha tenuta la Bottega per cinque anni concede questo Statuto, che un certo Ius di poziorità, cioè di essere preferito nella conduzione agli altri, qualora paghi la stessa pigione. *Angel. cons* 2. *in fin. d. dec. av. Diaspinto* §. *penult.*

L' Entratura di quest' Arte non si perde, benchè il Conduttore abbia tenuta serrata la Bottega, e non pagata la pigione, potendo soltanto queste cause dar diritto al Padrone di locare ad altri la Bottega, ma non già di privare l' Entratutario del prezzo dell' Entratura da esso acquistata, o col tempo, o colla compra, *Rota nost. lib. m* 104 *pag* 265. *vers. nec obstat*. Su questo Statuto scrisse l' *Asinio* nel suo *Voto in Causa Rapetti*, e *Rustici*.

(6) Le Persone sottoposte a quest' Arte, ed Università sono Medici, Cerusici, Empirici, Barbieri, Merciaj, Spadaj, Cappellaj, Berrettaj, Sellaj, Stagnaj, Orpellaj, Cartolaj, Cartaj, Coltellinaj, Bicchieraj, Fiascaj, Borgiaj, Lanciaj, Pallaj, Libraj, Brachieraj, Lanternaj, Pettinagnoli, Profumieri, Acquacedrataj, Ceraioli, Faimmagini, Stovigliaj, Velettaj, Vagliaj, Stracciaj, Pettinastracci, Imbiancatori, Guainaj, Mascheraj, Vendi spaghi,

canapi, e funi, Vendi bambagia soda, e cotone, Minugiaj, Liutaj, Ciurmadori, e Battilori. Vedi il *Savell.* nella sua *Pratica*, §. *Arte*, ed *Artieri n.* 6. ove cita il *Bando de'* 12. *Nov.* 1574. *in fin.* V. Legislazione Toscana *tom.* 8. *pag.* 170. *e tom.* 14. *pag.* 256. ove sono nominati i *Stufajoli*, e *Quelli che fanno finestre di fil di ferro*. I Bottegaj che vendono olio sono sottoposti all' Arte de' *Medici*, *e Speziali*, in vigore della Legge del 1670 al §. *Che qualsivoglia persona &c* Vedasi l' *Allegazione* dell' *Avv. Massi* nella *Florent. Præt Intraturæ in Causa Scamarri*, *e Cioni in princ.* Vedi la *seg. Rubr.* dell' *Arte de' Fabbricanti Not.* 8. ove degl' *Oliandoli*.

Fra i sottoposti a quest' Arte si sono nominati i *Barbieri*, venendo essi pure compresi nel medesimo Statuto de' Medici, e Speziali, come meglio risulta dall' altra *Rubr.* 37. nella quale si prescrive a quali cose specialmente sono tenuti li Barbieri. Si veda la *Florentin. Intraturæ 6. Sept.* 1723. *av.* l' *Aud. Manilio Urbani in Causa Zoppi*, *e Barducci*, ove che li Statuti, i quali accordano l' Enrratura, comprendono anche le Arti meccaniche consistenti nel solo minisrero del corpo, e che lucrano colla propria industria, e fatica, come fanno i Barbieri, senza alcuna compra, e mutazione di merci nella loro forma, come succede nei Mercanti, ed Artefici.

Si sono ancora nominati i *Merciaj*. Ma pare, che i Merciaj, de' quali parla lo Statuto *pag.* 66 siano quelli che vendono ferri, ed altri metalli, quojami, vasellami di terre cotte, vetri, chincaglie, ed altre simili mercanzie; E in conseguenza non siano i Merciaj de' nostri tempi, il mestiero de' quali, secondo l' oculare esperienza propria-

mente consiste nel tenere, e vendere cose minute attenenti al vestire, come telerie, nastri, strinche, cappelli, e simili, *Florent Intratura* 3 *Oct* 1741 §. *Persuaso*, e §. *Ma nel caso*, *e seg. av l' Avv. Guerrazzi*, ove dice non sapere a quel' altro Statuto possano esser soggetti i *Mercaj*, nè essere stato in quel caso allegato un diverso Statuto da quello de' *Medici*, *e Speziali*. *Ibid.* § *Se poi*.

Nei principii del Secolo, ed anche nei tempi posteriori l' Arte dello Speziale abbracciava anche quella di Confetturiere, e tutto ciò che di presente si pratica dai Confetturieri era allora praticato dai soli Speziali. Così riflette il Sig. *Avv. Giuseppe Poschi* nel suo *Voto in Florent. Intratura* 15. *Martii* 1786. § 22.

Le Leggi, e gli Ordini dell' *Arte de' Medici*, e *Speziali*, per ciò che riguarda la loro ammissione sono state preservate dall' *Editto del* 1750 §. 8. che riportiamo in fine del presente Opuscolo.

Lo Statuto di quest' Arte, esistente nell' Archivio delle Riformagioni, e in quello del Tribunale Esecutivo di Mercanzia, è scritto in caratteri così poco intelligibili, che non si garantisce per esatta la copia della *Rubr.* che da noi si riporta.

CAPITOLO XVII.

Dello Statuto dell' Arte de' Vaiaj, e Quoiaj.

UNA delle Arti maggiori, e che forse da tempo remotissimo averà avuto in Firenze il suo Corpo, o Collegio con

particolari regolamenti, e privilegii, è certamente l' Arte dei *Vaiaj*, *e Quoiaj*; Arte sommamente stimabile per la sua antichità, ed utilità grande negli umani bisogni. In fatti le Pelli degli Animali sono state i primi abiti degli Uomini: Gli antichi Profeti del Popolo Ebreo erano coperti di Pelli di Capra, o di Pecora; ed *Esiodo* antichissimo Poeta, che da alcuni Scrittori si dice contemporaneo di *Omero*, consiglia, che all' avvicinarsi della fredda stagione si cuciano insieme delle Pelli di Animali con dei nervi di Bove per guardarsi dalle pioggie. Anche nella nostra Toscana, e per l' Italia tutta furono in uso per vestirsi le Pelli degli Animali, come ce lo dimostra il Poeta Dante, allorchè nella sua divina Commedia (1) introduce *Cacciaguida*, uno dei suoi antenati che viveva nel Secolo XII. a parlare della semplicità, e frugalità degli antichi Fiorentini, i quali erano contenti di un semplice vestito di pelle senza alcuno adornamento. (2) Ma nei tempi posteriori crebbe tanto il lusso, e la delicatezza, che furono in usanza per tutta l' Italia le Pelli anche più rare, e preziose, come ce lo attesta

il dottissimo *Muratori*. (3) Gli abitanti di qualche civiltà in Firenze si servivano del Cappuccio di Vaio, o di altra Pelle più ricca, e ne foderavano le loro vesti talari; e fra i Nobili, e i Ricchi non era punto rara la guarnizione degli abiti con ermellini, zibellini, martore, ed altre pelli preziose straniere: Ma oltre l' uso delle Pelli per vestirsi, grosso traffico ancora si faceva dai Fiorentini di altre specie di Pelli per calzare, per le armature, e per altre simili occorrenze (4).

Non è dunque maraviglia, se nello Statuto generale del Comune di Firenze si leggono parecchie *Rubriche*, che regolano un' Arte così importante, qual' è quella dei Quoiaj, e Pellicciaj, affinchè nel suo credito si conservasse (5); Come pure non è maraviglia, se lo Statuto particolare di quest' Arte alla *Rubr.* 22. seguendo gli ordini antichi a benefizio dei suoi Artefici, accordasse loro molti privilegii, e fra gli altri quello di non potere esser rimossi contro loro voglia dalle Botteghe, Magazzini, Fondachi, Concie, Casolari, o Stanze tenute per un quinquennio a pigione, se non passati due anni prossimi futuri dal dì che

per via dell' Arte fosse loro notificata dal Padrone la disdetta, e con che questi ancora paghi all' Artefice espulso il prezzo dell' *Entratura* ogni qualvolta servir si voglia dei predetti luoghi, o siti per esercitarvi lo stesso mestiere (6) con altre particolarità, che si trovano contenute nella seguente disposizione (7).

Delle Entrature delle Botteghe de' Quoiaj. Rub. XXII.

„ Ancora seguendo in ciò gl' ordini antichi a benefitio degl' artefici trovati, et acciò, che ciascuno, che dura fatica a fare un avviamento possa sperare di godesselo, statuirno, et ordinorno, che nessuno de' matricolati, o sottoposti a questa Arte possa, ardisca, o presuma per se o per altri, o sotto alcuno quesito colore, salvo quanto di sotto si dirà, condurre, torre, havere, o tenere a pigione, fitto, o in altro modo, o sotto altro simil titolo alcuna bottega, magazzino, fondaco, concia, casolare, o stanza ad uso di bottega ridotta, la quale habbia condotta a pigione, et nella quale stia, et sia stato, et habitato per an-

ni cinque continui almeno, alcuno de matricolati, o sottoposti ad alcuna delle 21. Arte della Città di Firenze, o suo antecessore di che quel tale sia erede, senza espressa licenza di detto detentore o salvo, che ne' modi infrascritti.

„ Et così nessuno de matricolati, o sottoposti ad alcuna delle dette 21. Arte della Città di Firenze, nè altra persona possa condurre a pigione, o torre per alcuno de modi soprascritti alcuno de prederti siti, il quale sia condotto, et nel quale stia, et sia stato per cinque anni continui alcuno de matricolati, o sottoposti a questa Arte, o alcuno suo, di chi egli sia suo erede infra dua anni prossimi futuri dal dì che per via della detta Arte gli sarà a istanza del padrone notificato, che non intende, che duri più oltre detta locazione, se già tal nuovo conduttore non la conducesse di volontà di detto primo conduttore nel principio della sua condotta, et secondo l' ordine infrascritto havesse renuntiato al benefitio del presente Statuto, o vero se dipoi detto primo conduttore per istrumento, o scritta di sua mano propria havrà dichiarato non volere più tal bottega, o sito, o

veramente se prima il padrone del sito per via dell' Arte havrà fatto a detto conduttore, o suo descendente la soprascritta, o infrascritta notificazione, et protesto, et saranno passati li tempi ch' in quelle apporre, et assegnare si devono sotto pena di lire cento piccioli a chi condurrà, et a chi condurre farà, applicate per una quarta parte al Fisco, et Camera Ducale, per un quarto alla detta Arte de Maestri de Cojai, et per un quarto al primo conduttore, et per un quarto a Consoli, che tal pena riscuoteranno; nella quale pena s' intenda incorso ipso iure, che gli sarà notificato ad instantia del primo conduttore, che non conduca, o havendo condotto, che infra otto dì all'hora prossimi futuri renuntii alla condotta fatta, et non lo molesti.

„ E se passato che sarà detto tempo egli havendo condotto non havrà fatto la detta renuntia per contratto da rogarsi, o per mano del Cancelliere de Consoli dell' Arte, dove tal causa s' agiterà, o da altro Notaio, et a detto Cancelliere portatone fede in autentica forma, et nondimeno tal nuova locatione, et condutione non vaglia, et non pregin-

dichi in modo alcuno, et quanto sia per l'interesse di detto primo conduttore, o suoi eredi non possa per quello essere forzato detto primo conduttore, o suoi eredi a rilassare detti beni, se non passati due anni dal fine della fatta notificazione, o più oltre, se più oltre durassi il tempo della locatione espresso, anzi sendone stato cavato, possino, et devino li Consoli avanti a quali tal lite sarà, et ogn' altro Magistrato della Città di Firenze per virtù del presente Statuto de facto, et senza strepito, et figura di giuditio cominciando etiam dalla cattura della persona, constringere ogni nuovo conduttore, possessore, detentore, et occupatore di tali beni a quelli relassare effettualmente, et prestare, et prestino al primo conduttore potestà, et facultà di potere effettualmente ritornare in possessione di quelli, et in oltre costringhino tal nuovo occupatore a rifare a detto primo conduttore, o suoi eredi tutti li danni, spese, et interessi nella lite, et fuori, patiti, et da patirsi per lui fino al dì, che tornerà in possessione di detti beni, et etiam le spese del soldo ai Procuratori, et Avvocati, et di levare con-

tratti, et statuti, et disagj patiti per non essere stato a bottega, tutto alla dichiaratione, et tassatione de' Consoli, avanti a quali tal causa s' agiterà.

Et perchè egl' accade spesso, che si fa una condotta d' alcuno de' beni predetti per più compagni, et per più fratelli, et perchè quel che appartiene a molti non par dovere, che uno lo possa dissipare.

Però deliberorno, che in tali casi alcuna renuntia, che si faccia, eccetto quella, che si può secondo l' ordine infrascritto fare quando si conduce un sito, non vaglia se non per quel, che l' haverà fatta, et gl' altri restino nelle lor ragioni, come se per loro fatta non fusse, etiam che quello, che farà tal renuntia habbia o havesse il compromesso, et autorità di fare tutti li fatti di bottega, dichiarando, che questa habilità, et facultà s' intenda solo a quelli, et per quelli compagni, o fratelli, li quali saranno espressamente nominati nel contratto, o scritta della locazione, o loro descendenti, et eredi, ne basti dire il tale conduce per se, et suoi fratelli, ma siano nominati, et presenti alla condotta,

altrimenti sia come se la presente habilitá fatta non fusse.

„ Et se saranno più fratelli, et compagni, li quali habbino condotti alcuni tali beni a comune, et venendo alle divise non fussero tra loro d' accordo a chi rimaner debba, devino li Consoli di detta Arte, a richiesta, et volontà d' alcuna delle Parti costringere l' altra, o a chiamare stimatori, che stimino tale entratura, o trarre a sorte a chi la tocchi, et chi hà a rifare rifaccia; ovvero devino porre ciascuno di loro un prezzo per quanto egli la vuole; et a chi più ne da rimanga, o in altro modo, secondo che a detti Conscli parrà più commodo, et ciò che per loro sarà deliberato, vaglia, et tenga, et devasi osservare da ciascheduno.

„ Et se finito 'l tempo d' una locazione il Padrone de' beni locati dicesse venirsene più pigione, et non fussero daccordo, non possa però detto conduttore, o suoi eredi essere cacciato, ma deva il locatore, o suoi discendenti, et successori venire a Consoli di detta Arte, et domandare per via ordinaria, che la detta pigione si cresca, et riduca a

dovere, et li Consoli havute a loro le Parti ne le potendo concordare, habbino fede probabile di quello, che pagono di pigione le botteghe, et siti convicini a quelli, de quali si disputa, et trovando la cosa non essere giusta, la regolino come pare loro che stia bene, et per cinque anni prossimi dipoi non si possa tal prezzo di pigione alterare, se non di consenso delle Parti,

„ E perchè così come gl'è provveduto, che a nessuno de sottoposti a detta Arte possa esser tolta la bottega di subito, così pare ragionevole, che ne eglino possino lasciare di subito un sito voto, però statuirno, che nessuno de matricolati, o sottoposti a detta Arte possa lassare alcun tal sito, o bottega nella quale fusse stato oltr' a cinque anni, di subito, se già ciò non seguisse di volontà del Padrone di quella, ma deva lassarla a tempi convenienti, che sono al Maggio, et al Novembre, et almanco per mesi sei avanti la fine della locatione, ovvero il dì, che rilassare la vuole deva per via della detta Arte notificare al Padrone, come da tale tempo in là non vuole più perseverare in detta loca-

tione, et lassandola prima che siano passati detti sei mesi, sia obbligato a pagare sempre la pigione che corre, come se l' habitasse, et la locatione durasse, perchè per virtù del presente Statuto deliberano, che come alcuno sarà stato in una bottega, o sito più che anni cinque s' intenda la sua locatione durare per essere sempre obbligato a pagare la medesima pigione fino che non la disdirà per via di detta Arte, et sei mesi poi, se già non havessero altrimenti le Parti convenuto insieme.

„ Et perchè li siti delle botteghe non patischino, statuimo, che nessuno possa condurre botteghe residenti sopra Strade maestre per tenerle serrate senza licentia del Padrone, et tenendole più di due mesi, possa il Padrone notificare a tal conduttore, che o infra un mese apra, et s' eserciti, o faccia esercitare alcuno esercitio in tal bottega, o le ne rilassi, et passato detto tempo, et non fatto quanto di sopra, intendasi quel tale havere persa ogn' entratura, che haverà su detta bottega, salvi però sempre li giusti impedimenti, a dichiaratione de Consoli di detta Arte per li tempi esi-

stenti, et non obstante il disposto di sopra.

„ Et se alcuno padrone vorrà tutto, o parte d' alcuno di tali siti, et dica di volergli per se proprio et per suo uso, non possa ciò fare mentre che dura il tempo prefisso nella locatione, et se non sono ancora passati sei mesi dal dì che egli notificherà come egli vuole tal bottega per se, potendo per via dell' Arte notificarlo tanto innanzi, che li sei mesi predetti si consumino nel tempo della locatione, et etiam non lo possa fare, se oltre alle cose soprascritte volendovi fare del medesimo mestiero, che vi fa quello è in possessione, non paga al detto pigionale quel tanto, che da Consoli di detta Arte sarà giudicato convenirseli per bene andata dell' avviamento fatto, et per ricompensa del danno, che gli fa.

„ Et chi contrafarà al disposto di sopra in qualsivoglia de precitati casi s' intenda ogni volta caduto in quella pena, che a Consoli parrà, et piacera, et alla conservatione dell' indennità del conduttore.

„ Et tutto quello, che di sopra si dice, et dispone dell' hoste, et padrone delle botteghe, et siti predetti intendasi

ancora detto per quelli, che di nuovo comprassero libero, o conducessero a linea, vita, o in alcun altro modo che a lungo tempo si chiami, li quali possino però non obstante il disposto di sopra fare tali compre senza incorrere in pena alcuna purchè non molestino, o per quelle pregiudichino in parte alcuna al conduttore predetto se non quanto, et come è lor concesso per virtù del presente Statuto come a proprietari, et possino sopra di ciò per l' esecutione, et osservanza di quanto si contiene nel presente Statuto, procedere contro a ciascuna persona etiam non matricolata, nè sottopost' a quest' Arte, che togliesse, o torre volesse, inquietasse, o molestasse alcuno de matricolati, et sottoposti a quest' Arte, et così in virtù del presente Statuto s' intenda data facultà a tutti li Consoli dell' altr' Arti della Città di Firenze di procedere per l' osservanza di quello contra tutti li matricolati, et sottoposti a questa Arte, li quali cercassero di torre le botteghe a loro matricolati, et sottoposti.

„ Et il privilegio del presente Statuto, o d' alcuna sua parte non vaglia,

et non giovi a quelli li quali nel contratto della condotta, che faranno col loro locatore, renuntieranno espressamente al benefizio di questo Statuto, et che d' accordo venendo a Consoli di questa Arte faranno tale renuntia approvare per loro partito da ottenersi secondo gl' ordini da rogarsi per il Cancelliere di questa Arte o suo Coadiutore, et ogni renuntia fatta, o che si facesse di tale benefizio senza tale approvatione, et partito non vaglia, et sia ipso iure nulla, et habbisi per fatta per forza, timore, o inganno, et ogni giuramento, che vi fussi posto, si reputi posto in fraude, et non vi s' attenda in modo alcuno, etiam che nel contratto il Conducente havesse promesso non domandare l' assolutione del giuramento.

„ Et perchè il presente Statuto non essendo limitato potrebbe dare materia a pigionali di non pagare, o almeno differire in lungo il pagare le pigioni, al che, come è giusto, volendo riparare, statuirono che ogni volta, ch' alcuno pigionale o possessore havrà debito con il locatore, o padrone de beni due paghe di pigione di sei mesi, o tanta somma, che

faccia detti sei mesi sia lecito al padrone notificare a tale detentore, che infra quindici dì gli paghi tutta detta pigione, et gli dia un mallevadore per il resto dell' anno, altrimenti intende la locatione essere finita; la quale notificatione si deva fare per via della Corte di detta Arte, et il mallevadore deva essere sufficiente all' approvatione de Consoli di quella, et passato detto tempo, et non fatto quanto di sopra, intendasi il detto tale detentore havere perso circa l' entratura, et detentione di detti beni ogni favore, che le venga fatto dal presente Statuto, et da alcuna sua parte, et sia per lui come se questo in parte alcuna di tal materia non trattasse, et possa detto padrone fare di detti beni il volere suo, come se detto conduttore, o detentore sopra quelli non havesse acquistata alcuna entratura.

„ Questo dichiarato, che dove fussero più compagni o fratelli, alli quali secondo la dispositione del presente Statuto, si competessi il benefitio dell' entratura la sopradetta notificatione non pregiudichi, et non nuoca loro in modo alcuno, se già espressamente, et nomi-

natamente non sarà lor fatta, perchè statuirono, che la detta notificatione solamente pregiudichi a quelli, alla persona, o casa di sola habitatione de' quali nominatamente sarà fatta, et non agl' altri interessati, et li Consoli di detta Arte devino per debito loro, et di loro uffitio fare osservare il presente Statuto a ciascuno sanamente, et a buona fede, et remossa ogni cavillosa, et sinistra interpretazione. „

(1) *Canto XV. del Paradiso.*

(2) *Giovanni Villani Storie lib. 6. cap. 71.* ove fa una pittura della parsimonia de' Fiorentini, dell' anno 1260. Si veda ancora *Ricordano Malaspina Stor. cap. 161.*

(3) *Antichità Italiche tom. 1. dissert. 25.*

(4) I Luoghi d' onde venivano queste pelli, ed i prezzi ai quali si vendevano in Firenze sono distintamente notati nella Portata fatta al Catasto del 1427. da Simone di Niccolò di Bruno Manovelli, *Filza del Catasto dell' anno 1427. Quartiere S. Spirito, Gonfalone Scala.* Si veda *Pagnini della Decima tom. 2. sez. 6. cap. 6. §. Ma oltre.*

(5) *Lib. IV. Consul. Art. & Mercat. rubr. 56 de Pellizzariis*, e dalla *rubr. 73.* alla *rubr. 84. de Galzolariis.*

(6) Questo Statuto, come ancora altri, e precisamente quello *de' Fabbricanti*, simile in tutto al presente, come osserva la *Florentin. Intraturæ av. l' Avv. Guerrazzi §. ult.* non imposero al Padrone

l' obbligo di pagare al Conduttore il prezzo della Entratura, o sia l' avviamento, se non quando volesse servirsi della Bottega per esercitarvi il medesimo mestiere, mentre volendovene esercitare un diverso, non gli gioverebbe quell' avviamento, e miglioramento procurato dal primo Conduttore, ed Artefice, *Florentina Intraturæ* 5 *Dec.* 1619 §. *Unde aliqua, av. l' Audit. Diaspinto*. ove trattasi del presente *Statuto de' Vajai*; e *Quojai rubr* 12. §. *E se alcuno*, e la *Flor. Intraturæ* 24 *Aug.* 1784 §. *Tale miglioramento av. l' Aud. Maccioni Rel*

In ordine a questo Statuto simile a quello dei *Fabbricanti*, venni tempo fa interrogato sopra due articoli; Primieramente, se il Compratore della Bottega volendosene servire per se ad un uso, e mestiere diverso da quello statovi esercitato, abbia diritto di espellere a' debiti tempi il Cessionario dell' Entratura anche magna, senza pagare ad esso il prezzo della medesima Entratura, e senza tener chiusa la Bottega per due anni. Su quest' articolo io risposi affermativamente, per la ragione che la lettera di questi due Statuti dei *Vajai*, e *Quojai*, e dei *Fabbricanti*, e l' interpetrazione che hanno ricevuta è quella, che il Padrone del Fondo, come è appunto il Compratore, in cui passa il dominio del Fondo medesimo, può in forza de' suoi diritti di proprietà, servirsi della Bottega comprata per uso proprio, senza obbligo nè di pagare il prezzo dell' Entratura, nè di tenerla serrata per due anni; secondo le cose fermate nel presente Opuscolo, sull' auttorità delle allegate Decisioni, e in specie della *Florent. Intraturæ* 5. *Dec.* 1619. *av. l' Aud. Diaspinto*, e della *Florent Intraturæ* 3 *Oct.* 1741. § *ult. av. l' Avv. Guerrazzi*. Secondariamente venni interrogato, se

dopo essere stata serrata per due anni la Bottega, venga a cessare il pagamento dell' Entratura all' Artefice espulso; e in questo articolo ancora risposi affermativamente, per la ragione che dopo due anni, che una Bottega è stata chiusa, non può più sussistere il miglioramento statovi fatto colla frequenza dei Ricorrenti, e nemmeno può aver più luogo il profitto che voglia ricavarne il Padrone, o altro nuovo Conduttore, benchè esercitante la stessa professione.

(7) Per sollevare le manifatture di quest' Arte utilissima da tutti i possibili aggravj, fu ordinato con Benigno Rescritto de' 2. Settembre 1767. che restasse o abolite le tasse delle matricole appartenenti alla Cassa di quest' Arte *de' Vajai, e Quojai*, per potere esercitare alcuno dei mestieri sottoposti all' Arte medesima dentro la Città di Firenze, suo Contado, e Distretto, fermo stante però il solito obbligo di farsi descrivere ai Libri delle Matricole. Si veda la *Notificazione de' 5. Ottobre 1767*, colla quale venne pubblicato il suddetto Sovrano Rescritto, e la *Legge generale del 1770.* riferita in fine del presente Opuscolo, la quale concesse lo stesso benefizio a tutte le altre Arti, e Manifatture dello Stato.

Gli Artefici soggetti allo Statuto di quest' Arte sono Vajai, Quojai, Pellicciaj, Calzolaj, Guantaj, Valigiaj, Correggiaj, ed altri Manifattori che adoperano pelli, fra i quali anche i Libraj, benchè questi siano soggetti ancora allo Statuto dell' Arte dei *Medici, e Speziali*.

CAPITOLO XVIII.

Dello Statuto dell' Arte Por S. Piero, e Fabbricanti.

L'ARTE dei Fabbricanti era una delle Arti minori. In essa, come abbiamo accennato parlando dei Collegii delle Arti, e dei loro Statuti, furono incorporate varie delle quattordici Arti minori, e ne fu fatto un sol Corpo, Università, e Consolato; lo che successe, come ci narra il *Varchi*, nell' anno 1534. nel qual tempo fu fatta una Provvisione, in virtù della quale l' Arte dei *Fabbri*, *Chiavajoli*, *Maestri di murare*, *Corazzaj*, *e Legnajuoli*, venne a costituire un sol Corpo, o Collegio (1). In virtù poi della Provvisione de' 26 Aprile 1583. (2) l' Arte di *Por S. Piero*, che comprendeva gli *Oliandoli*, *Beccaj*, *Fornaj*, *Pizzicagnoli*, *e Funajoli*, fu essa pure aggregata all' Arte dei Fabbricanti, che conteneva i Fabbri, i Legnajuoli, e gli altri Artefici di sopra nominati (3).

Abbiamo nel *Libro IV* dello Statuto generale Fiorentino compilato dal *Castrense* (4) quattordici *Rubriche* risguar-

danti l' Arte dei Fabbricanti; le quali, benchè siano state o in tutto, o nella massima parte abolite dalla moderna Legislazione Toscana, che favorisce la libertà delle Manifatture, e del Commercio, pur non ostante meritano che se ne faccia menzione per conoscere quanto in quel tempo fosse vincolata l' industria degli Artisti.

Nella prima di tali *Rubriche* si parla dei *Lastrajoli*, *Fornaciaj*, *Scalpellini*, *e Legnajuoli*, quali tutti si sottopongono alla Giurisdizione degli Uffiziali della Grascia per ciò che concerne la misura, qualità, e bontà delle lastre, delle pietre, dei mattoni, e della calcina, come ancora per ciò che riguarda la buona costruzione delle Fabbriche. Nella seconda si proibisce fra i Lastrajoli, Scalpellini, e Legnajuoli che travagliano ogni società con alcuno che sia venditore di lastre nella Città, Contado, o altro Luogo del Territorio Fiorentino. Nella terza si obbligano i Fornaciaj, tanto di mattoni, che di calcina, a bene esercitare la loro Arte. La quarta concerne i loro salarii, e mercedi. La quinta determina l' altezza delle Fornaci. La

sesta vuole, che nessun Fornaciajo possa cuocere in alcuna Fornace della Città di Firenze, o prossima un miglio alla Città i mattoni, o altri lavori di terra, senza cuocervi ancora la calcina. La settima proibisce qualunque mattonaja, e qualunque cava di terra dentro le mura della Città. L' ottava determina la misura dei *mattoni*, *mezzane*, *quadrucci*, e di altri simili lavori. La nona fissa il loro prezzo. La decima regola le opere, e le mercedi dei Scalpellini, Legnajuoli, Copritori di tetti, e Manuali. L' undecima pribisce senserie, e altri diritti ai Scalpellini, e Legnajuoli. La duodecima sottopone i Scalpellini sì del Contado, che forestieri ai Consoli di detta Arte, e vuole che per matricolarsi non paghino oltre venti soldi per ciascheduno. La decimaterza comanda, che gli Scalpellini, e Legnajuoli forestieri esercitino liberamente l'Arte loro nella Città di Firenze senza obbligo di Matricola. La decimaquarta finalmente risguarda l' elezione da farsi ogni anno d'uno Scalpellino, d' un Legnajuolo, e di due Agrimensori pel Comune di Firenze, e si prescrivono le regole, e gli obblighi del loro Uffizio (5).

In ordine poi allo Statuto particolare dell'Arte di *Por S. Piero*, e *Fabbricanti*, la di cui *Rubrica* quì sotto riportiamo, resta proibito a qualunque Persona della medesima Arte il condurre, tenere per se, o per altri alcuna Bottega, Magazzino, Desco, Stalla, o Luogo, durante la condotta del primo Pigionale, nè eziandio dopo due anni, senza l' espressa solenne permissione, e licenza del medesimo Pigionale, o Conduttore. E in quanto al diritto Entratuario si dispone, che se il Locatore, o per non piacergli la pigione, o per altra causa voglia dopo il termine della Locazione allogare ad altra Persona, anche dello stesso mestiere, la Bottega, o altro Sito, lo possa fare passati che siano i due anni dopo il tempo, che per via dell' Arte averà notificata al Conduttore la sua intenzione (6): Come ancora non sia tenuto a pagar l' *Entratura* nel caso che voglia servirsi per uso proprio, o per un differente esercizio della Bottega, o d' alcun altro dei menzionati Siti da esso locati (7), purchè si obblighi a non locarli ad altri, ma tenerli serrati per lo spazio di due anni (8).

„ §. E nessuno Artefice di detta Arte, o a detta Arte sottoposto possa, ardisca, o presuma in alcun modo per via retta, o indiretta, o sotto alcun quesito colore condurre, tenere per se, o per altri alcuna bottega, magazzino, desco, stalla, o luogo che prima fosse stato condotto per alcun altro Artefice di detta Arte durante il termine della condotta di tale Artefice, ne etiamdio dipoi per dua anni, ne in quella, o in quelli, in alcun modo fare, o esercitare alcun esercizio a detta Arte appartenente, se già non fosse di licentia, e consenso del conduttore, che tenessi tal bottega, della quale licentia apparisca per scrittura di mano del Notaro di detta Arte, o di alcun altro Notaro Fiorentino. Et il locatore non possa domandare maggior pigione che il solito sotto pena di lire 200 piccioli: E nientedimeno non possa in tal bottega, magazzino, desco, stalla, o luogo habitare, nè in quella, o quelli l' Arte predetta esercitare, ma sia astretto per i Consoli di detta Arte con ogni ri-

medio opportuno a rilassare tal bottega, magazzino, desco, stalla, o luogo libera, vacua, et expedita. Et le predette cose abbiano luogo si et in quanto per la parte del conduttore fossi stato detto, o notificato al locatore, che volessi ritenere detta bottega, magazzino, desco, stalla, o luogo almanco per tre mesi avanti il tempo della fine della locatione.

„ §. E chi avesse condotto alcuna bottega, o sito, come di sopra, per alcuno degli esercizj sottoposti a detta Arte per alcun tempo determinato, e volesse che quello finito non durasse più la condotta, deva notificare al locatore la sua intentione sei mesi avanti la fine di tal tempo per via di detta Arte, e se sarà *sito di Fornace* un anno innanzi, altrimente s' intenda raffermata tal bottega, o sito per un altr' anno, e così segua d' anno in anno fino a tanto che non sarà per tale conduttore fatta tale notificazione, la quale il Cancelliere debbe far nota, come delle altre si dice, significando tutto a tale locatore per cedola, e per la sua fatica debba avere quanto di sopra, e soldi dua al donzello, che porterà tal cedola.

„ §. Et il simile si debba fare per il locatore verso il conduttore quando non volesse che la locatione fatta per lui durasse più che il tempo apposto in tale locatione, purchè voglia realmente tal sito per se, o per abitarvi, farvi bottega: Ma sempre tal locatore per non li piacere tal pigione, o per altra qualsivoglia cagione dopo il tempo della locatione vorrà allogare ad altri tal bottega, o sito, lo possa fare passati i dua anni poichè per la via dell' Arte, come di sopra, averà notificato al conduttore la sua intentione; Et questo s' intenda per quelli conduttori, che averanno tenuto tal bottega, o sito per lo spazio di cinque anni, o più, come è detto di sopra.

„ §. E se più compagni averanno condotto alcuna bottega, o sito, come di sopra per loro compagnia, e la maggior parte di loro fussino poi d' accordo a licentiarla, e la licentiassino, non possa in tal caso il locatore allogarla, se prima non ricercherà quello, e quelli, che non averanno concorso a licentiarla, e se la vorrà, o vorranno per la medesima pigione, che per tal bottega, o sito pagavano tutti i detti compagni, et

volendolo sia tenuto darla loro, et chi contrafacesse caggia in pena di lire cento da applicarsi a detta Arte; Et nondimeno chi l' avessi tolta contro detta disposizione, sia tenuto, volendola alcuno dei predetti, rilassarla, et i Consoli ne lo possino mandare, et darla a chi non avessi concorso, come di sopra, con darne di pigione quel più se ne vorrà a dichiarazione del Magistrato. „

(1) *Benedetto Varchi Istor. Fiorent. lib.* 14. *ann.* 1534. *pag.* 519.

(2) *Filza prima di Leggi, e Bandi di diversi Magistrati, pag.* 134.

(3) Si veda la *dec. dell' Aud. Giovanni Meoli* nella *Florent. Domus* 15. *Maggio* 1732. *in princ.* e nella *Florent. Intraturæ* 3 *Sett.* 1734 §. *Ma per vedere, e seg.* ove si riportano le parole di questa Aggregazione, che sono le seguenti; *Che per virtù della presente Provvisione, e Legge gli soprascritti due Offizj, et Università dell' Arte di Por S Piero, e dei Fabbricanti con tutti li loro artefici, ragioni, beni, entrate, e jurisdizioni s' intendino essere, e siano unite, e congiunte* „ E più sotto „ *Abbia la medesima autorità, facoltà, e giurisdizione che avevano, ed hanno le prenominate Arti di Por S. Piero, e de' Fabbricanti respettivamente* „

Vi sono nello Statuto del Comune di Firenze quattro *Rubriche* che trattano dei *Pizzicagnoli*, l' ultima delle quali, che è la *rubr.* 96. *del lib.* 4. dispo-

ne „ ivi „ Quod facientes urceos, & ciatos subsint „ Consulibus Pizzicagnolorum „ Vi sono ancora parecchie *Rubriche* relative all' Arte degli *Oliandoli*, i quali erano in quel tempo sottoposti agli Offiziali della Grascia, *lib.* 4. *dalla rubr.* 240. *alla* 246.

(4) *D. Lib. IV. Consul. Art. & Mercat. dalla rubr.* 57. *alla rubr.* 71.

(5) Abbiamo nel medesimo *Lib. IV.* due *Rubriche*, che sono la 97, e la 98, una delle quali riguarda i *Ferravecchj*, l' altra i *Ferratori di bestie*, ai quali si proibisce di vendere il ferro delle Ferriere, e i ferri da ferrar bestie oltre il prezzo stabilito, e si comanda loro, che anche nei giorni festivi tengano aperte le Botteghe, e siano tenuti a ferrar bestie sotto la pena di lire venticinque.

(6) Su questo Statuto si veda il *Motivo dell' Assess. Altoviti in Causa Pettinelli, e Bruni del dì* 5. *Febbr.* 1677. *verso il fin.* ove che lo Statuto suddetto dell' Arte de' Fabbricanti per ciò che riguarda le disdette delle Botteghe ritenute per cinque anni da alcuno dei sottoposti alla sua Arte, dispone, che il Locatore debba far la disdetta sei mesi avanti, se vorrà servirsi del Fondo per suo proprio uso, e che non possa locarlo ad altri se non passati due anni dal giorno della disdetta; verificate le quali condizioni deve condannarsi il Conduttore a rilasciarlo. Si veda ancora il *Motivo* del medesimo *Assess. Altoviti del dì* 20. *Maggio* 1674. *in Causa Gherardini, e Pollini*, e la *dec. del Canc. Montordi in Florent. Retractus nel Tes. Ombr. tom.* 5. *dec.* 49 *n.* 22. *e per tot.* e la *Flor. Intraturæ* 3. *Oct.* 1741. §. *ult. av. l' Avv. Guerrazzi*. In vigore di questo Statuto dei *Fabbricanti* il Conduttore può espellersi dalla Bottega, purchè si tenga chiusa per due anni; E in vigore dello Statuto dei *Linajoli* si può fare

la disdetta, purchè venga prima interpellato l' Entratutario, se vuol godere del benefizio di rimanere nella Bottega per due anni dopo la disdetta. *Florent. Locationis* 12. *Mart.* 1785. §. *Imperocchè, e seg. av. l' Aud. Niccolò Salvetti.*

(7) Così fu giudicato sotto dì 5. *Agosto* 1785 *dall' Aud. Cosimo Ulivelli Giudice Consult in Causa Pichi, e Zanchi della Città di S. Sepolcro, e sotto dì 29. Luglio* 1786. *dall' Aud. Orazio Fenzi in Causa Baldacchini, e Lorini della Città di Cortona.* E così parimente fu deciso dal *Magistrato dei Pupilli sotto dì* 13 *Marzo* 1785 *in Causa Felici, e Batelli, a relaz. dell' Aud. Ignazio Maccioni*, e dal *Magistrato Supremo sotto dì* 16. *Agosto* 1785. *in Causa Mensa Fiorentina, e Baldi.*

(8) Si veda la *dec.* 49 *n* 22 *tom.* 5. *del Tes. Ombr.* e la *dec. dell' Avv. Guerrazzi* nella *Florent. Intraturæ* 3. *Oct* 1741. §. *ult.* e la *d. Florent. Locationis av. Salvetti loc. cit.* Il Compratore della Bottega in perpetuo, può ridurre la medesima ad un altro uso, ed esercizio, nonostante questo Statuto *rubr.* 13 *pag.* 54. il quale parla del semplice Conduttore. V. *Rot. lib. m.* 75. *pag.* 109.

Le Persone sottoposte allo *Statuto de' Fabbricanti* sono li Muratori, Scalpellini, Lastrajoli, Fornaciaj, Legnajoli, Torniaj, Bottaj, Barlettaj, Bastieri Zoccolaj, Cerchiaj, Lanciaj, Balestraj, Scatolaj, Tamburaj, Lavoranti, e Venditori di legname, Magnani, Fabbri, Coltellinaj, Orologiaj, Corazzaj, Spadaj, Calderaj, Ottonaj, Segatori, e Presta cavalli a vettura. *Bando de'* 30 *Ott.* 1600. *e de'* 30 *Giugno* 1628. Vedi *Savelli Pratica universale*, §. *Arte, e Artieri n.* 11.

Gli *Oliandoli* ancora, i *Pizzicagnoli*, e *Funaioli* sono compresi sotto quest' Arte, *Florent. Intraturæ*

3 *Sett.* 1734. *av. l' Audit. Meoli*, ove dice che il Mestiere del Pizzicagnolo deve annoverarsi più all' Arte de' Fabbricanti, che a quella de' Medici, e Speziali; E che gli Statuti di queste due Arti rispetto all' Entratura dispongono con modi fra loro incompatibili. V. *Rubr. de' Medici, e Speziali Not.* 6. ove che i Bottegaj di olio sembrano soggetti a quell' Arte per la Legge del 1670, come avverte la *Consultaz. dell' Avv. Massi* nella *Flor. Prat. Intratura in Causa Scamarri, e Cioni.*

I *Macellari* sono compresi sotto l' Arte de' Fabbricanti, la quale fu divisa in tre classi, o membri principali denominati del *Beccajo*, dell' *Ollandolo*, e del *Fornajo*, come apparisce dalla *decis. fiorent.* 24 *dell' Aud Conti*, ove si vede, che d' avanti i Consoli dell' Arte de' Fabbricanti fu disputato se competesse alla Donna il prezzo dell' Entratura, che in conto di sua dote era ad essa stato assegnato nel Giudizio di Concorso sopra li beni del suo Avo decotto, che esercitava l' Arte del Macellajo.

Relativamente a quest' Arte del *Macellajo*, o *Beccajo* vi sono nello Statuto del Comune di Firenze parecchie *Rubr.* nel *cit. lib.* 4. *al tit. de Beccariis;* Arte essa pure, alla quale erano descritte delle Famiglie rispettabili nel Governo Democratico Fiorentino, *Muratori Antiquit. Ital. dissert.* 53. *tom.* 3 *pag.* 160. *e* 161. *& in præfat. tom.* 18. *Script. Ital. Rer. pag.* 104. *Giovanni Villani Stor. lib.* 3. *cap.* 2. ove dice, che nella nostra Città di Firenze vi era una Contrada coll' insegna del *Becco*, perchè in essa stavano tutti i Beccaj, e che quelli di questo mestiere *erano molto innanzi agli Offici della Città.* Il *Pastajo* è soggetto anch' esso allo Statuto di quest' Arte, *Florent. Intratura* 30. *Sept.* 1802. §. 17. *av. l' Aud. Raffaelli.*

L' Entratura su i *Magazzini di grano* è soggetta essa pure allo Statuto di quest' Arte, come risulta dalla *dec.* 49. *tom.* 5. *del Tes. Ombr.* Ed i *Fornaj* godono anch' essi del privilegio di questo Statuto, benchè la loro Arte consista nel cuocere il pane per le Famiglie private, come dalla *Florent. Intraturæ av. l' Aud. Belluzzi lib m* 120. *pag.* 530. *e* 534. dall' altra *Florent Intraturæ del dì* 6. *Sept.* 1723 *av l' Aud. Urbani* §. *Primum enim*. e dalla *dec. del Magistrato Supremo del dì* 16 *Agosto* 1785 *in Causa Mensa Fiorentina, e Baldi Fornajo.*

I *Mugnaj* parimente godono dell' Entratura di quest' Arte, come dalla *Relaz. dell' Assess. Altoviti del dì* 15. *Apr.* 1680. *in Causa Canbi, e Del Grasso;* dal *Decreto de' Fabbricanti del dì* 16. *Magg.* 1743. *in Causa Franchi, e Curatore;* dalla *Sentenza del dì* 6. *Febbr.* 1743. *ab Inc. conf di d. Decreto,* e pienamente dalla *dec. dell' Aud Giuseppe Bizzarrini* nella *Florent. Prat. Intraturæ* 26. *Julii* 1777. *in Causa Consorteria delle Mulina d' Ognissanti, e Vedova Del Riccio,* con altre *Decisioni* emanate nella stessa Causa.

Questo Statuto *de' Fabbricanti* è simile in tutte le sue parti a quello *de' Vajai, e Quojai. Florent. Intraturæ* 3. *Octob.* 1741. §. *ult. av. l' Avv. Guerrazzi*. Vedi la *Not.* 6. *del Cap.* antecedente.

Il Conduttore deve far la disdetta sei mesi avanti la fine della locazione, e conduzione, e trattandosi di *sito di Fornace* un anno avanti, come prescrive in lettera lo Statuto, ed avverte il *Montelat Jurisprud. Civ. Elem. tom.* 1. *pag.* 187. §. *Nota quod.*

CAPITOLO XIX.

Dello Statuto dell' Arte de' Linajoli.

Fra le Arti *Minori* fu anche quella de' Linajoli, e Rigattieri, la quale per altro riguardar si deve utile, e necessaria ad uno Stato non meno, che l' Arte della Lana, e della Seta. Essa in fatti somministra alla Nazione una infinità di cose, o di necessità, o di comodo. La sua materia suddividendosi al pari di quella della lana, e della seta, in varie specie più, o meno dispendiose, è atta, e capace di alimentare tanto il bisogno dei Poveri, quanto il lusso dei Ricchi, e di formare ancora un gran ramo di commercio sì interno, che esterno, qualora l' industria dei Lavoranti eccitata da una buona Legislazione abbia una volta stabilito il suo credito colla perfezione del lavoro, e colla leggerezza del prezzo in confronto delle altre Nazioni (1).

Benchè l' Arte dei Panni lini sia stata fin da tempo remotissimo esercitata da nostri Maggiori, benchè ricercatissimi in tutti i tempi, ed accettissimi a tutte

le Nazioni siano stati per la nettezza, e sanità del corpo i lavori di quest' Arte (2), si vede nulladimeno che essa non ha formato presso di noi neppure un ramo considerabile di commercio interno. In fatti i documenti pubblici, e gl' Inventarii de' mobili delle case più ricche ci assicurano, che nel secolo decimoquarto, ed anche posteriormente la biancheria era nella Città nostra in ben piccola quantità, ed aveva un prezzo molto considerabile (3).

Non deve per altro addebitarsi il Comune di Firenze di non aver accordato a quest' Arte utilissima ogni soccorso, e protezione.

Lo Statuto Fiorentino nel più volte citato *Lib. IV.* contiene una *Rubrica* che tratta de' Linajoli, e Rigattieri (4), la di cui disposizione meritò di essere illustrata dal celebre Giureconsulto *Pietro Ancharano* colle sue Consultazioni pubblicate parte l' anno 1400, e parte l' anno 1404 (5). Contiene inoltre due *Rubriche*, che parlano dei *Sarti*, e queste sono la 71 e 72 del medesimo *Lib. IV*, nell' ultima delle quali si proibisce ai Sarti di dare in pegno a veruna persona

dei panni di qualunque genere cuciti, o non cuciti; come pure si proibisce a tutti di ricevere in pegno, e dar denaro sopra detti panni, sotto la pena di lire venticinque, e l' immediata restituzione di essi al loro Padrone (6).

Lo Statuto poi particolare dell' Arte de' Linajoli, che fu compilato nel 1342 accordò esso pure dei privilegii a chiunque l' esercitava; E quantunque non disponga in lettera cosa alcuna dell' *Entratura*, e neppure la nomini; ciò non ostante nella *Rub. XXI. delle locazioni, e conduzioni delle Botteghe, Fondachi, Magazzini, ed altre Stanze*, che noi quì sotto riportiamo, vuole che i Conduttori di queste Botteghe, ed altri siti, non ne possano esser rimossi, benchè il Padrone volesse servirsene per uso proprio, se prima non sarà finito totalmente il tempo della locazione, e di più due anni seguenti dal dì di tal finito termine; dichiarando che fatto il protesto, e notificazione per via di detta Arte, e per mano del suo Cancelliere debba il Conduttore dichiararsi nello spazio di quindici giorni, se vuol godere, o nò del benefizio di stanziare per due anni

accordati dallo Statuto all' Artefice, che ha esercitato per cinque anni il mestiere nella Bottega, o altro sito condotto (7).

In quanto poi al prezzo dell'*Entratura* quantunque lo Statuto non ne parli espressamente, ciò non ostante per l' interpetrazione, che gli hanno data i Tribunali, questo prezzo è dovuto non tanto al Conduttore, quanto al suo Cessionario (8). Ecco pertanto la disposizione di questo Statuto (9).

Delle locazioni, e condotte di Botteghe Fondachi, e Magazzini &c.
Rubr. XXI.

„ Nascono molte volte liti tra padroni de siti, e botteghe, che si allogano a pigione con i sottoposti alla detta Arte, e con i Conduttori di quelle per volere tali allogatori fuori di tempo cavare di tali Botteghe detti Conduttori senza alcuna dilazione di tempo privandoli di loro avviamenti, il che il più delle volte nasce da altri simili Artefici, che cercano l' utile loro in danno d' altri; alla quale cosa desiderando i prefati Sigg. Riformatori, e Statutari per quanto

sia loro possibile ovviare, e che tale inconveniente non habbia a succedere infra sottoposti a detta Arte, e locatori predetti; però provveddono, et ordinorno sopra di ciò le infrascritte cose, cioè.

„ Che nessuno Conduttore o Pigionale di alcuna Bottega, Fondaco, Magazzino, o altra Stanza tolta a pigione, e condotta per suo uso per alcuno de soprascritti esercizii non possa per l' avenire essere di tali siti in modo alcuno, e sotto alcuno quesito colore remosso da padroni, e locatori di esse, nè da altre persone, che da essi padroni, e locatori vi acquistassino, o vi havessino acquistato alcuna ragione dopo la fatta locazione, ne etiam per servirsene loro proprii, se non sarà prima finito totalmente il termine nell' allogazione apposto, e di più due anni seguenti dal dì di tal finito termine, i quali due anni come di sopra conceduti non si intendino mai cominciati a correre se non seguita la notificazione fattali da essi padroni, e locatori avanti la finita locazione, e per mano del Cancelliere di detta Arte, e per uno de donzelli di quella o per ricordo, o per scrittura autentica infra di loro per

tale rennnzia fatta in luogo di tal protesto, o di tal notificazione, e passati i detti due anni osservato quanto di sopra, e non prima in modo alcuno, possino i detti Conduttori essere constretti a rilasciare, et uscirsi di tale Botteghe, Fondachi, e Magazzini condotti come di sopra.

„ Dichiarando, che fatto dal padrone, e allogatore di tali siti al conduttore di quelli il protesto, e notificazione di rivolere al termine della finita allogazione tali Botteghe, o Magazzini, sia tenuto, e debba il detto conduttore infra 'l termine di quindici giorni dal dì della notificazione per la medesima via di detta Arte, e per mano del Cancelliere di quella rispondere, e dichiarare se egli intende, e vole godere tali benefizzi di due anni, o nò, e per uno de donzelli di detta Arte fare a tale locatore notificare la detta sua volontà.

„ E non rispondendo, o dichiarando tal Conduttore fra detto tempo come di sopra detta sua volontà si intenda havere renunziato al detto benefizio di due anni, e non possa più in modo alcuno usarlo, ma possa essere astretto a rilas-

sare a detti locatori, o a altri per loro tali Botteghe, Fondachi, o Magazini il di della finita logazione infra di loro fattane.

„ Ordinorno oltre di questo perchè i sottoposti alla detta Arte non possino l' un l' altro, et e converso guastarsi gli avviamenti togliendo alcuno di detti siti a pigione, che nessuno di loro possa torre a pigione alcuna Bottega, Fondaco, o Magazzino, o qualsivoglia altra Stanza, nella quale egli sia stato con alcuno maestro in essa per garzone, fattore, o lavoratore, se non saranno passati prima cinque anni dal dì, che si partì di tal bottega o altra stanza, o vero ne havessi ottenuta la licentia dal maestro con chi egli stava, la quale apparire debba negli atti pubblici del detto Cancelliere, o veramente per una scritta di mano propria di esso maestro, et allora gli sia lecito, e possa condurre qualsivoglia Bottega, Fondaco, o Magazzino, e non altrimenti. E chi in altro modo o sotto nome d' altri, o suo conducessi a pigione alcuno di detti siti contro la disposizione del presente Statuto, e ordine si intenda ipso facto essere caduto nella

pena di scudi cento d' oro da applicarsi per un terzo alla gran Camera Fiscale, et un terzo al notificatore segreto, o palese, et il restante alla detta Arte, et in evento, che il detto querelante, e dannificato non volessi il detto terzo resti alla detta Arte.

„ Proveddono oltre di questo per tor via tutte quelle liti, e differenze, che per cagione di tali siti potessino nascere infra compagni di alcuna ragione de mestieri, et esercizii soprascritti, che quando e saranno più compagni in alcuna di esse botteghe, et esercizii, e che un di loro harà condotto, o condurrà a pigione alcuna bottega, o altra stanza in nome suo, o de compagni per uso di tal compagnia, che ne quel tale, che l' harà condotta come di sopra, nè alcuno di essi compagni possa licenziare tale bottega o altra stanza, e quella in suo nome proprio o di altri per suo esercizio condurre se prima non saranno d' accordo insieme tutti, della qual cosa ne apparisca ricordo o negli atti della detta Arte per partito de Consoli, o ne libri di detta compagnia di mano di detti compagni, se già non fussino convenuti nel creare

tal compagnia, a chi di loro alla fine di essa dovessino tali siti rimanere, il che apparissi, o per la scritta di tal compagnia, o altro ricordo infra di loro fattone.

„ Dichiarando che allora, e in tal caso si debba osservare in tutto, e per tutto quanto si è fra di loro di tal cosa convenuto.

„ E se finita alcuna compagnia nascessi infra compagni di quella differenza alcuna per cagione delle condotte di detti siti per non essere infra di loro convenzione alcuna; onde si disputasse a chi di loro tal sito debba rimanere; provveddono, et ordinorno, che allora, e in tal caso tali siti rimanghino a quello, che gli harà condotti benchè tal condotta sia fatta in nome suo, e de compagni, cioè a quello di chi in nome proprio sarà specificato nella conduzione non ostante che dica per se, e compagni.

„ E gli altri, che non vi sono nominati per il nome proprio, ma solo sotto nome de compagni, non possino in modo alcuno spogliare di tali beni ne dare impedimento alcuno a colui in chi canterà tale conduzione specificatamente come di sopra, eccetto però, che se detti

beni condotti come di sopra non fussino di alcuno di essi compagni, che in tal caso dichiararono, che di chi saranno egli ne possa liberamente fare la sua volontà finita tal locazione, et osservato quanto di sopra, caso però che tal padrone, e compagno non havessi nella locazione altrimenti ordinato, dichiarando oltre di questo, che quando alcuno de padroni, e locatori di tali siti, osservati niente di manco gli ordini sopra scritti, cavassi alcuno di detti Artefici di alcuno di detti siti allogatoli per suo esercizio, che egli non possa ne gli sia lecito per anni cinque dal dì che ne l' harà rimosso, e cavato allogare, o appigionare tali siti ad alcuno sottoposto alla presente Arte, ne manco alcuno de sottoposti come di sopra condurli massime per farvi dentro il medesimo esercizio senza espressa licenzia de Consoli di detta Arte, che a quel tempo sederanno sotto la pena di scudi cento d' oro per ciascuno di loro, e per ciascuna volta da applicarsi, e destribuirsi come di sopra.

„ E perchè nascono di molte nella fine delle locazioni fatte di tali siti nel rifare le nuove fra locatori, e condutto-

ri differenze nel volere accrescere il locatore, e scemare il conduttore le solite pigioni, provveddono i prefati Sigg. Riformatori, e Statutarii, che accadendo per l'avenire simili differenzie, e venendo alcuno di loro a dolersi di tal cosa, in tale caso i Consoli di detta Arte per i tempi esistenti, esaminati con giuramento almanco sei de più prossimi vicini a tali siti da quali fussi nata tal differenza, se tali siti meriteranno d' essere scemati o cresciuti di pigione, e quanto e meriterebbono, havuto massime rispetto al luogo dove sono e al tempo, e debbino per loro partito deliberare quanto si debbe esegnire sopra tal differenzia circa lo scemare o crescere tal pigione alla quale deliberazione fatta come di sopra debbino così il locatore come il conduttore in tutto, e per tutto obbedire ne si possa in termine di cinque anni allora futuri dal dì, che tal cosa sarà determinata come di sopra muovere contro a quella alcuna lite, ma debba ciascuna delle parti stare a quella tacita, e quieta, e quella inviolabilmente osservare.

„ E quando nascessi differenza alcuna tra il locatore, e conduttore di

tali siti per il tempo di due anni conceduti al conduttore oltre al termine apposto nella locazione come di sopra circa la pigione di detti due anni, in tal caso tal conduttore sia tenuto, e debba pagare tale pigione di due anni al detto locatore a ragione, e come harà pagato per lo avanti, e non più ne meno.

„ E perchè ancora accade molte volte che i conduttori, e pigionali di tali siti non pagano al locatore le pigioni a tempi convenuti, e per essere cosa ragionevole, che essi padroni, e locatori si vaglino delle loro pigioni a debiti tempi, e secondo le convenzioni, e patti, che hanno infra di loro, i prefati Sigg. Riformatori, e Statutari proveddono, et ordinorno, che quelli Consoli, che sederanno tempo per tempo in detta Arte sieno tenuti, e debbino per debito di loro ufizio ogni volta a piacimento de padroni, e locatori di tali siti, osservate però le condizioni, e patti, che sono fra di loro, costringere detti pigionali, e conduttori a fare tali pagamenti almarco infra un mese dal dì che sarà fatto loro tale comandamento, e di più costringere detti conduttori a dare mallevadori sufficienti

da approvarsi per detti Consoli al detto locatore per i futuri pagamenti di tali pigioni ogni volta, che per tali pigionali, e conduttori fussi stato mancato di fare tali pagamenti a debiti tempi, e secondo le convenzioni infra di loro, come di sopra.

(1) Si trova nelle *Memorie dell' Accademia di Svezia all' anno* 1746 un metodo per preparare il lino in una maniera, che lo renda quasi simile al cotone, talchè potrebbesi far di meno del cotone in molte manifatture. La canape ancora può ridursi non inferiore al lino per mezzo d' un' Arte più raffinata.

(2) Si veda la *Not.* 1. *del Cap. XIII.* ove si parla dell' antichità di quest' Arte, e del suo Collegio presso i Romani.

I Patriarchi del Popolo Ebreo portavano una tunica di lino, che copriva loro immediatamente le carni. I Grandi di tutte le Nazioni hanno sempre preferiti gli abiti bianchi a tutti gli altri; E perfino l' Autore dell' *Ecclesiaste IX.* 18. dice, che quelli, i quali viver vogliono con pulizìa, e con delicatezza, devono aver sempre degli abiti di color bianco.

Anche i primi Cristiani preferivano ad ogn' altro questo colore. *Filone Ebreo* dice, che il bianco conviene all' onestà; E forse per tal ragione anche gli Angeli, e i Santi si figurano vestiti di bianco nella Gloria Celeste.

(3) Si veda l' *Osservatore Fiorentino tom.* 1 *part.* 2. *pag.* 25. *edit.* 1776. Opera dell' eruditissi-

mo *Sig. Proposto Marco Lastri*, ove cita un Testamento del 1362, in cui si lascia per legato alla Foresterìa de' PP. Conventuali di S. Croce: „ *unum par linteaminum valoris quatuor florenorum auri* „ che avanti la scoperta dell' Indie era una somma non indifferente.

(4) *Consul. Art. & Merc. de Rigatteriis rubr.* 99.

(5) *Salvetti Antiquit Florent. dissert.* 1. §. 95. ove cita ancora *Domenico Corsini*, *Bartolommeo Popoleschi*, ed altri Giureconsulti, i quali fiorirono dal decimoquarto al decimoquinto Secolo, ed illustrarono varii Statuti delle nostre Arti.

(6) *De Sartoribus rubr.* 72.

(7) Si veda la *Florent. Locationis* 12. *Martii* 1785. §. *Imperocchè*, *e seg. av. l' Aud. Niccolò Salvetti*, e la *Flor. Intratura del dì* 31. *Marzo* 1772 §. *Or lo Statuto*, *e seg. av. l' Aud. Francesco Rossi*, ove ampiamente si tratta di questo Statuto, e si dice, che il diritto di stanziare nella Bottega per due anni, concesso da questo Statuto, suppone l' acquisto dell' Entratura, essendo un tal diritto una sequela di essa, come fermò l' *Assess. Libri* nel suo *Motivo* in Causa *Luti*, e *Tornielli*, quì sotto citato.

(8) La medesima *dec. av. l'Aud. Rossi* §. *Dal che ne segue*, ove cita la *Sentenza dell' Arte del dì* 24. *Genn.* 1664. *data a relaz. dell' Assess. Libri in Causa Luti*, e *Tornielli*, nella quale si tratta ancora di accrescere, e scemare la pigione, e del modo da tenersi in tal caso dai Consoli dell' Arte verso gli antichi Conduttori, che hanno acquistata l' Entratura, mentre coi nuovi Conduttori ha il Padrone la libertà di domandar la pigione che gli piace.

Sopra questo Statuto si veda ancora la *dec. dell'*

Aud. Tommaso Simonelli nella *Florent. Intratura* 26 *Maii* 1786. ove che compete all' Entratutario non solamente il diritto di stanziare, ma anche il prezzo dell' avviamento, benchè il Padrone volesse servirsi della Bottega per uso proprio, §. *ult*

(9) Le Persone sottoposte alla disposizione di questo Statuto sono Linajoli, Rigattieri, Sarti, Materassaj, ed altri nominati nei Statuti, Bandi, ed Ordini particolari dei Consoli, ed Università dell' Arte, *Savelli Pratica universale*, §. *Arte, ed Artieri n.* 13. Sono ancora sottoposti a quest' Arte i *Velettaj*, i *Pollaioli*, gli *Osti*, gli *Albergatori*, i *Vinattieri*, Bando del 1617, come pure i *Ferravecchj*, come dalla Riforma del 1578. E i *Pasticcieri*, *Florent. Intratura* 30. *Sept.* 1802. §. 17. *av. l' Aud. Raffaelli*. Se competa l' Entratura all' Oste, e Locandiere sulla Casa che tengono a pigione V. *Cap. VIII. Not.* 1. di questo *Opuscolo*.

CAPITOLO XX.

Sulla Legge Generale de' 3. Febbraio 1770.

I provvedimenti, che abbiamo riportati sulle Arti principali della Città nostra, contengono oltre i diritti, e i privilegii dell' *Entratura*, che sono utili, ragionevoli, e giusti, molti altri diritti, e privilegii, che possono chiamarsi inutili, irragionevoli, ed ingiusti, perchè inducono delle restrizioni, dei vincoli, e

degli inciampi alla necessaria libertà delle manifatture, e del traffico. Per esempio i privilegii degli Artisti con restrizione di numero, di qualità di persone, di suddittanza, di tempo determinato di pratica, di assegnazione di luogo ove esercitare il proprio mestiere, sono vincoli perniciosi, che confinano in poche mani le Arti, e ne impediscono la riforma, e la perfezione, che potrebbe farsi senza tanti requisiti da Persone fornite di talenti superiori (1). Le tasse ancora replicate, gli obblighi, gli aggravii, e le pene imposte dai Tribunali delle Arti sopra gli Artisti, formano essi pure degli ostacoli all' aumento dell' industria nazionale, e rovinano i poveri Trafficanti, ed Artefici, non tanto per le somme che debbono pagare, quanto per le perdite di tempo, e per le molestie, e vessazioni, alle quali sono continuamente soggetti (2).

Quindi è che il *Gran-Duca Pietro Leopoldo* di gloriosa memoria, sempre intento a sollevare la classe industriosa de' suoi Sudditi, ed a promuovere i vantaggii delle manifatture Toscane per mezzo di una onesta, e ragionevole libertà, do-

po aver riunito in un sol Tribunale i varii Tribunali, e Magistrature, che alle Arti presedevano, volle che fossero soppresse le varie tasse, diritti, ed emolumenti, che solevano pagarsi dagli Artefici al respettivo Tribunale; come ancora volle, che restassero abolite tutte le Leggi, Ordini, e Consuetudini, per le quali veniva ristretta l' ammissione all' esercizio dei diversi mestieri, mediante la giustificazione di certe qualità, e requisiti; imitando in ciò le grandi Nazioni Commercianti, le quali col permettere a chiunque, o sia suddito, o sia forestiero, di entrar liberamente nel numero degli Artisti, e Professori, vengono ad eccitar fra essi l' emulazione, e quindi a promuovere un raddoppiamento di attività, e di industria, e una maggior bontà della mano d' opera, da cui dipende il suo maggiore smercio, tanto dentro, che fuori dello Stato (3).

Volle però l' illuminato Principe, che una immagine almeno si conservasse degli antichi Corpi, o Collegii delle Arti, e che fossero osservati i Statuti loro nelle cose le più essenziali, come sono i diritti dell' *Entratura*, de' quali abbia-

mo parlato; A tal effetto ordinò egli, che dovessero gli Artisti, e i Mercanti essere ammessi liberamente all' esercizio della loro Professione mediante la sola descrizione dei loro nomi non più nei Libri particolari delle Arti, ma bensì in un Libro, o Registro generale da tenersi nel Tribunale ove furono da esso riuniti gli antichi Tribunali delle Arti, imponendo per questa descrizione da farsi una sola volta, il tenue aggravio di due sole lire: In questa forma venne il saggio Legislatore a togliere tutti gli abusi, e tutti gli inconvenienti, che nascer possono dallo stabilimento delle diverse Università, e Collegii delle Arti, considerati come Corpi particolari forniti di Giudice distinto, e di privativa Giurisdizione, e venne nello stesso tempo a incoraggire, e a promuovere l'industria nazionale per mezzo di una maggior libertà, ed emulazione, e per mezzo di quegli essenziali privilegii, e distinzioni, che porta seco l' ammissione onorifica dei Manifattori, e dei Negozianti al pubblico Registro delle Arti, e che lusingano più di quel che si pensa, l'amor proprio, ed il proprio interesse (4).

Ecco pertanto il tenore dell' Editto Sovrano (5).

SUA ALTEZZA REALE essendo informata, che la moltiplicità delle tasse, obblighi, ed aggravj imposti da diversi Tribunali delle Arti della Città di Firenze sopra gli Artieri dello Stato Fiorentino porta un notabile pregiudizio al loro interesse, ed è uno degli ostacoli che si frappongono all' aumento della loro industria, non tanto per le somme che si pagano alle respettive Casse, quanto per l' importare di tutti i diritti, ed emolumenti soliti esigersi per diversi titoli dai Ministri di detti Tribunali, o da quelli delle respettive Potesterìe, e moltopiù per le conseguenze, che simili tasse, obblighi, ed aggravj necessariamente portano seco di viaggi, spese, e perdimenti di tempo, o per fare i dovuti pagamenti, o per difendersi da quelle indebite vessazioni, e molestie, che sono sempre difficili ad evitare, specialmente per gli Artefici più miserabili, che meritano più di ogni altro i suoi paterni riguardi, vuole, e comanda, che dal dì della pubblicazione del presente Editto restino soppresse, ed abolite tutte le infrascritte tasse, obblighi, ed aggravj dipendenti dagli Ordini, e Regolamenti degli appresso Tribunali delle Arti della Città di Firenze insieme con tutti i diritti, ed emolumenti, che per tal conto erano soliti di esigersi, o dai Ministri di detti Tribunali, o da quelli dei Tribunali foranei, e ciò non ostante qualunque Legge, Statuto, Ordine, e Disposizione in contrario, alle quali colla pienezza della sua Sovrana Autorità intende di derogare.

„ I. Le tasse, obblighi, ed aggravj, che restano soppressi, ed aboliti sono i seguenti:

Per l' Arte de' Mercatanti.

„ La Tassa della Matricola.

Per l' Arte del Cambio.

„ La Tassa della Matricola.

Per l' Arte della Lana.

„ La Tassa della Matricola tanto maggiore, che minore.

„ La tassa degli Stamajoli, e Lanini, compresi gli emolumenti dovuti alla Cancelleria per l' intitolazione del libro, e per il sodo, o mallevadoria, che dovrà farsi da quì avanti senza alcuna spesa.

„ La tassa dei Bullettini dei Ritagliatori, con dichiarazione che resta abolito ancora l' obbligo del Bullettino medesimo, e per conseguenza vien data facoltà ad ognuno di portare a vendere le pannine da un luogo all' altro dello Stato Fiorentino senza esser matricolato, e senza bisogno di alcun riscontro, o permissione di detto Tribunale dell' Arte della Lana.

Per l' Arte della Seta.

„ La Tassa della Matricola, tanto per ciò che è dovuto all' Arte, quanto per quel che appartiene allo Spedale degl' Innocenti.

„ La tassa de' sottoposti per il ritaglio delle pannine, e sottigliumi.

„ La tassa annua dello sportello, o sia della muraglia, appartenente alla Real Depositeria.

Per l' Arte de' Medici, e Speziali.

„ La Tassa di Matricola, eccettuata solamente quella de' Medici, Cerusici, e Speziali.

„ La tassa annua degli Artieri sottoposti.

„ La tassa annua degli sportelli dei Ciambellai.

„ La tassa dei bilanci delle Botteghe degli Speziali.

Per l' Arte de' Vajai, e Quojai.

„ La Tassa di Entratura, o sia principio di Matricola riservata provvisionalmente nella soppressione delle Matricole, e Tasse di quest' Arte, fatta con la Legge del dì 2. Settembre 1767.

Per l' Arte di Por S. Piero, e Fabbricanti.

„ La Tassa di Matricola.

„ La tassa annua dei deschi.

„ La tassa annua della segnatura dei modani, sacca, e staja, con dichiarazione che resta ancora tolto l' obbligo di far segnare da quest' Arte le dette misure.

„ La tassa annua dei Bullettini dei Rivenditori di mercanzie sottoposte alla detta Arte, restando questi ancora liberati dall' obbligo di prendere il Bullettino.

„ La tassa delle licenze per le cotte delle Fornaci, restando tolto l' obbligo ancora di prendere la licenza.

Per l' Arte de' Linajoli.

„ La Tassa di Matricola.

„ La tassa annua dei torchietti.

„ La tassa dei Bullettini dei Rivenditori di mercanzie sottoposte a detta Arte, restando ancora tolto l' obbligo di prendere il Bullettino.

„ II. Per la soppressione della tassa delle Matricole delle sopraddette Arti non s' intende però, che resti abolito per gli Artieri l' obbligo di farsi ammettere all' esercizio di ciascheduna professione mediante la solita descrizione nei Libri tenuti a quest' effetto dai Tribunali delle Arti della Città di Firenze, in luogo dei quali per altro, ad oggetto di togliere agli Artieri ogni inutile imba-

razzo sarà tenuto dalla Camera del Commercio, Arti, e Manifatture un solo Libro, o Registro generale, in cui dai medesimi Ministri dovranno descriversi gli Artieri di tutte le professioni in forma tale, che dopo questa prima, ed unica descrizione non possa veruno Artiere essere altrimenti molestato da niuna delle Arti della Città di Firenze per conto dell' istessa professione.

„ III. Resteranno per altro da quì avanti esenti dall' obbligo di detta descrizione, oltre a tutti quelli che sono già matricolati, anco quei poveri Artefici, o Trafficanti, che non hanno un negozio, o bottega aperta, ma s' industriano di esercitarsi in qualche professione per le strade, o per le loro case private; e per ogni bottega, o negozio servirà pure da quì avanti che vi sia una sola persona che sia descritta nel suddetto Registro, purchè questa sia una di quelle che in detta bottega esercitano attualmente la professione, o con lavorare, o con dirigere i lavoranti, e garzoni.

„ IV. Si potranno nell' istessa Bottega esercitare da un Artiere diverse professioni ogni volta che egli sia stato ammesso al loro esercizio mediante la descrizione fatta in detto Registro, o contemporaneamente, o successivamente, come pure potrà ciascheduno Artiere dopo di essere stato una volta descritto, come sopra si è detto, aprire, e tenere bottega in diversi luoghi uno dopo l' altro senza bisogno di nuova descrizione, quale però sarà necessaria secondo il solito, nel caso che voglia tenere aperte più botteghe nell' istesso tempo.

„ V. La descrizione sopraindicata, ogni volta che sia congiunta coll' attuale esercizio farà go-

dere agli Artefici compresi in detto Registro tutti i vantaggi, e privilegi che fino ad ora sono stati considerati come appartenenti ai matricolati.

„ VI. Dovrà la suddetta descrizione essere sempre fatta avanti di aprire il negozio, o bottega; e per assicurarsi che sia tenuta nella dovuta osservanza, dovrà continuare a pagarsi ai Ministri incaricati del Registro un emolumento, il quale per altro da quì avanti sarà ridotto generalmente a sole lire due per ciascheduno Artiere, compresa la spesa di una Patente, o Bullettino, che dovrà darsi a tutti quelli che lo richiederanno, e compresa qualunque altra operazione che potesse occorrere in tale occasione. E chiunque in tempo debito non si sarà fatto descrivere, dovrà essere sottoposto alle pene imposte dalle Leggi per omissione della Matricola, da applicarsi per un terzo al Querelante, e per il rimanente alla Cassa della Camera.

„ VII. E perchè gli Trafficanti, ed Artefici godano sempre più di quell' onesta libertà, da cui nasce il bene del Commercio, e delle Manifatture, vuole la R. A. S. che restino affatto abolite, come poco adattate alle circostanze dei tempi presenti tutte le Leggi, Ordini, e Consuetudini fin quì osservate nei Tribunali, e nei Corpi delle Arti sopra descritte della Città di Firenze, per le quali venisse ristretta l' ammissione all' esercizio di qualche professione tanto come maestro, che come lavorante, garzone, o fattore, mediante l' obbligo di giustificare certe qualità, o requisiti, quali però da quì avanti non saranno altrimenti necessarj per tale effetto.

„ VIII. Dalla suddetta generale abolizione resteranno per altro fino a nuovo ordine preservate

tutte le Leggi, e Ordini veglianti dell' Arte de' Medici, e Speziali per ciò che riguarda l' ammissione de' Medici, Cerusici, Speziali, e Levatrici. E inoltre resta nel suo vigore l' obbligo dell' Accomandita ingiunto dalle Leggi dell' Arte della Seta per l' ammissione di Setaiolo, e dell' apposizione del marchio ai lavori d' oro, e d' argento, il qual marchio continuerà a restare fino a nuovo ordine in mano degli Orefici attualmente matricolati.

„ IX. La presente Ordinazione dovrà osservarsi in tutti i Luoghi dello Stato Fiorentino, ancorchè esenti, o privilegiati per qualunque titolo, compresa perciò ancora la Città, Territorio, e Montagna di Pistoia, e qualunque altro, di cui fosse necessario fare speciale menzione, eccettuata solamente la Città di Livorno, la Provincia della Lunigiana, e il Territorio di Barga.

„ X. E frattanto la Camera del Commercio, Arti, e Manifatture resta incaricata di esaminare, e proporre altre simili grazie, e facilità tanto per la libertà di esercitarsi in qualunque professione, quanto per l' esenzione dalle Matricole, e Tasse delle diverse Città, e Terre del Granducato, che indipendentemente dalle Leggi dei Tribunali delle Arti della Città di Firenze, per i respettivi Ordini, e Statuti locali si posano sopra gli Artefici tutti dei Luoghi stessi, ai quali S. A. R. vuol far godere egualmente gli effetti della sua Sovrana Beneficenza. E tutto non ostante &c.

„ Dato in Pisa li 3. Febbraio 1770.

PIETRO LEOPOLDO

V. Rosemberg

F. A. Bonfini.

(1) Vedansi presso il *Savelli* nella sua *Pratica universale* §. *Arte*, e *Artieri* molte Leggi concernenti la proibizione di aprir Bottega ad una certa distanza da altre dello stesso mestiere, come ancora dentro lo spazio di un miglio fuori delle Porte della Città, con altri Regolamenti restrittivi della necessaria libertà del traffico, stati aboliti dalla moderna Legislazione.

(2) Vedi la *Legge del* 1770. *nel Proemio*.

(3) *Sappetti Elementi di Commercio cap.* 19.

(4) *Bielfeld Instit. Polit. part.* 1. *chap.* 13. §. 38

La descrizione ai Registri delle Arti può ancora esser utile al Governo, con dargli la notizia precisa del numero degli Artefici, e Mercanti, e dell' aumento, o decremento delle varie manifatture dello Stato. Si veda l' Opera intitolata: *Les interets de la France mal entendus tom.* 3. *pag.* 172 *& seqq.*

(5) Su questo Editto si veda la *decis.* nella *Flor. Intraturæ del dì* 26. *Luglio* 1777. *av. l' Aud. Giuseppe Bizzarrini Rel.* revocatoria della *decis. in Flor. Intraturæ* 16. *Sept.* 1776. *av. l' Aud. Francesco Rossi*, e la *Risposta* a questa *decis. del Canc. Stefano Petresi*, intitolata *Ristretto di Fatto, e di Ragione, per lo Scrittojo delle Reali Possessioni, contro la Sig. Anna Pacchi Vedova Del Riccio.*

FINE.

0057988652

Digitized by Google